Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0361(COD)

10.6.2026

EMENDAMENTI
52 - 269

Progetto di relazione
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE787.886v01-00)

Modifica del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e abrogazione del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0841 – 2025/0361(COD))

Emendamento 52
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La comunicazione sul Green Deal europeo[6] ha ricordato l'importanza di garantire la mobilitazione dei capitali privati allo scopo di "trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse". Le misure adottate in applicazione del Green Deal hanno sempre suffragato l'importante ruolo dei capitali privati nel contribuire al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 a norma del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], degli obiettivi settoriali specifici di sostenibilità[8] e degli obiettivi del piano REPowerEU[9], finalizzato ad accelerare lo sviluppo di un'energia sicura e sostenibile nell'Unione e a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Le analisi della Commissione hanno evidenziato ripetutamente l'entità degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE: nel periodo 2030-2050 dovranno essere stanziati ogni anno circa 650 miliardi di EUR (a prezzi del 2023) per la sola transizione del sistema energetico in una serie di scenari diversi. In tale contesto, sbloccare e agevolare i fondi privati orientati alla sostenibilità è fondamentale affinché l'Unione possa contribuire adeguatamente al nuovo obiettivo collettivo quantificato fissato alla COP 29 e all'obiettivo di mobilitare 1 300 miliardi di USD l'anno di finanziamenti supplementari per il clima a partire dal	(2) La comunicazione sul Green Deal europeo[6] ha ricordato l'importanza di garantire la mobilitazione dei capitali privati allo scopo di "trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse". Le misure adottate in applicazione del Green Deal hanno sempre suffragato l'importante ruolo dei capitali privati nel contribuire al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 a norma del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], degli obiettivi settoriali specifici di sostenibilità[8] e degli obiettivi del piano REPowerEU[9], finalizzato ad accelerare lo sviluppo di un'energia sicura e sostenibile nell'Unione e a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. ***I rischi derivanti da tali dipendenze per la sicurezza dell'Unione e per la sua competitività economica sono stati nuovamente evidenziati dal forte aumento dei prezzi dell'energia in seguito alla guerra in Iran.*** Le analisi della Commissione hanno evidenziato ripetutamente l'entità degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE: nel periodo 2030-2050 dovranno essere stanziati ogni anno circa 650 miliardi di EUR (a prezzi del 2023) per la sola transizione del sistema energetico in una serie di scenari diversi. In tale contesto, sbloccare e agevolare i fondi privati orientati alla sostenibilità è fondamentale affinché

2035, e affinché possa rafforzare la sua resilienza di fronte ai cambiamenti climatici[10] e sostenere il piano per la competitività e la decarbonizzazione dell'UE (patto per l'industria pulita)[11]. Questo è in linea anche con gli sforzi volti a potenziare l'industria della difesa dell'Unione[12] facendo in modo che il quadro in materia di finanza sostenibile non impedisca di destinare capitali ad attività connesse alla difesa e aiuti a realizzare un mercato unico più integrato del risparmio e degli investimenti, a sostegno della crescita economica, dell'innovazione e della competitività nell'Unione.

l'Unione possa contribuire adeguatamente al nuovo obiettivo collettivo quantificato fissato alla COP 29 e all'obiettivo di mobilitare 1 300 miliardi di USD l'anno di finanziamenti supplementari per il clima a partire dal 2035, e affinché possa rafforzare la sua resilienza di fronte ai cambiamenti climatici[10] e sostenere il piano per la competitività e la decarbonizzazione dell'UE (patto per l'industria pulita)[11]. ***Mobilitare finanziamenti a favore di investimenti sostenibili può anche contribuire a contrastare la preoccupante crisi dell'accessibilità economica, sostenendo il contenimento dei prezzi dell'energia e il rafforzamento dell'autonomia strategica.*** Questo è in linea anche con gli sforzi volti a potenziare l'industria della difesa dell'Unione[12] facendo in modo che il quadro in materia di finanza sostenibile non impedisca di destinare capitali ad attività connesse alla difesa e aiuti a realizzare un mercato unico più integrato del risparmio e degli investimenti, a sostegno della crescita economica, dell'innovazione e della competitività nell'Unione[13].

---

[6] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[7] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

[6] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

[7] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

Comitato delle regioni del 14 luglio 2021, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).

[9] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 maggio 2022, Piano REPowerEU (COM(2022) 230 final).

[10] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 marzo 2024, Gestire i rischi climatici: proteggere le persone e la prosperità (COM(2024) 91 final).

[11] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).

[12] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 5 marzo 2024, Una nuova strategia industriale europea per il settore della difesa: conseguire la prontezza dell'UE attraverso un'industria europea della difesa reattiva e resiliente (JOIN(2024) 10 final).

[13] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Unione del risparmio e degli investimenti – Una strategia per promuovere la ricchezza dei cittadini e la competitività economica nell'UE (COM(2025) 124 final).

Comitato delle regioni del 14 luglio 2021, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).

[9] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 maggio 2022, Piano REPowerEU (COM(2022) 230 final).

[10] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 marzo 2024, Gestire i rischi climatici: proteggere le persone e la prosperità (COM(2024) 91 final).

[11] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).

[12] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 5 marzo 2024, Una nuova strategia industriale europea per il settore della difesa: conseguire la prontezza dell'UE attraverso un'industria europea della difesa reattiva e resiliente (JOIN(2024) 10 final).

[13] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Unione del risparmio e degli investimenti – Una strategia per promuovere la ricchezza dei cittadini e la competitività economica nell'UE (COM(2025) 124 final).

Or. en

Emendamento 53
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Tali sforzi hanno reso l'Unione un leader nel settore della finanza sostenibile. L'Europa rappresenta attualmente la quota largamente maggioritaria degli attivi dei fondi sostenibili, pari a circa l'85 %. I partecipanti ai mercati finanziari europei hanno mantenuto norme di gestione responsabile più rigorose, nonostante il ridimensionamento dell'impegno su questioni sociali e ambientali osservato in altre giurisdizioni, in particolare negli Stati Uniti. Un solido quadro normativo in materia di finanza sostenibile è, in tale ottica, un imperativo di autonomia strategica, in quanto sostiene e armonizza le pratiche nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali e promuove la creazione di valore a lungo termine, in linea con i suoi obiettivi economici e il suo modello sociale. Tali sforzi hanno reso l'Unione un leader nel settore della finanza sostenibile. L'Europa rappresenta attualmente la quota largamente maggioritaria degli attivi dei fondi sostenibili, pari a circa l'85 %. I partecipanti ai mercati finanziari europei hanno mantenuto norme di gestione responsabile più rigorose, nonostante il ridimensionamento dell'impegno su questioni sociali e ambientali osservato in altre giurisdizioni, in particolare negli Stati Uniti. Un solido quadro normativo in materia di finanza sostenibile è, in tale ottica, un imperativo di autonomia strategica, in quanto sostiene e armonizza le pratiche nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali e promuove la

creazione di valore a lungo termine, in linea con i suoi obiettivi economici e il suo modello sociale.

Or. en

Emendamento 54
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Le norme in materia di informativa finanziaria sulla sostenibilità dovrebbero sostenere la transizione dell'economia reale, preservando nel contempo la proporzionalità, la neutralità tecnologica e la competitività dell'industria dell'Unione, in particolare nei settori dell'energia, della produzione agricola e dell'industria manifatturiera pesante. Tali norme non dovrebbero comportare effetti di esclusione sproporzionati per le imprese che svolgono attività economiche lecite ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare per le imprese impegnate in percorsi di transizione credibili, che forniscono milioni di posti di lavoro in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 55
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

(5) Il regolamento (UE) 2019/2088 fa parte di un quadro più ampio in materia di finanza sostenibile***, i cui elementi sono attualmente oggetto di modifiche mirate volte a semplificare, razionalizzare e ridurre gli oneri dell'informativa sulla sostenibilità e degli obblighi connessi a carico delle imprese dell'Unione. Tali modifiche dovrebbero garantire che l'ambizione generale del Green Deal europeo sia perseguita in modo più efficace sotto il profilo dei costi, senza compromettere gli obiettivi strategici concordati***[15]. Nell'ambito di questo quadro più ampio, ***anche*** il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe essere rivisto di conseguenza. Per questo motivo la sua revisione è stata inclusa tra le iniziative di semplificazione della Commissione nella lettera d'incarico alla commissaria per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti[16] e nel programma di lavoro della Commissione per il 2025[17]. La revisione ha l'obiettivo di porre rimedio alle carenze associate all'attuazione del regolamento (UE) 2019/2088, semplificare gli oneri amministrativi in misura significativa, in un'ottica di coerenza con il resto del quadro unionale sulla finanza sostenibile, ***e*** aiutare gli investitori a comprendere e confrontare in modo efficiente i prodotti finanziari connessi alla sostenibilità.

(5) Il regolamento (UE) 2019/2088 fa parte di un quadro più ampio in materia di finanza sostenibile. Nell'ambito di questo quadro più ampio, il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe essere rivisto di conseguenza. Per questo motivo la sua revisione è stata inclusa tra le iniziative di semplificazione della Commissione nella lettera d'incarico alla commissaria per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti[16] e nel programma di lavoro della Commissione per il 2025[17]. La revisione ha l'obiettivo di porre rimedio alle carenze associate all'attuazione del regolamento (UE) 2019/2088, semplificare gli oneri amministrativi in misura significativa, in un'ottica di coerenza con il resto del quadro unionale sulla finanza sostenibile, aiutare gli investitori a comprendere e confrontare in modo efficiente i prodotti finanziari connessi alla sostenibilità ***e garantire parità di condizioni tra le imprese europee pioniere, fortemente impegnate nella finanza sostenibile, e i concorrenti che applicano norme meno rigorose e formulano asserzioni ambientali non suffragate da elementi concreti***.

---

[15] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760, del 26 febbraio 2025, per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 80 final).

[16] Lettera di incarico della presidente della Commissione europea, del 17 settembre

[16] Lettera di incarico della presidente della Commissione europea, del 17 settembre

2024, ac06a896-2645-4857-9958-467d2ce6f221_en.

[17] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, Programma di lavoro della Commissione per il 2025 – Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida (COM(2025) 45 final).

2024, ac06a896-2645-4857-9958-467d2ce6f221_en.

[17] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, Programma di lavoro della Commissione per il 2025 – Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida (COM(2025) 45 final).

Or. en

Emendamento 56
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È necessario adeguare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 e alcune definizioni ivi contenute per tenere conto di tali obiettivi. Il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe continuare a imporre ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare in che modo, a loro avviso, i rischi di sostenibilità incidono sui prodotti finanziari che offrono agli investitori. Al di là di tali elementi, il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe tuttavia concentrarsi esclusivamente sulle prescrizioni specifiche e sulle informative associate applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari che confezionano, gestiscono o rendono disponibili prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, in particolare quelli che menzionano elementi inerenti alla sostenibilità nella denominazione o nella documentazione di marketing rivolta agli investitori finali. I consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti non confezionano né gestiscono prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, né li	(7) È necessario adeguare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 e alcune definizioni ivi contenute per tenere conto di tali obiettivi. Il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe continuare a imporre ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare in che modo, a loro avviso, i rischi di sostenibilità incidono sui prodotti finanziari che offrono agli investitori. Al di là di tali elementi, il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe tuttavia concentrarsi esclusivamente sulle prescrizioni specifiche e sulle informative associate applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari che confezionano, gestiscono o rendono disponibili prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, in particolare quelli che menzionano elementi inerenti alla sostenibilità nella denominazione o nella documentazione di marketing rivolta agli investitori finali. I consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti non confezionano né gestiscono prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, né li

mettono a disposizione degli investitori. Per tale motivo i consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088. Il loro ruolo consiste piuttosto nell'individuare, in qualità di distributori, i prodotti messi a disposizione dai partecipanti ai mercati finanziari che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei loro clienti. Le norme per i distributori dovrebbero pertanto tenere debitamente conto delle modifiche introdotte dal presente regolamento, in particolare il regime di classificazione dei prodotti finanziari corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Lo stesso vale per il servizio di gestione del portafoglio, che consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di strumenti finanziari secondo i mandati conferiti dai clienti, che pertanto non sono concepiti e commercializzati allo stesso modo dei prodotti identificati per determinati mercati di riferimento.

mettono a disposizione degli investitori. Per tale motivo i consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088. Il loro ruolo consiste piuttosto nell'individuare, in qualità di distributori, i prodotti messi a disposizione dai partecipanti ai mercati finanziari che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei loro clienti. Le norme per i distributori dovrebbero pertanto tenere debitamente conto delle modifiche introdotte dal presente regolamento, in particolare il regime di classificazione dei prodotti finanziari corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Lo stesso vale per il servizio di gestione del portafoglio, che consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di strumenti finanziari secondo i mandati conferiti dai clienti, che pertanto non sono concepiti e commercializzati allo stesso modo dei prodotti identificati per determinati mercati di riferimento. ***Tuttavia, i fornitori di soluzioni di gestione patrimoniale commercializzate con caratteristiche o obiettivi legati alla sostenibilità, o che sono incaricati dai propri clienti di considerare tali caratteristiche o obiettivi, dovrebbero essere in grado, su base volontaria o su richiesta del cliente, di adeguare tali soluzioni ai requisiti delle categorie stabilite dal presente regolamento e, in tal caso, di conformarsi ai requisiti di categorizzazione e di informativa applicabili. Ciò dovrebbe migliorare la comparabilità tra soluzioni di investimento concorrenti, favorire l'applicazione coerente delle preferenze dei clienti in materia di sostenibilità ai sensi delle norme di distribuzione dell'Unione e garantire una maggiore certezza giuridica per le comunicazioni relative alla sostenibilità riguardanti tali soluzioni.***

Emendamento 57
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È necessario adeguare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 e alcune definizioni ivi contenute per tenere conto di tali obiettivi. Il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe continuare a imporre ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare in che modo, a loro avviso, i rischi di sostenibilità incidono sui prodotti finanziari che offrono agli investitori. Al di là di tali elementi, il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe tuttavia concentrarsi ***esclusivamente*** sulle prescrizioni specifiche e sulle informative associate applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari che confezionano, gestiscono o rendono disponibili prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, in particolare quelli che menzionano elementi inerenti alla sostenibilità nella denominazione o nella documentazione di marketing rivolta agli investitori finali. I consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti non confezionano né gestiscono prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, né li mettono a disposizione degli investitori. Per tale motivo i consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088. Il loro ruolo consiste piuttosto nell'individuare, in qualità di distributori, i prodotti messi a disposizione dai partecipanti ai mercati finanziari che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei loro clienti.	(7) È necessario adeguare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 e alcune definizioni ivi contenute per tenere conto di tali obiettivi. Il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe continuare a imporre ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare in che modo, a loro avviso, i rischi di sostenibilità incidono sui prodotti finanziari che offrono agli investitori. ***Dovrebbe inoltre imporre ai partecipanti ai mercati finanziari di fornire una serie molto limitata di informazioni di grande rilevanza per l'investitore finale.*** Al di là di tali elementi, il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe tuttavia concentrarsi ***prevalentemente*** sulle prescrizioni specifiche e sulle informative associate applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari che confezionano, gestiscono o rendono disponibili prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, in particolare quelli che menzionano elementi inerenti alla sostenibilità nella denominazione o nella documentazione di marketing rivolta agli investitori finali. I consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti non confezionano né gestiscono prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, né li mettono a disposizione degli investitori. Per tale motivo i consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088. Il loro ruolo consiste piuttosto nell'individuare, in

Le norme per i distributori dovrebbero pertanto tenere debitamente conto delle modifiche introdotte dal presente regolamento, in particolare il regime di classificazione dei prodotti finanziari corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Lo stesso vale per il servizio di gestione del portafoglio, che consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di strumenti finanziari secondo i mandati conferiti dai clienti, che pertanto non sono concepiti e commercializzati allo stesso modo dei prodotti identificati per determinati mercati di riferimento.	qualità di distributori, i prodotti messi a disposizione dai partecipanti ai mercati finanziari che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei loro clienti. Le norme per i distributori dovrebbero pertanto tenere debitamente conto delle modifiche introdotte dal presente regolamento, in particolare il regime di classificazione dei prodotti finanziari corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Lo stesso vale per il servizio di gestione del portafoglio, che consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di strumenti finanziari secondo i mandati conferiti dai clienti, che pertanto non sono concepiti e commercializzati allo stesso modo dei prodotti identificati per determinati mercati di riferimento.

Or. en

Emendamento 58
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'esclusione della consulenza in materia di investimenti e della gestione individuale del portafoglio dall'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la capacità delle imprese di investimento di offrire, raccomandare o fornire strumenti finanziari o servizi di investimento che tengano conto dei fattori di sostenibilità, al fine di soddisfare le preferenze di sostenibilità dei loro clienti. Le imprese di investimento restano pertanto autorizzate a prendere in considerazione, conformemente alla direttiva 2014/65/UE e ai relativi atti delegati applicabili, tutti gli strumenti finanziari quali definiti nell'allegato I, sezione C, di tale direttiva

che integrano criteri ambientali, sociali o di governance, compresi gli strumenti finanziari non classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento. Al fine di garantire la coerenza tra le norme di distribuzione e il regime di classificazione riveduto, la Commissione riesamina tempestivamente i pertinenti atti delegati a norma della direttiva 2014/65/UE e della direttiva (UE) 2016/97 e ne sincronizza l'applicazione con la data di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 59
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'esclusione dei consulenti finanziari e del servizio di gestione del portafoglio dall'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la capacità delle imprese di investimento di fornire servizi finanziari o di raccomandare strumenti finanziari che integrino fattori di sostenibilità, in conformità delle preferenze di sostenibilità dei clienti. Di conseguenza, le imprese di investimento dovrebbero rimanere pienamente autorizzate a prendere in considerazione gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE che integrano criteri ambientali, sociali o di governance, garantendo che le esenzioni amministrative non limitino la disponibilità di opzioni di investimento sostenibile,

Or. en

Emendamento 60
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'esclusione della consulenza in materia di investimenti e della gestione del portafoglio dall'ambito di applicazione del presente regolamento non limita la capacità delle imprese di investimento di offrire e raccomandare strumenti finanziari che integrino fattori di sostenibilità al fine di soddisfare le preferenze di sostenibilità dei loro clienti. Le imprese di investimento restano autorizzate, nell'ambito della prestazione di servizi a norma della direttiva 2014/65/UE, a prendere in considerazione gli strumenti finanziari quali definiti nell'allegato I, sezione C, di tale direttiva che integrano criteri ambientali, sociali o di governance, indipendentemente dal fatto che tali strumenti costituiscano prodotti finanziari ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'esclusione della consulenza in materia di investimenti dall'ambito di applicazione del regolamento SFDR non deve creare ambiguità riguardo agli obblighi concernenti le preferenze di sostenibilità previsti dalla direttiva MiFID II. Strumenti finanziari quali titoli strutturati e obbligazioni possono incorporare criteri ESG senza qualificarsi come prodotti finanziari ai sensi del regolamento SFDR. In mancanza di un chiarimento esplicito, una lacuna normativa rischia di compromettere la capacità dei consulenti di individuare, nell'intero universo dei prodotti, strumenti che corrispondano alle preferenze di sostenibilità dei clienti. Il presente considerando garantisce la coerenza tra il regolamento SFDR 2.0 e il quadro di valutazione dell'adeguatezza previsto dalla direttiva MiFID II.

Emendamento 61
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) I poteri di vigilanza conferiti alle autorità competenti a norma del presente regolamento mirano a garantire il rispetto degli obblighi di informativa e di classificazione ivi stabiliti. Le autorità competenti non sono tenute, né ci si deve attendere che lo siano, a verificare in modo indipendente l'accuratezza sostanziale dei dati ESG e delle informazioni sulla sostenibilità pubblicati dai partecipanti ai mercati finanziari in adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. Il ruolo della vigilanza a norma del presente regolamento consiste nel valutare se i partecipanti ai mercati finanziari abbiano rispettato i loro obblighi procedurali, compreso l'uso di accordi formali in materia di dati e metodologie documentate, come previsto dall'articolo 12 bis, e se le informazioni comunicate siano coerenti con i criteri di classificazione e gli obblighi di informativa applicabili. Qualsiasi estensione delle aspettative di vigilanza al di là di tale ambito, in particolare verso la certificazione di fatto dei dati ESG o il controllo delle asserzioni di sostenibilità sottostanti, sarebbe sproporzionata, incoerente con la natura trasparente del presente quadro e potrebbe comportare per le autorità competenti e per i partecipanti ai mercati costi non giustificati dagli obiettivi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 62
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Gli obblighi standardizzati di classificazione e di informativa dei prodotti introdotti dal presente regolamento sono concepiti principalmente per tutelare gli investitori al dettaglio e consentire una comparabilità significativa tra i prodotti distribuiti al pubblico. Gli investitori professionali, quali definiti nella direttiva 2014/65/UE, dispongono delle competenze, delle risorse e della capacità negoziale necessarie per valutare autonomamente le caratteristiche di sostenibilità e per definire contrattualmente le proprie esigenze. L'applicazione del regime di classificazione ai prodotti finanziari messi a disposizione esclusivamente di tali investitori è pertanto sproporzionata e genera costi di conformità non proporzionati ai benefici. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto essere autorizzati a disapplicare gli articoli 6 bis, 7, 8 e 9 in relazione a tali prodotti.

Or. en

Motivazione

Gli investitori professionali nei FIA dispongono delle competenze e delle risorse necessarie per definire e negoziare contrattualmente i propri requisiti di sostenibilità. Le norme minime obbligatorie volte a tutelare gli investitori al dettaglio sono sproporzionate in tale contesto e comportano costi di conformità senza un corrispondente beneficio per gli investitori. Consentire la disapplicazione preserva la proporzionalità e sostiene la competitività dei mercati europei degli investimenti alternativi.

Emendamento 63
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La definizione di investimento sostenibile di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 ha generato una serie considerevole di sfide e problemi legati all'attuazione pratica, con quesiti alle autorità di vigilanza in merito all'interpretazione e alle loro aspettative e ampie divergenze in termini di applicazione concreta. Gli operatori rilevano inoltre problemi di duplicazione e incoerenza con concetti comparabili stabiliti altrove nel quadro in materia di finanza sostenibile ma con un significato leggermente diverso, compresi quelli del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[18], e vincoli indebiti per gli investimenti destinati alla transizione di imprese o attività economiche verso la sostenibilità conformemente alla politica delineata nel 2023 nella raccomandazione (UE) 2023/1435 della Commissione[19]. Allo stesso tempo, la definizione di investimento sostenibile di cui al regolamento (UE) 2019/2088 è utilizzata dai partecipanti ai mercati finanziari nella progettazione dei prodotti finanziari e nelle comunicazioni con gli investitori finali. L'uso del termine nella pratica dovrebbe pertanto essere facilitato sopprimendo la definizione di investimento sostenibile, eliminando così l'incertezza insita nell'allineamento delle pratiche a tale definizione, e integrando invece i concetti sottostanti in forma semplificata nei requisiti concreti per la categoria associata di prodotti finanziari connessi alla sostenibilità. Ciò garantirebbe continuità, un'applicazione semplificata e una maggiore certezza per i partecipanti ai mercati finanziari. Le nozioni di contributo a un obiettivo ambientale e sociale, di "non arrecare un danno significativo" e di prassi di buona governance dovrebbero continuare a trovare riscontro nei criteri delle categorie pertinenti.	(8) La definizione di investimento sostenibile di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 ha generato una serie considerevole di sfide e problemi legati all'attuazione pratica, con quesiti alle autorità di vigilanza in merito all'interpretazione e alle loro aspettative e ampie divergenze in termini di applicazione concreta. Gli operatori rilevano inoltre problemi di duplicazione e incoerenza con concetti comparabili stabiliti altrove nel quadro in materia di finanza sostenibile ma con un significato leggermente diverso, compresi quelli del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[18], e vincoli indebiti per gli investimenti destinati alla transizione di imprese o attività economiche verso la sostenibilità conformemente alla politica delineata nel 2023 nella raccomandazione (UE) 2023/1435 della Commissione[19]. Allo stesso tempo, la definizione di investimento sostenibile di cui al regolamento (UE) 2019/2088 è utilizzata dai partecipanti ai mercati finanziari nella progettazione dei prodotti finanziari e nelle comunicazioni con gli investitori finali. L'uso del termine nella pratica dovrebbe pertanto essere facilitato sopprimendo la definizione di investimento sostenibile, eliminando così l'incertezza insita nell'allineamento delle pratiche a tale definizione, e integrando invece i concetti sottostanti in forma semplificata nei requisiti concreti per la categoria associata di prodotti finanziari connessi alla sostenibilità. Ciò garantirebbe continuità, un'applicazione semplificata e una maggiore certezza per i partecipanti ai mercati finanziari. Le nozioni di contributo a un obiettivo ambientale e sociale, di "non arrecare un danno significativo" e di prassi di buona governance dovrebbero continuare a trovare riscontro nei criteri delle categorie pertinenti. ***Tuttavia, per tenere conto delle garanzie relativamente***

limitate offerte dalle esclusioni in materia di norme sociali e di governance, l'articolo 2 bis dovrebbe essere modificato per garantire che gli investitori rispettino il principio del "non arrecare un danno significativo" ai profili sociali e di governance, con riferimento ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP)[19 bis] e alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali[19 ter].

---

[18] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

[19] Raccomandazione (UE) 2023/1425 della Commissione, del 27 giugno 2023, sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile (C/2023/3844) (GU L 174 del 7.7.2023, pag. 19).

---

[18] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

[19] Raccomandazione (UE) 2023/1425 della Commissione, del 27 giugno 2023, sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile (C/2023/3844) (GU L 174 del 7.7.2023, pag. 19).

19 bis

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/06/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_a0b49990/81f92357-en.pdf.

19 ter

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/06/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_a0b49990/81f92357-en.pdf.

Or. en

Emendamento 64
Marlena Maląg

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) L'esclusione della consulenza in materia di investimenti e della gestione del portafoglio dall'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la capacità delle imprese di investimento di offrire e di raccomandare strumenti finanziari o servizi finanziari che tengano conto dei fattori di sostenibilità al fine di soddisfare le preferenze di sostenibilità dei loro clienti. Le imprese di investimento mantengono pertanto il diritto di tenere adeguatamente conto, nell'ambito dei servizi di investimento, quali la gestione del portafoglio e la consulenza in materia di investimenti, di altri strumenti finanziari, compresi i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario quali definiti nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE, che tengono conto di criteri ambientali, sociali o di governance. La denominazione e la commercializzazione devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE che non sono "prodotti finanziari" a norma dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2019/2088 [o nuovo riferimento] possono tuttavia incorporare caratteristiche di sostenibilità di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento. Inoltre, le imprese di investimento e i partecipanti ai mercati finanziari possono fare affidamento sulle informazioni comunicate nel documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 al fine di valutare i fattori di sostenibilità del prodotto connesso alla sostenibilità. Ciò è particolarmente importante qualora i prodotti finanziari investano in PRIIP con fattori connessi alla sostenibilità che non rientrano nella definizione di prodotti finanziari ai sensi

del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 65
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per incoraggiare gli investimenti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento nonché alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, è opportuno definire gli obiettivi ambientali dei prodotti finanziari connessi alla sostenibilità conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852. Negli obiettivi sociali dei prodotti finanziari connessi alla sostenibilità dovrebbero essere ***ricompresi i*** principi ***del*** pilastro europeo dei diritti sociali[20] e ***gli obiettivi di sviluppo sostenibile***.	(9) Per incoraggiare gli investimenti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento nonché alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, è opportuno definire gli obiettivi ambientali dei prodotti finanziari connessi alla sostenibilità conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852. Negli obiettivi sociali dei prodotti finanziari connessi alla sostenibilità dovrebbero essere ***intesi come riferiti a fattori sociali quali le condizioni di lavoro, il coinvolgimento delle parti sociali, la contrattazione collettiva, l'uguaglianza, la non discriminazione, la diversità e l'inclusione, nonché i diritti umani, come contemplati nella Carta internazionale dei diritti umani e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani; la dichiarazione dell'OIL sui*** principi ***e diritti fondamentali nel lavoro e le convenzioni fondamentali dell'OIL; i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali; i principi della Carta sociale europea; il*** pilastro europeo dei diritti sociali e ***la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione***

europea.

---

*[20] **Il pilastro europeo dei diritti sociali in 20 principi - Occupazione, affari sociali e inclusione.***

Or. en

Emendamento 66
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760[21] mira a una semplificazione e riduzione generali degli oneri di informativa sulla sostenibilità e circoscrive alle imprese di maggiori dimensioni gli obblighi sanciti in tali direttive. Lo stesso fine giustifica la delimitazione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità e ai partecipanti ai mercati finanziari che confezionano, gestiscono o mettono tali prodotti a disposizione degli investitori. Inoltre la direttiva (UE) 2022/2464 impone già la comunicazione orizzontale di informazioni sulla sostenibilità a livello di soggetto in tutti i settori. Pertanto, ***sopprimendo gli obblighi specifici in capo ai*** partecipanti ai mercati finanziari ***di fornire informazioni sulla considerazione degli effetti negativi nelle loro decisioni di investimento a livello di soggetto, si garantisce che non vi siano duplicazioni degli obblighi di informativa per i soggetti che rientrano anche nell'***ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2464.	(10) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760[21] mira a una semplificazione e riduzione generali degli oneri di informativa sulla sostenibilità e circoscrive alle imprese di maggiori dimensioni gli obblighi sanciti in tali direttive. Lo stesso fine giustifica la delimitazione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità e ai partecipanti ai mercati finanziari che confezionano, gestiscono o mettono tali prodotti a disposizione degli investitori. Inoltre la direttiva (UE) 2022/2464 impone già la comunicazione orizzontale di informazioni sulla sostenibilità a livello di soggetto in tutti i settori***, ad eccezione delle imprese che gestiscono investimenti soggetti a obblighi fiduciari, come specificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità. Ciò esenta di fatto la maggior parte dei***

	partecipanti ai mercati finanziari rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento dalla comunicazione orizzontale a livello di soggetto. Pertanto, ***una serie limitata di informative mirate per i*** partecipanti ai mercati finanziari***, di elevato valore per l'investitore finale, costituirà un complemento importante al limitato*** ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2464.
[21] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 80 final).	[21] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 80 final).

Or. en

Emendamento 67
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Al fine di garantire coerenza, certezza del diritto e chiarezza per i partecipanti ai mercati finanziari e per gli investitori, è necessario allineare gli orientamenti in materia di vigilanza esistenti al quadro istituito dal presente regolamento. Poiché il presente regolamento introduce categorie armonizzate di prodotti connessi alla sostenibilità, unitamente a criteri vincolanti e a norme sull'uso di termini relativi alla sostenibilità nella denominazione dei prodotti finanziari, gli

obiettivi perseguiti dagli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sui nomi dei fondi che utilizzano termini ESG o connessi alla sostenibilità[21 bis] sono pienamente disciplinati dal presente regolamento, garantendo un'adeguata tutela degli investitori. Poiché tali orientamenti sono stati adottati in assenza di tale classificazione armonizzata, continuare ad applicarli rischierebbe di generare sovrapposizioni, incoerenze e incertezza. Pertanto, tali orientamenti dovrebbero essere ritirati e la Commissione, di concerto con l'ESMA, dovrebbe garantire una comunicazione tempestiva e chiara ai partecipanti ai mercati finanziari e agli investitori in merito al loro ritiro.

---

21 bis

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-08/ESMA34-1592494965-657_Guidelines_on_funds_names_using_ESG_or_sustainability_related_terms.pdf.

Or. en

Emendamento 68
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Ai partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbe essere fatto divieto di menzionare informazioni su aspetti di natura accessoria inerenti alla sostenibilità nelle informative regolamentari sui prodotti finanziari, anche se questi non sono classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità. Tali informazioni dovrebbero essere corrette, chiare e non fuorvianti. Tuttavia, per tutelare gli investitori e distinguere	(11) Ai partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbe essere fatto divieto di menzionare informazioni su aspetti di natura accessoria inerenti alla sostenibilità nelle informative regolamentari sui prodotti finanziari, anche se questi non sono classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità. Tali informazioni dovrebbero essere corrette, chiare e non fuorvianti. ***Le informazioni relative alla considerazione o***

chiaramente tra prodotti finanziari classificati e non classificati, le informazioni non dovrebbero costituire un elemento di spicco delle informative né figurare nella denominazione o nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari in questione. Inoltre i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero provvedere affinché le asserzioni figuranti nella documentazione obbligatoria e di marketing e nelle denominazioni dei propri prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità siano coerenti con la categoria cui tali prodotti appartengono e con le relative strategie.

all'integrazione di fattori di sostenibilità, comprese, ove pertinenti, le informazioni su esclusioni, strategie di coinvolgimento o altre caratteristiche connesse alla sostenibilità, non dovrebbero di per sé essere considerate come una dichiarazione relativa alla sostenibilità ai sensi degli articoli 7, 8 o 9, purché rimangano limitate, fattuali e non promozionali. La distinzione tra prodotti finanziari non classificati e classificati dovrebbe pertanto basarsi sulla conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento e sulla relativa dichiarazione, piuttosto che sulla natura delle informazioni relative alla sostenibilità divulgate. Tuttavia, per tutelare gli investitori e distinguere chiaramente tra prodotti finanziari classificati e non classificati, le informazioni non dovrebbero costituire un elemento di spicco delle informative né figurare nella denominazione o nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari in questione***. Qualora tali informazioni siano fornite in relazione a prodotti finanziari non classificati come prodotti finanziari legati alla sostenibilità, esse devono essere accompagnate da una dichiarazione chiara ed evidente che il prodotto non appartiene ad alcuna categoria di prodotti finanziari legati alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento. I riferimenti all'integrazione dei rischi di sostenibilità ai sensi dell'articolo 6a non devono essere considerati, di per sé, come dichiarazioni relative alla sostenibilità***. Inoltre i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero provvedere affinché le asserzioni figuranti nella documentazione obbligatoria e di marketing e nelle denominazioni dei propri prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità siano coerenti con la categoria cui tali prodotti appartengono e con le relative strategie.

Emendamento 69
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Ai partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbe essere fatto divieto di menzionare informazioni su aspetti di natura accessoria inerenti alla sostenibilità nelle informative regolamentari sui prodotti finanziari, anche se questi non sono classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità. Tali informazioni dovrebbero essere corrette, chiare e non fuorvianti. Tuttavia, per tutelare gli investitori e distinguere chiaramente tra prodotti finanziari classificati e non classificati, le informazioni non dovrebbero costituire un elemento di spicco delle informative né figurare nella denominazione o nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari in questione. Inoltre i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero provvedere affinché le asserzioni figuranti nella documentazione obbligatoria e di marketing e nelle denominazioni dei propri prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità siano coerenti con la categoria cui tali prodotti appartengono e con le relative strategie.	(11) Ai partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbe essere fatto divieto di menzionare informazioni su aspetti di natura accessoria inerenti alla sostenibilità nelle informative regolamentari sui prodotti finanziari, anche se questi non sono classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità. Tali informazioni dovrebbero essere corrette, chiare e non fuorvianti. Tuttavia, per tutelare gli investitori e distinguere chiaramente tra prodotti finanziari classificati e non classificati, le informazioni non dovrebbero costituire un elemento di spicco delle informative né figurare nella denominazione o nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari in questione. ***Al fine di garantire un'adeguata trasparenza e comparabilità tra i prodotti classificati e quelli non classificati, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero includere una chiara avvertenza sui propri prodotti non classificati.*** Inoltre i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero provvedere affinché le asserzioni figuranti nella documentazione obbligatoria e di marketing e nelle denominazioni dei propri prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità siano coerenti con la categoria cui tali prodotti appartengono e con le relative strategie.

Or. en

Emendamento 70
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Nell'etichettatura dei prodotti finanziari che promuovono elementi o impatti positivi di sostenibilità ed escludono i rischi di sostenibilità, è altrettanto importante che gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio, sappiano se i prodotti finanziari includono rischi di sostenibilità. Pertanto, i partecipanti ai mercati finanziari responsabili di prodotti finanziari devono includere informazioni anche in merito all'eventuale mancanza di una valutazione di sostenibilità o ai possibili rischi ESG connessi ai prodotti, sia a livello di informativa sul prodotto sia nella rendicontazione annuale. Un'etichetta di avvertenza a livello di prodotto consentirebbe agli investitori al dettaglio e ai consumatori di essere informati sui rischi finanziari sostanziali connessi agli attivi non recuperabili, nonché sui rischi cumulativi connessi a investimenti derivanti da rischi di sostenibilità non individuati.

Or. en

Emendamento 71
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Dai riscontri ricevuti durante le consultazioni pubbliche mirate e aperte, i seminari tecnici e le tavole rotonde, dalle relazioni del gruppo di esperti della	(12) Dai riscontri ricevuti durante le consultazioni pubbliche mirate e aperte, i seminari tecnici e le tavole rotonde, dalle relazioni del gruppo di esperti della

Commissione e dall'invito a presentare contributi, nonché dalle preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, è emersa la necessità di istituire categorie dell'UE per i prodotti corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Tali categorie sono necessarie per ovviare all'attuale uso improprio delle informative di cui agli articoli 8 e 9 e per armonizzare a livello dell'UE le pratiche di attuazione e vigilanza riguardanti i prodotti corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Le categorie dovrebbero basarsi su criteri chiari per contrastare l'ecologismo di facciata, aiutare gli investitori finali a comprendere le strategie e gli obiettivi inerenti alla sostenibilità dei prodotti e rendere possibile un sistema di distribuzione efficiente fondato sulle preferenze di sostenibilità degli investitori. I riscontri appoggiano la creazione di tre categorie, che dovrebbero essere distinte in base alle asserzioni. La categoria "Sostenibilità" dovrebbe comprendere i prodotti che asseriscono di investire in imprese, attivi, attività o progetti che sono già sostenibili o che perseguono un particolare obiettivo connesso ai fattori di sostenibilità, compresi gli obiettivi ambientali o sociali. La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti che asseriscono di investire in imprese, attivi, attività o progetti che hanno intrapreso un percorso credibile verso la sostenibilità o che perseguono particolari obiettivi ambientali o sociali connessi alla transizione. La categoria "ESG ***base***" dovrebbe comprendere i prodotti che asseriscono di integrare nella propria strategia di investimento altre considerazioni in materia di sostenibilità oltre ai rischi di sostenibilità. Tale approccio sarebbe in linea anche con i recenti orientamenti normativi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati[22]. Le asserzioni dei prodotti finanziari sono coerenti con la nozione di "asserzioni ambientali" di cui alla direttiva 2005/29/CE[23] (direttiva sulle pratiche

Commissione e dall'invito a presentare contributi, nonché dalle preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, è emersa la necessità di istituire categorie dell'UE per i prodotti corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Tali categorie sono necessarie per ovviare all'attuale uso improprio delle informative di cui agli articoli 8 e 9 e per armonizzare a livello dell'UE le pratiche di attuazione e vigilanza riguardanti i prodotti corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Le categorie dovrebbero basarsi su criteri chiari per contrastare l'ecologismo di facciata, aiutare gli investitori finali a comprendere le strategie e gli obiettivi inerenti alla sostenibilità dei prodotti e rendere possibile un sistema di distribuzione efficiente fondato sulle preferenze di sostenibilità degli investitori. I riscontri appoggiano la creazione di tre categorie, che dovrebbero essere distinte in base alle asserzioni. La categoria "Sostenibilità" dovrebbe comprendere i prodotti che asseriscono di investire in imprese, attivi, attività o progetti che sono già sostenibili o che perseguono un particolare obiettivo connesso ai fattori di sostenibilità, compresi gli obiettivi ambientali o sociali. La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti che asseriscono di investire in imprese, attivi, attività o progetti che hanno intrapreso un percorso credibile verso la sostenibilità o che perseguono particolari obiettivi ambientali o sociali connessi alla transizione. La categoria "***integrazione*** ESG" dovrebbe comprendere i prodotti che asseriscono di integrare nella propria strategia di investimento altre considerazioni in materia di sostenibilità oltre ai rischi di sostenibilità. Tale approccio sarebbe in linea anche con i recenti orientamenti normativi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati[22]. Le asserzioni dei prodotti finanziari sono coerenti con la nozione di "asserzioni ambientali" di cui alla direttiva 2005/29/CE[23] (direttiva sulle pratiche

commerciali sleali, modificata dalla direttiva (UE) 2024/825 per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde[24]). Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE, le prescrizioni di tale direttiva sono soddisfatte mediante la corretta applicazione delle prescrizioni del presente regolamento.

commerciali sleali, modificata dalla direttiva (UE) 2024/825 per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde[24]). Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE, le prescrizioni di tale direttiva sono soddisfatte mediante la corretta applicazione delle prescrizioni del presente regolamento.

---

[22] ESMA, Guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related terms, 21 agosto 2024 (ESMA34-1592494965-657).

[23] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj).

[24] Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (GU L, 2024/825, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj).

[22] ESMA, Guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related terms, 21 agosto 2024 (ESMA34-1592494965-657).

[23] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj).

[24] Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (GU L, 2024/825, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj).

Or. en

Motivazione

Rinominare la categoria da "ESG base" a "integrazione ESG" sostituisce un'etichetta commercialmente non sostenibile e potenzialmente dispregiativa con il termine standard del settore, consolidato a livello globale, per tale pratica. Tale modifica garantisce che la categoria rifletta accuratamente l'integrazione professionale e sistematica dei rischi per la

sostenibilità nell'analisi finanziaria tradizionale, senza creare svantaggi reputazionali indesiderati per i fabbricanti di prodotti.

Emendamento 72
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) L'esclusione della consulenza in materia di investimenti e della gestione di portafoglio dall'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la capacità delle imprese di investimento di offrire e raccomandare strumenti finanziari o servizi finanziari tenendo conto dei fattori di sostenibilità, al fine di soddisfare le preferenze dei propri clienti in materia di sostenibilità. Le imprese di investimento restano pertanto autorizzate a considerare, per i servizi di investimento quali la gestione di portafoglio e la consulenza in materia di investimenti, altri strumenti finanziari, compresi i titoli negoziabili e gli strumenti del mercato monetario, come definiti nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE, che tengano conto di criteri ambientali, sociali o di governance. La denominazione e la commercializzazione devono essere corrette, chiare e non fuorvianti.

Or. it

Emendamento 73
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*

(13) ***Le suddette*** categorie dovrebbero aiutare i distributori a ***individuare*** i prodotti che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei loro clienti e a effettuare la valutazione del mercato di riferimento***,*** e dovrebbero pertanto ***trovare riscontro*** nelle norme applicabili ***a norma*** del regolamento delegato (UE) 2017/565 ***della Commissione***[25], della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione[26] e dei regolamenti delegati (UE) 2017/2358[27] e (UE) 2017/2359 della Commissione[28]***. In tal modo si garantirebbe*** agli investitori finali una chiara comprensione delle ***principali*** caratteristiche ***e*** ambizioni dei prodotti ***connessi*** alla sostenibilità.

(13) ***Tali*** categorie dovrebbero aiutare i distributori a ***identificare*** i prodotti che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei loro clienti e a effettuare la valutazione del mercato di riferimento e dovrebbero pertanto ***essere recepite*** nelle norme applicabili ***ai sensi*** del regolamento delegato (UE) 2017/565[70], della direttiva delegata (UE) 2017/593[71] della Commissione e dei regolamenti delegati (UE) 2017/2358[72] e (UE) 2017/2359[73] della Commissione***. Ciò fornirebbe*** agli investitori finali una chiara comprensione delle caratteristiche ***principali e delle*** ambizioni dei prodotti ***legati*** alla sostenibilità. ***Inoltre, le norme di distribuzione contenute nei suddetti atti delegati dovrebbero garantire che la distinzione tra prodotti finanziari categorizzati e non categorizzati sia debitamente considerata nella valutazione delle preferenze di sostenibilità dei clienti e degli obiettivi di sostenibilità del mercato di riferimento.***

---

[25] Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag.1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/oj).

[26] Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500, ELI:

http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/593/oj).

[27] Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2358/oj).

[28] Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2359/oj).

Or. it

Emendamento 74
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le suddette categorie dovrebbero aiutare i distributori a individuare i prodotti che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei loro clienti e a effettuare la valutazione del mercato di riferimento, e dovrebbero pertanto trovare riscontro nelle norme applicabili a norma del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione[25], della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione[26] e dei	(13) Le suddette categorie dovrebbero aiutare i distributori a individuare i prodotti che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei loro clienti e a effettuare la valutazione del mercato di riferimento, e dovrebbero pertanto trovare riscontro nelle norme applicabili a norma del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione[25], della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione[26] e dei

regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 della Commissione[28]. In tal modo si garantirebbe agli investitori finali una chiara comprensione delle principali caratteristiche e ambizioni dei prodotti connessi alla sostenibilità**.**

regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 della Commissione[28]. In tal modo si garantirebbe agli investitori finali una chiara comprensione delle principali caratteristiche e ambizioni dei prodotti connessi alla sostenibilità***, fatta salva la possibilità per altri strumenti finanziari e servizi di investimento di integrare caratteristiche connesse alla sostenibilità;***

---

[25] Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag.1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/oj).

[26] Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/593/oj).

[27] Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2358/oj).

[28] Regolamento delegato (UE) 2017/2359

[25] Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag.1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/oj).

[26] Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/593/oj).

[27] Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2358/oj).

[28] Regolamento delegato (UE) 2017/2359

della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2359/oj).

della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2359/oj).

Or. en

Emendamento 75
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per contribuire alla comparabilità e rafforzare l'integrità, una quota minima del ***70*** % degli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di ciascuna categoria dovrebbe essere conforme all'asserzione relativa alla sostenibilità, vale a dire l'obiettivo perseguito o le considerazioni relative alla sostenibilità applicate. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter ripartire liberamente il resto degli investimenti in base alle esigenze di diversificazione, di copertura o di liquidità. Gli investimenti restanti non dovrebbero essere in contraddizione con le asserzioni relative alla sostenibilità del prodotto finanziario. La piena attuazione di una strategia di investimento per un determinato prodotto finanziario può richiedere un certo periodo, in particolare nel caso degli attivi alternativi o privati. Tale periodo di tempo è comunicato nei documenti precontrattuali. La percentuale di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del prodotto potrebbe non essere raggiunta immediatamente durante il periodo preparatorio, ma dovrebbe essere	(14) Per contribuire alla comparabilità e rafforzare l'integrità, una quota minima del ***50*** % degli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di ciascuna categoria dovrebbe essere conforme all'asserzione relativa alla sostenibilità, vale a dire l'obiettivo perseguito o le considerazioni relative alla sostenibilità applicate. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter ripartire liberamente il resto degli investimenti in base alle esigenze di diversificazione, di copertura o di liquidità. Gli investimenti restanti non dovrebbero essere in contraddizione con le asserzioni relative alla sostenibilità del prodotto finanziario. La piena attuazione di una strategia di investimento per un determinato prodotto finanziario può richiedere un certo periodo, in particolare nel caso degli attivi alternativi o privati. Tale periodo di tempo è comunicato nei documenti precontrattuali. La percentuale di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del prodotto potrebbe non essere raggiunta immediatamente durante il periodo preparatorio, ma dovrebbe essere

raggiunta al più tardi alla scadenza di tale periodo. La soglia del ***70*** % ***rappresenterebbe un aumento dell'ambiziosità rispetto alla quota minima del 50 % di "investimenti sostenibili" che gli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi prevedono per i fondi la cui denominazione include un termine inerente alla sostenibilità. Si ritiene inoltre che tale soglia consenta la continuità con la regola sancita in tali orientamenti, secondo cui l'80 % degli investimenti deve essere conforme all'asserzione relativa ai fattori ESG formulata nella denominazione del fondo, considerando che le condizioni per la soglia del 70 % (vale a dire le nuove condizioni alle quali si può ritenere che un investimento contribuisca a obiettivi connessi alla*** sostenibilità ***o alla transizione o che integri considerazioni relative*** alla sostenibilità***) sarebbero più rigorose di quelle per l'attuale 80 % a norma degli orientamenti dell'ESMA. Infine offre un margine sufficiente per la copertura degli investimenti ed è allineata ad altri marchi di investimento internazionali, il che faciliterebbe la convergenza internazionale***. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di sostenibilità. I risultati di recenti valutazioni mostrano che non esiste un approccio valido in tutte le situazioni per definire nel dettaglio in che cosa dovrebbe consistere un contributo positivo a un obiettivo di sostenibilità o alla transizione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mercato attuale è caratterizzato da una grande varietà di attivi, strategie, obiettivi o fattori di sostenibilità. ***Un elenco finito di criteri dettagliati riguardanti il contributo limiterebbe eccessivamente***

raggiunta al più tardi alla scadenza di tale periodo. La soglia del ***50*** % ***riflette la grande varietà di classi di attività, strategie di investimento ed esposizioni geografiche coperte dal sistema di classificazione, comprese le gestioni multi-asset, i conti generali assicurativi e le strategie di investimento in attivi alternativi e privati, per le quali soglie più elevate risultano strutturalmente irraggiungibili, tenuto conto dell'attuale disponibilità dei dati e della non applicabilità degli obblighi di rendicontazione di*** sostenibilità ***dell'Unione agli emittenti di paesi terzi. Essa garantisce un margine sufficiente per la diversificazione, la copertura e l'allocazione della liquidità, assicurando al contempo che una chiara maggioranza degli investimenti di ciascun prodotto sia allineata all'asserzione relativa*** alla sostenibilità. ***La soglia è soggetta a revisione da parte della Commissione conformemente all'articolo 19, tenendo conto dei dati sui tassi di allineamento effettivamente conseguiti dai prodotti finanziari distribuiti nell'Unione***. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di sostenibilità. I risultati di recenti valutazioni mostrano che non esiste un approccio valido in tutte le situazioni per definire nel dettaglio in che cosa dovrebbe consistere un contributo positivo a un obiettivo di sostenibilità o alla transizione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mercato attuale è caratterizzato da una grande varietà di attivi, strategie, obiettivi o fattori di sostenibilità.

l'universo di investimenti e rischierebbe di ostacolare pratiche innovative. L'elenco dei possibili approcci dovrebbe invece mirare a individuare norme valide di sostenibilità esistenti e incoraggiarne l'uso. La soglia del 70 % dovrebbe servire a garantire livelli di contributo armonizzati anziché specificare nel dettaglio la natura del contributo per ciascuna categoria. Agli investitori finali dovrebbero essere fornite informazioni specifiche sull'approccio prescelto per il contributo. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero misurare il proprio contributo, la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità mediante opportuni indicatori connessi alla sostenibilità, che dovrebbero essere resi noti. A tal fine dovrebbe essere elaborato un elenco di indicatori a uso volontario. Tali indicatori dovrebbero basarsi sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione nonché sulle informazioni comunicate dalle società, garantendo, nella misura opportuna, la continuità con le attuali pratiche di mercato ai sensi del presente regolamento. In tal modo sarebbero incoraggiate l'armonizzazione e la comparabilità del modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari misurano e comunicano il proprio contributo a un obiettivo.

Or. en

Motivazione

La soglia del 70 % è empiricamente non realizzabile per mandati diversificati, multi-asset e assicurativi, alla luce dell'attuale disponibilità dei dati, della riduzione dell'ambito di applicazione della CSRD a seguito del pacchetto omnibus e della non applicabilità degli obblighi di rendicontazione della tassonomia dell'UE agli emittenti di paesi terzi. Una soglia del 50 %, combinata con l'obbligo di informativa della quota non conforme e con le esclusioni di categoria, garantisce un'adeguata integrità del mercato senza escludere strutturalmente strategie ESG credibili dal sistema di classificazione.

Emendamento 76
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per contribuire alla comparabilità e rafforzare l'integrità, una quota minima del 70 % degli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di ciascuna categoria dovrebbe essere conforme all'asserzione relativa alla sostenibilità, vale a dire l'obiettivo perseguito o le considerazioni relative alla sostenibilità applicate. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter ripartire liberamente il resto degli investimenti in base alle esigenze di diversificazione, di copertura o di liquidità. Gli investimenti restanti non dovrebbero essere in contraddizione con le asserzioni relative alla sostenibilità del prodotto finanziario. La piena attuazione di una strategia di investimento per un determinato prodotto finanziario può richiedere un certo periodo, in particolare nel caso degli attivi alternativi o privati. Tale periodo di tempo è comunicato nei documenti precontrattuali. La percentuale di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del prodotto potrebbe non essere raggiunta immediatamente durante il periodo preparatorio, ma dovrebbe essere raggiunta al più tardi alla scadenza di tale periodo. La soglia del 70 % rappresenterebbe un aumento dell'ambiziosità rispetto alla quota minima del 50 % di "investimenti sostenibili" che gli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi prevedono per i fondi la cui denominazione include un termine inerente alla sostenibilità. Si ritiene inoltre che tale soglia consenta la continuità con la regola sancita in tali orientamenti, secondo cui l'80 % degli investimenti deve essere conforme	(14) Per contribuire alla comparabilità e rafforzare l'integrità, una quota minima del 70 % degli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di ciascuna categoria dovrebbe essere conforme all'asserzione relativa alla sostenibilità, vale a dire l'obiettivo perseguito o le considerazioni relative alla sostenibilità applicate. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter ripartire liberamente il resto degli investimenti in base alle esigenze di diversificazione, di copertura o di liquidità. Gli investimenti restanti non dovrebbero essere in contraddizione con le asserzioni relative alla sostenibilità del prodotto finanziario. La piena attuazione di una strategia di investimento per un determinato prodotto finanziario può richiedere un certo periodo, in particolare nel caso degli attivi alternativi o privati. Tale periodo di tempo è comunicato nei documenti precontrattuali. La percentuale di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del prodotto potrebbe non essere raggiunta immediatamente durante il periodo preparatorio, ma dovrebbe essere raggiunta al più tardi alla scadenza di tale periodo. La soglia del 70 % rappresenterebbe un aumento dell'ambiziosità rispetto alla quota minima del 50 % di "investimenti sostenibili" che gli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi prevedono per i fondi la cui denominazione include un termine inerente alla sostenibilità. Si ritiene inoltre che tale soglia consenta la continuità con la regola sancita in tali orientamenti, secondo cui l'80 % degli investimenti deve essere conforme

all'asserzione relativa ai fattori ESG formulata nella denominazione del fondo, considerando che le condizioni per la soglia del 70 % (vale a dire le nuove condizioni alle quali si può ritenere che un investimento contribuisca a obiettivi connessi alla sostenibilità o alla transizione o che integri considerazioni relative alla sostenibilità) sarebbero più rigorose di quelle per l'attuale 80 % a norma degli orientamenti dell'ESMA. Infine offre un margine sufficiente per la copertura degli investimenti ed è allineata ad altri marchi di investimento internazionali, il che faciliterebbe la convergenza internazionale. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di sostenibilità. I risultati di recenti valutazioni mostrano che non esiste un approccio valido in tutte le situazioni per definire nel dettaglio in che cosa dovrebbe consistere un contributo positivo a un obiettivo di sostenibilità o alla transizione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mercato attuale è caratterizzato da una grande varietà di attivi, strategie, obiettivi o fattori di sostenibilità. Un elenco finito di criteri dettagliati riguardanti il contributo limiterebbe eccessivamente l'universo di investimenti e rischierebbe di ostacolare pratiche innovative. L'elenco dei possibili approcci dovrebbe invece mirare a individuare norme valide di sostenibilità esistenti e incoraggiarne l'uso. La soglia del 70 % dovrebbe servire a garantire livelli di contributo armonizzati anziché specificare nel dettaglio la natura del contributo per ciascuna categoria. Agli investitori finali dovrebbero essere fornite informazioni specifiche sull'approccio prescelto per il contributo. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero misurare il proprio contributo, la conformità alla strategia e i

all'asserzione relativa ai fattori ESG formulata nella denominazione del fondo, considerando che le condizioni per la soglia del 70 % (vale a dire le nuove condizioni alle quali si può ritenere che un investimento contribuisca a obiettivi connessi alla sostenibilità o alla transizione o che integri considerazioni relative alla sostenibilità) sarebbero più rigorose di quelle per l'attuale 80 % a norma degli orientamenti dell'ESMA. Infine offre un margine sufficiente per la copertura degli investimenti ed è allineata ad altri marchi di investimento internazionali, il che faciliterebbe la convergenza internazionale. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di sostenibilità. I risultati di recenti valutazioni mostrano che non esiste un approccio valido in tutte le situazioni per definire nel dettaglio in che cosa dovrebbe consistere un contributo positivo a un obiettivo di sostenibilità o alla transizione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mercato attuale è caratterizzato da una grande varietà di attivi, strategie, obiettivi o fattori di sostenibilità. Un elenco finito di criteri dettagliati riguardanti il contributo limiterebbe eccessivamente l'universo di investimenti e rischierebbe di ostacolare pratiche innovative. L'elenco dei possibili approcci dovrebbe invece mirare a individuare norme valide di sostenibilità esistenti e incoraggiarne l'uso. La soglia del 70 % dovrebbe servire a garantire livelli di contributo armonizzati anziché specificare nel dettaglio la natura del contributo per ciascuna categoria. Agli investitori finali dovrebbero essere fornite informazioni specifiche sull'approccio prescelto per il contributo. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero misurare il proprio contributo, la conformità alla strategia e i

progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità mediante opportuni indicatori connessi alla sostenibilità, che dovrebbero essere resi noti. A tal fine dovrebbe essere elaborato un elenco di indicatori a uso volontario. Tali indicatori dovrebbero basarsi sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione nonché sulle informazioni comunicate dalle società, garantendo, nella misura opportuna, la continuità con le attuali pratiche di mercato ai sensi del presente regolamento. In tal modo sarebbero incoraggiate l'armonizzazione e la comparabilità del modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari misurano e comunicano il proprio contributo a un obiettivo.

progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità mediante opportuni indicatori connessi alla sostenibilità, che dovrebbero essere resi noti. ***Ai fini della comunicazione dei principali effetti negativi, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter utilizzare, in tutto o in parte, adeguati indicatori di sostenibilità, compresi gli indicatori stabiliti a norma del presente regolamento, oppure un'altra metodologia trasparente che sia appropriata alla strategia di investimento del prodotto finanziario e che consenta agli investitori di comprendere tali effetti.*** A tal fine dovrebbe essere elaborato un elenco di indicatori a uso volontario. Tali indicatori dovrebbero basarsi sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione nonché sulle informazioni comunicate dalle società, garantendo, nella misura opportuna, la continuità con le attuali pratiche di mercato ai sensi del presente regolamento. In tal modo sarebbero incoraggiate l'armonizzazione e la comparabilità del modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari misurano e comunicano il proprio contributo a un obiettivo.

Or. en

Emendamento 77
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per contribuire alla comparabilità e rafforzare l'integrità, una quota minima ***del 70*** % degli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di ciascuna categoria	(14) Per contribuire alla comparabilità e rafforzare l'integrità, una quota minima ***dell'80*** % degli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di ciascuna categoria

dovrebbe essere conforme all'asserzione relativa alla sostenibilità, vale a dire l'obiettivo perseguito o le considerazioni relative alla sostenibilità applicate. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter ripartire liberamente il resto degli investimenti in base alle esigenze di diversificazione, di copertura o di liquidità. Gli investimenti restanti non dovrebbero essere in contraddizione con le asserzioni relative alla sostenibilità del prodotto finanziario. La piena attuazione di una strategia di investimento per un determinato prodotto finanziario può richiedere un certo periodo, in particolare nel caso degli attivi alternativi o privati. Tale periodo di tempo è comunicato nei documenti precontrattuali. La percentuale di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del prodotto potrebbe non essere raggiunta immediatamente durante il periodo preparatorio, ma dovrebbe essere raggiunta al più tardi alla scadenza di tale periodo. La soglia ***del 70*** % rappresenterebbe un aumento dell'ambiziosità rispetto alla quota minima del 50 % di "investimenti sostenibili" che gli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi prevedono per i fondi la cui denominazione include un termine inerente alla sostenibilità. Si ritiene inoltre che tale soglia consenta la continuità con la regola sancita in tali orientamenti, secondo cui l'80 % degli investimenti deve essere conforme all'asserzione relativa ai fattori ESG formulata nella denominazione del fondo***, considerando che le condizioni per la soglia del 70 % (vale a dire le nuove condizioni alle quali si può ritenere che un investimento contribuisca a obiettivi connessi alla sostenibilità o alla transizione o che integri considerazioni relative alla sostenibilità) sarebbero più rigorose di quelle per l'attuale 80 % a norma degli orientamenti dell'ESMA***. Infine offre un margine sufficiente per la copertura degli investimenti ed è allineata ad altri marchi di investimento

dovrebbe essere conforme all'asserzione relativa alla sostenibilità, vale a dire l'obiettivo perseguito o le considerazioni relative alla sostenibilità applicate. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter ripartire liberamente il resto degli investimenti in base alle esigenze di diversificazione, di copertura o di liquidità. Gli investimenti restanti non dovrebbero essere in contraddizione con le asserzioni relative alla sostenibilità del prodotto finanziario. La piena attuazione di una strategia di investimento per un determinato prodotto finanziario può richiedere un certo periodo, in particolare nel caso degli attivi alternativi o privati. Tale periodo di tempo è comunicato nei documenti precontrattuali. La percentuale di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del prodotto potrebbe non essere raggiunta immediatamente durante il periodo preparatorio, ma dovrebbe essere raggiunta al più tardi alla scadenza di tale periodo. La soglia ***dell'80*** % rappresenterebbe un aumento dell'ambiziosità rispetto alla quota minima del 50 % di "investimenti sostenibili" che gli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi prevedono per i fondi la cui denominazione include un termine inerente alla sostenibilità. Si ritiene inoltre che tale soglia consenta la continuità con la regola sancita in tali orientamenti, secondo cui l'80 % degli investimenti deve essere conforme all'asserzione relativa ai fattori ESG formulata nella denominazione del fondo. Infine offre un margine sufficiente per la copertura degli investimenti ed è allineata ad altri marchi di investimento internazionali, il che faciliterebbe la convergenza internazionale. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di

internazionali, il che faciliterebbe la convergenza internazionale. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di sostenibilità. I risultati di recenti valutazioni mostrano che non esiste un approccio valido in tutte le situazioni per definire nel dettaglio in che cosa dovrebbe consistere un contributo positivo a un obiettivo di sostenibilità o alla transizione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mercato attuale è caratterizzato da una grande varietà di attivi, strategie, obiettivi o fattori di sostenibilità. Un elenco finito di criteri dettagliati riguardanti il contributo limiterebbe eccessivamente l'universo di investimenti e rischierebbe di ostacolare pratiche innovative. L'elenco dei possibili approcci dovrebbe invece mirare a individuare norme valide di sostenibilità esistenti e incoraggiarne l'uso. La soglia del 70 % dovrebbe servire a garantire livelli di contributo armonizzati anziché specificare nel dettaglio la natura del contributo per ciascuna categoria. Agli investitori finali dovrebbero essere fornite informazioni specifiche sull'approccio prescelto per il contributo. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero misurare il proprio contributo, la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità mediante opportuni indicatori connessi alla sostenibilità, che dovrebbero essere resi noti. A tal fine dovrebbe essere elaborato un elenco di indicatori ***a uso volontario***. Tali indicatori dovrebbero basarsi sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione nonché sulle informazioni comunicate dalle società, garantendo, nella misura opportuna, la continuità con le

internazionali, il che faciliterebbe la convergenza internazionale. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di sostenibilità. I risultati di recenti valutazioni mostrano che non esiste un approccio valido in tutte le situazioni per definire nel dettaglio in che cosa dovrebbe consistere un contributo positivo a un obiettivo di sostenibilità o alla transizione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mercato attuale è caratterizzato da una grande varietà di attivi, strategie, obiettivi o fattori di sostenibilità. Un elenco finito di criteri dettagliati riguardanti il contributo limiterebbe eccessivamente l'universo di investimenti e rischierebbe di ostacolare pratiche innovative. L'elenco dei possibili approcci dovrebbe invece mirare a individuare norme valide di sostenibilità esistenti e incoraggiarne l'uso. La soglia del 70 % dovrebbe servire a garantire livelli di contributo armonizzati anziché specificare nel dettaglio la natura del contributo per ciascuna categoria. Agli investitori finali dovrebbero essere fornite informazioni specifiche sull'approccio prescelto per il contributo. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero misurare il proprio contributo, la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità mediante opportuni indicatori connessi alla sostenibilità, che dovrebbero essere resi noti. A tal fine dovrebbe essere elaborato un elenco di ***informative obbligatorie sui principali effetti negativi, al fine di consentire la comparabilità tra i prodotti finanziari, integrato da un elenco di*** indicatori ***materiali***. Tali indicatori dovrebbero basarsi sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione nonché sulle informazioni comunicate dalle società, garantendo, nella misura opportuna, la continuità con le attuali pratiche di mercato ai sensi del presente regolamento. In tal modo sarebbero incoraggiate l'armonizzazione e la comparabilità del modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari misurano e comunicano il

attuali pratiche di mercato ai sensi del presente regolamento. In tal modo sarebbero incoraggiate l'armonizzazione e la comparabilità del modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari misurano e comunicano il proprio contributo a un obiettivo.

proprio contributo a un obiettivo.

Or. en

Emendamento 78
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per contribuire alla comparabilità e rafforzare l'integrità, una quota minima del 70 % degli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di ciascuna categoria dovrebbe essere conforme all'asserzione relativa alla sostenibilità, vale a dire l'obiettivo perseguito o le considerazioni relative alla sostenibilità applicate. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter ripartire liberamente il resto degli investimenti in base alle esigenze di diversificazione, di copertura o di liquidità***. Gli investimenti restanti non dovrebbero essere in contraddizione con le asserzioni relative alla sostenibilità del prodotto finanziario***. La piena attuazione di una strategia di investimento per un determinato prodotto finanziario può richiedere un certo periodo, in particolare nel caso degli attivi alternativi o privati. Tale periodo di tempo è comunicato nei documenti precontrattuali. La percentuale di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del prodotto potrebbe non essere raggiunta immediatamente durante il periodo preparatorio, ma dovrebbe essere raggiunta al più tardi alla scadenza di tale periodo. La soglia del 70 % rappresenterebbe un aumento	(14) Per contribuire alla comparabilità e rafforzare l'integrità, una quota minima del 70 % degli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di ciascuna categoria dovrebbe essere conforme all'asserzione relativa alla sostenibilità, vale a dire l'obiettivo perseguito o le considerazioni relative alla sostenibilità applicate. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter ripartire liberamente il resto degli investimenti in base alle esigenze di diversificazione, di copertura o di liquidità. La piena attuazione di una strategia di investimento per un determinato prodotto finanziario può richiedere un certo periodo, in particolare nel caso degli attivi alternativi o privati. Tale periodo di tempo è comunicato nei documenti precontrattuali. La percentuale di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del prodotto potrebbe non essere raggiunta immediatamente durante il periodo preparatorio, ma dovrebbe essere raggiunta al più tardi alla scadenza di tale periodo. La soglia del 70 % rappresenterebbe un aumento dell'ambiziosità rispetto alla quota minima del 50 % di "investimenti sostenibili" che gli orientamenti dell'ESMA sulle

dell'ambiziosità rispetto alla quota minima del 50 % di "investimenti sostenibili" che gli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi prevedono per i fondi la cui denominazione include un termine inerente alla sostenibilità. Si ritiene inoltre che tale soglia consenta la continuità con la regola sancita in tali orientamenti, secondo cui l'80 % degli investimenti deve essere conforme all'asserzione relativa ai fattori ESG formulata nella denominazione del fondo, considerando che le condizioni per la soglia del 70 % (vale a dire le nuove condizioni alle quali si può ritenere che un investimento contribuisca a obiettivi connessi alla sostenibilità o alla transizione o che integri considerazioni relative alla sostenibilità) sarebbero più rigorose di quelle per l'attuale 80 % a norma degli orientamenti dell'ESMA. Infine offre un margine sufficiente per la copertura degli investimenti ed è allineata ad altri marchi di investimento internazionali, il che faciliterebbe la convergenza internazionale. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di sostenibilità. I risultati di recenti valutazioni mostrano che non esiste un approccio valido in tutte le situazioni per definire nel dettaglio in che cosa dovrebbe consistere un contributo positivo a un obiettivo di sostenibilità o alla transizione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mercato attuale è caratterizzato da una grande varietà di attivi, strategie, obiettivi o fattori di sostenibilità. Un elenco finito di criteri dettagliati riguardanti il contributo limiterebbe eccessivamente l'universo di investimenti e rischierebbe di ostacolare pratiche innovative. L'elenco dei possibili approcci dovrebbe invece mirare a individuare norme valide di sostenibilità

denominazioni dei fondi prevedono per i fondi la cui denominazione include un termine inerente alla sostenibilità. Si ritiene inoltre che tale soglia consenta la continuità con la regola sancita in tali orientamenti, secondo cui l'80 % degli investimenti deve essere conforme all'asserzione relativa ai fattori ESG formulata nella denominazione del fondo, considerando che le condizioni per la soglia del 70 % (vale a dire le nuove condizioni alle quali si può ritenere che un investimento contribuisca a obiettivi connessi alla sostenibilità o alla transizione o che integri considerazioni relative alla sostenibilità) sarebbero più rigorose di quelle per l'attuale 80 % a norma degli orientamenti dell'ESMA. Infine offre un margine sufficiente per la copertura degli investimenti ed è allineata ad altri marchi di investimento internazionali, il che faciliterebbe la convergenza internazionale. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di sostenibilità. I risultati di recenti valutazioni mostrano che non esiste un approccio valido in tutte le situazioni per definire nel dettaglio in che cosa dovrebbe consistere un contributo positivo a un obiettivo di sostenibilità o alla transizione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mercato attuale è caratterizzato da una grande varietà di attivi, strategie, obiettivi o fattori di sostenibilità. Un elenco finito di criteri dettagliati riguardanti il contributo limiterebbe eccessivamente l'universo di investimenti e rischierebbe di ostacolare pratiche innovative. L'elenco dei possibili approcci dovrebbe invece mirare a individuare norme valide di sostenibilità esistenti e incoraggiarne l'uso. La soglia del 70 % dovrebbe servire a garantire livelli di contributo armonizzati anziché specificare

esistenti e incoraggiarne l'uso. La soglia del 70 % dovrebbe servire a garantire livelli di contributo armonizzati anziché specificare nel dettaglio la natura del contributo per ciascuna categoria. Agli investitori finali dovrebbero essere fornite informazioni specifiche sull'approccio prescelto per il contributo. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero misurare il proprio contributo, la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità mediante opportuni indicatori connessi alla sostenibilità, che dovrebbero essere resi noti. A tal fine dovrebbe essere elaborato un elenco di indicatori a uso volontario. Tali indicatori dovrebbero basarsi sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione nonché sulle informazioni comunicate dalle società, garantendo, nella misura opportuna, la continuità con le attuali pratiche di mercato ai sensi del presente regolamento. In tal modo sarebbero incoraggiate l'armonizzazione e la comparabilità del modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari misurano e comunicano il proprio contributo a un obiettivo.

nel dettaglio la natura del contributo per ciascuna categoria. Agli investitori finali dovrebbero essere fornite informazioni specifiche sull'approccio prescelto per il contributo. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero misurare il proprio contributo, la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità mediante opportuni indicatori connessi alla sostenibilità, che dovrebbero essere resi noti. A tal fine dovrebbe essere elaborato un elenco di indicatori a uso volontario. Tali indicatori dovrebbero basarsi sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione nonché sulle informazioni comunicate dalle società, garantendo, nella misura opportuna, la continuità con le attuali pratiche di mercato ai sensi del presente regolamento. In tal modo sarebbero incoraggiate l'armonizzazione e la comparabilità del modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari misurano e comunicano il proprio contributo a un obiettivo.

Or. en

Emendamento 79
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Per contribuire alla comparabilità e rafforzare l'integrità, una quota minima del 70 % degli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di ciascuna categoria dovrebbe essere

conforme all'asserzione relativa alla sostenibilità, vale a dire l'obiettivo perseguito o le considerazioni relative alla sostenibilità applicate. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter ripartire liberamente il resto degli investimenti in base alle esigenze di diversificazione, di copertura o di liquidità. Gli investimenti restanti non dovrebbero essere in contraddizione con le asserzioni relative alla sostenibilità del prodotto finanziario. La piena attuazione di una strategia di investimento per un determinato prodotto finanziario può richiedere un certo periodo, in particolare nel caso degli attivi alternativi o privati. Tale periodo di tempo è comunicato nei documenti precontrattuali. La percentuale di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del prodotto potrebbe non essere raggiunta immediatamente durante il periodo preparatorio, ma dovrebbe essere raggiunta al più tardi alla scadenza di tale periodo. La soglia del 70 % rappresenterebbe un aumento dell'ambiziosità rispetto alla quota minima del 50 % di "investimenti sostenibili" che gli orientamenti dell'ESMA sulla denominazione dei fondi prevedono per i fondi la cui denominazione include un termine inerente alla sostenibilità. Si ritiene inoltre che tale soglia consenta la continuità con la regola sancita in tali orientamenti, secondo cui l'80 % degli investimenti deve essere conforme all'asserzione relativa ai fattori ESG formulata nella denominazione del fondo, considerando che le condizioni per la soglia del 70 % (vale a dire le nuove condizioni alle quali si può ritenere che un investimento contribuisca a obiettivi connessi alla sostenibilità o alla transizione o che integri considerazioni relative alla sostenibilità) sarebbero più rigorose di quelle per l'attuale 80 % a norma degli orientamenti dell'ESMA. Infine offre un margine sufficiente per la copertura degli investimenti ed è allineata

ad altri marchi di investimento internazionali, il che faciliterebbe la convergenza internazionale. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di sostenibilità. I risultati di recenti valutazioni mostrano che non esiste un approccio valido in tutte le situazioni per definire nel dettaglio in che cosa dovrebbe consistere un contributo positivo a un obiettivo di sostenibilità o alla transizione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mercato attuale è caratterizzato da una grande varietà di attivi, strategie, obiettivi o fattori di sostenibilità. Un elenco finito di criteri dettagliati riguardanti il contributo limiterebbe eccessivamente l'universo di investimenti e rischierebbe di ostacolare pratiche innovative. L'elenco dei possibili approcci dovrebbe invece mirare a individuare norme valide di sostenibilità esistenti e incoraggiarne l'uso. La soglia del 70 % dovrebbe servire a garantire livelli di contributo armonizzati anziché specificare nel dettaglio la natura del contributo per ciascuna categoria. Agli investitori finali dovrebbero essere fornite informazioni specifiche sull'approccio prescelto per il contributo. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero misurare il proprio contributo, la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità mediante opportuni indicatori connessi alla sostenibilità, che dovrebbero essere resi noti. A tal fine dovrebbero essere elaborati indicatori. Tali indicatori dovrebbero basarsi sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione nonché sulle informazioni

comunicate dalle società, garantendo, nella misura opportuna, la continuità con le attuali pratiche di mercato ai sensi del presente regolamento. In tal modo sarebbero incoraggiate l'armonizzazione e la comparabilità del modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari misurano e comunicano il proprio contributo a un obiettivo.

Or. en

Emendamento 80
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) I partecipanti ai mercati finanziari, quali gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) e i fondi di investimento alternativi, sono spesso tenuti dai quadri prudenziali, dai principi di congruenza tra attività e passività o da sane pratiche di gestione del portafoglio a detenere una quota significativa delle proprie attività a fini di tesoreria, copertura o gestione della liquidità. Tali attività comprendono la liquidità, le disponibilità liquide equivalenti, i fondi del mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati. L'inclusione di tali attività liquide strutturali e spesso obbligatorie nel calcolo delle soglie minime di sostenibilità creerebbe una penalizzazione matematica ingiustificata che non riflette l'effettiva ambizione di sostenibilità del prodotto finanziario. La valutazione effettiva della conformità di un prodotto finanziario alla soglia del 70 % dovrebbe basarsi sugli investimenti effettivi e attivi effettuati nell'economia reale. Pertanto, al fine di garantire che la soglia misuri accuratamente l'effettivo sforzo di transizione o di investimento

sostenibile, gli attivi detenuti esclusivamente a fini di gestione della liquidità e di copertura dovrebbero essere completamente esclusi sia dal numeratore sia dal denominatore nel calcolo della quota di investimenti per le categorie di transizione e di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 81
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) La percentuale minima di investimenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 dovrebbe essere calcolata rispetto al portafoglio di investimento netto del prodotto finanziario. Gli investimenti detenuti a fini di gestione della liquidità, gli strumenti detenuti a fini di copertura e gli investimenti in strumenti di debito sovrano con finalità generali emessi dai governi centrali o dalle banche centrali dovrebbero essere esclusi integralmente sia dal numeratore sia dal denominatore di tale calcolo. Includere tali investimenti nel denominatore escludendoli al contempo dal numeratore comporterebbe un incremento artificiale del rapporto effettivamente richiesto rispetto alla soglia dichiarata, compromettendo l'integrità del sistema di classificazione e creando ostacoli ingiustificati alla partecipazione per un'ampia gamma di strategie di investimento e classi di attivi.

Or. en

Motivazione

La proposta non definisce il denominatore del calcolo della soglia. La liquidità obbligatoria, gli strumenti di copertura e il debito sovrano non possono essere inclusi nel numeratore, ma,

se inclusi nel denominatore, ne gonfiano il valore, innalzando il rapporto effettivamente richiesto oltre la soglia stabilita. Il presente considerando stabilisce il principio del portafoglio netto a livello 1.

Emendamento 82
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Dopo aver effettuato l'investimento, le successive modifiche che comportano che un investimento non soddisfi più i requisiti di ammissibilità della categoria di prodotto corrispondente e sfuggano al controllo del partecipante ai mercati finanziari non dovrebbero comportare una violazione della soglia del 70 %, ma dovrebbero essere segnalate agli investitori come inadempimenti passivi. Ciò dovrebbe valere anche per i prodotti finanziari che investono in attività illiquide.

Or. es

Emendamento 83
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I criteri per queste categorie dovrebbero inoltre semplificare le modalità con cui i prodotti finanziari che oggi utilizzano la definizione di investimento sostenibile sono tenuti a gestire i principali effetti negativi sugli obiettivi ambientali o sociali. L'approccio odierno impone ai partecipanti ai mercati finanziari di	(15) I criteri per queste categorie dovrebbero inoltre semplificare le modalità con cui i prodotti finanziari che oggi utilizzano la definizione di investimento sostenibile sono tenuti a gestire i principali effetti negativi sugli obiettivi ambientali o sociali. L'approccio odierno impone ai partecipanti ai mercati finanziari di

prendere in considerazione gli indicatori dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, attualmente stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione[29]. I riscontri dei portatori di interessi sottolineano che non ne è scaturito un meccanismo solido o comparabile per garantire che non sia arrecato alcun danno. Pertanto l'approccio attuale dovrebbe essere sostituito dall'obbligo per i partecipanti ai mercati finanziari di applicare una serie comune di esclusioni chiare, che contemplino le pratiche e i settori comunemente ritenuti più dannosi, e di individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità. Dovrebbero essere considerati, se del caso, gli effetti negativi sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, sull'adattamento ai cambiamenti climatici, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle acque e delle risorse marine, sulla transizione verso un'economia circolare, sulla prevenzione e sulla riduzione dell'inquinamento nonché sulla protezione e sul ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero inoltre rendere noti eventuali interventi intrapresi per fare fronte ai principali effetti negativi individuati. Nel contesto specifico del presente quadro, ciò assicurerebbe un approccio comparabile e chiaro teso a garantire che non sia arrecato alcun danno. Tale approccio è stato ritenuto efficace e valido nell'ambito dell'attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione. Le esclusioni dovrebbero inoltre garantire, nella misura del possibile, la continuità con il quadro normativo vigente, comprese le esclusioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione e negli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi, e dovrebbero basarsi sui dati messi a disposizione dalle imprese beneficiarie degli investimenti o sui dati che possono ragionevolmente essere stimati dai

prendere in considerazione gli indicatori dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, attualmente stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione[29]. I riscontri dei portatori di interessi sottolineano che non ne è scaturito un meccanismo solido o comparabile per garantire che non sia arrecato alcun danno. Pertanto l'approccio attuale dovrebbe essere sostituito dall'obbligo per i partecipanti ai mercati finanziari di applicare una serie comune di esclusioni chiare, che contemplino le pratiche e i settori comunemente ritenuti più dannosi, e di individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità. Dovrebbero essere considerati, se del caso, gli effetti negativi sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, sull'adattamento ai cambiamenti climatici, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle acque e delle risorse marine, sulla transizione verso un'economia circolare, sulla prevenzione e sulla riduzione dell'inquinamento nonché sulla protezione e sul ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero inoltre rendere noti eventuali interventi intrapresi per fare fronte ai principali effetti negativi individuati. Nel contesto specifico del presente quadro, ciò assicurerebbe un approccio comparabile e chiaro teso a garantire che non sia arrecato alcun danno. Tale approccio è stato ritenuto efficace e valido nell'ambito dell'attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione. Le esclusioni dovrebbero inoltre garantire, nella misura del possibile, la continuità con il quadro normativo vigente, comprese le esclusioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione e negli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi, e dovrebbero basarsi sui dati messi a disposizione dalle imprese beneficiarie degli investimenti o sui dati che possono ragionevolmente essere stimati dai

partecipanti ai mercati finanziari. Tali esclusioni dovrebbero riflettere gli obiettivi ambientali e sociali concordati a livello politico.

partecipanti ai mercati finanziari. Tali esclusioni dovrebbero riflettere gli obiettivi ambientali e sociali concordati a livello politico. ***Per garantire l'interoperabilità, i partecipanti ai mercati finanziari possono attestare il rispetto di tali esclusioni facendo riferimento a norme internazionali ampiamente riconosciute, tra cui i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali ivi citate, nonché a quadri internazionali equivalenti quali le norme di prestazione della Società finanziaria internazionale (IFC), le linee guida della Banca mondiale in materia di integrità e conformità e il quadro di sviluppo della governance societaria della IFC.***

---

[29] Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 332 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288/oj).

[29] Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 332 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288/oj).

Or. en

Emendamento 84
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del	(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del

regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio***[30]***, investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. ***Questa*** categoria ***dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, dando comunque*** agli investitori ***la possibilità di investire in società i cui sforzi di*** transizione ***muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento sufficiente con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero***

regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. ***I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti rientranti nella*** categoria ***"Transizione" dovrebbero rimanere liberi di applicare qualsiasi esclusione ritengano appropriata alla propria strategia di investimento e di comunicarle*** agli investitori***. L'integrità della categoria "***Transizione***" è garantita attraverso la soglia di contributo di cui al paragrafo 1, lettera a)***. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui

comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818[31], la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

---

[30] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/... che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) (dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati).

Motivazione

I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti rientranti nella categoria "Transizione" restano liberi di applicare le esclusioni che ritengono appropriate alla loro strategia di investimento e di comunicarle agli investitori. L'integrità della categoria "Transizione" è garantita dalla soglia di contributo di cui al paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 85
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla	(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla

transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in

transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in

società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento ***sufficiente*** con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818[31], la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ***destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite***. ***Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.***

[30] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI:

società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818[31], la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

[30] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] Regolamento delegato (UE).../... della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) (dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati).

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] Regolamento delegato (UE).../... della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) (dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati).

Or. it

Emendamento 86
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi	(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a ***incoraggiare e*** sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono ***in altro modo***. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi

verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per

verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per

l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento sufficiente con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818[31], la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti ***legati agli oli o ai*** gas combustibili ***e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al*** carbon fossile o ***alla*** lignite a fini di generazione di energia***,*** o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento sufficiente con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818[31], la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti ***per la prospezione, l'estrazione, la distribuzione, la raffinazione o lo sfruttamento di carbon fossile o lignite, oli combustibili o*** gas combustibili, ***nonché le imprese che utilizzano*** carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività***, con scadenze precise e misurabili***. ***Le società che ottengono ricavi dalla prospezione, dall'estrazione o dalla raffinazione di oli combustibili o gas combustibili dovrebbero essere escluse, salvo che dimostrino uno spostamento della spesa credibile in conto capitale verso attività a sostegno della transizione, in particolare attività allineate alla tassonomia, e dispongano di una strategia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 e ambito 2 con scadenze precise e misurabili***. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione"

dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

[30] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/... che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) (dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati).

[30] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/... che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) (dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati).

Or. en

Emendamento 87
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di	(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di

"investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio***[30]***, investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo

"investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili***, quali i piani di cui al regolamento (UE) 2013/34,*** o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla

significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento sufficiente con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818***31***, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano

transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento sufficiente con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre, analogamente ai prodotti

nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

---

*[30] **Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).***

*[31] **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/... che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) (dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati).***

Or. en

Motivazione

Tale emendamento rafforza il legame tra il piano di transizione credibile e i piani di cui alla CSRD.

Emendamento 88
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari	(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari

che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa

che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa

categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento sufficiente con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818[31], la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi ***del Global Compact*** delle Nazioni Unite ***(UNGC)*** o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, il carbon

categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento sufficiente con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818[31], la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi ***guida*** delle Nazioni Unite ***su imprese e diritti umani (UNGP)*** o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese

fossile e la lignite. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

multinazionali, il carbon fossile e la lignite. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

---

[30] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/... che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) (dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati).

[30] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/... che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) (dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati).

Or. en

Emendamento 89
Martin Günther

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*

(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri

(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri

attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento sufficiente con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818[31], la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi ***del Global Compact*** delle Nazioni Unite ***(UNGC)*** o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e

attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento sufficiente con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi ***guida*** delle Nazioni Unite ***su imprese e diritti umani*** o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici

lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

(OCSE) destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

---

[30] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/... che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) (dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati).

[30] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/... che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) (dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati).

Or. en

Emendamento 90
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del	(16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del

regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento sufficiente con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818[31], ***la coltivazione e*** la produzione di tabacco, le violazioni dei

regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento sufficiente con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818[31], la produzione di tabacco, le violazioni dei principi del Global Compact

principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	delle Nazioni Unite (UNGC) o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.
[30] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).	[30] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).
[31] REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/... che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) (dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati).	[31] REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/... che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) (dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati).

Or. en

Emendamento 91
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) L'obiettivo della categoria "Transizione", volto a promuovere la transizione delle imprese, delle attività economiche o di altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, ovvero che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale, sarà perseguito nel modo più efficace mediante criteri che preservino i segnali di investimento nella transizione verso l'energia pulita. A tal fine, i criteri di esclusione della categoria di transizione dovrebbero attuare il principio dell'esclusione dei progetti non compatibili con la transizione e non delle imprese che li realizzano. Questo principio eviterà il rischio di disincentivare gli investimenti necessari alle imprese che stanno intraprendendo la transizione o che vi sono già impegnate.

Or. en

Emendamento 92
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Le strategie di impegno in materia di sostenibilità possono costituire un approccio pertinente qualora un prodotto finanziario vi faccia ricorso per soddisfare i requisiti della categoria applicabile. I partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbero essere tenuti a perseguire, a comunicare o a spiegare l'assenza di tali strategie qualora il prodotto finanziario soddisfi tali requisiti attraverso altri approcci di investimento.

Or. en

Emendamento 93
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) Nel regolamento delegato (UE) 2022/1288, tra gli indicatori applicabili agli investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti, l'indicatore 14 dei principali effetti negativi (PAI) "Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)" dovrebbe essere rinominato "Esposizione ad armi vietate (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)". Ciò al fine di garantire l'allineamento e la coerenza tra la legislazione dell'Unione europea e il concetto di armi vietate, introdotto dal regolamento delegato (UE) 2025/1775, nell'ambito del pacchetto omnibus sulla prontezza alla difesa.

Or. en

Emendamento 94
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La categoria "ESG base" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle	(17) La categoria "ESG base" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle

consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità ***o*** di transizione, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, in linea con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano termini ESG, esclusi i termini relativi alla "sostenibilità" o all'"impatto". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi ***dell'UNGC*** o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite.

consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità***,*** di transizione ***o di impatto***, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, in linea con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano termini ESG, esclusi i termini relativi alla "sostenibilità" o all'"impatto". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi ***guida delle Nazioni Unite (UNGP)*** o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite.

Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Tali prodotti dovrebbero inoltre individuare e comunicare i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità, nonché illustrare eventuali azioni intraprese per affrontare tali effetti.

Or. en

Emendamento 95
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La categoria "ESG base" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di	(17) La categoria "ESG base" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di

investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità o di transizione, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, in linea con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano termini ESG, esclusi i termini relativi alla "sostenibilità" o all'"impatto". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi dell'UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite.	investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità o di transizione, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, in linea con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano termini ESG, esclusi i termini relativi alla "sostenibilità" o all'"impatto". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi dell'UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite. ***I prodotti finanziari rientranti nella categoria "ESG base" dovrebbero rimanere soggetti a requisiti proporzionati e non dovrebbero essere tenuti, quale condizione per tale categoria, a individuare e comunicare i principali effetti negativi dei loro investimenti sui fattori di sostenibilità né a illustrare le azioni intraprese in relazione a tali effetti.***

Or. en

Emendamento 96
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La categoria "ESG base" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità o di transizione, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. ***Questa*** categoria ***dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, in linea con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano termini ESG, esclusi i termini relativi alla "sostenibilità" o all'"impatto". Le esclusioni dovrebbero***	(17) La categoria "ESG base" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità o di transizione, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. ***I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti rientranti nella*** categoria ***"ESG base" dovrebbero rimanere liberi di applicare qualsiasi esclusione ritengano appropriata alla propria strategia di investimento e di comunicarla agli investitori. L'integrità della categoria "ESG base" è garantita attraverso la soglia di integrazione di cui al paragrafo 1, lettera a)***.

comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi dell'UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite.

Or. en

Emendamento 97
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La categoria "ESG ***base***" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di	(17) La categoria "***integrazione*** ESG" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di

investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità o di transizione, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, in linea con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano termini ESG, esclusi i termini relativi alla "sostenibilità" o all'"impatto". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi dell'UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite.	investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità o di transizione, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, in linea con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano termini ESG, esclusi i termini relativi alla "sostenibilità" o all'"impatto". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi dell'UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite.

Or. en

Motivazione

Rinominare la categoria da "ESG base" a "integrazione ESG" sostituisce un'etichetta commercialmente non sostenibile e potenzialmente denigratoria con il termine standard del settore, consolidato a livello globale, per tale pratica. Tale modifica garantisce che la categoria rifletta accuratamente l'integrazione professionale e sistematica dei rischi per la sostenibilità nell'analisi finanziaria tradizionale, senza creare svantaggi reputazionali indesiderati per i fabbricanti di prodotti.

Emendamento 98
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La categoria "ESG base" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui	(17) La categoria "ESG base" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui

strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità o di transizione, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, in linea con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano termini ESG, esclusi i termini relativi alla "sostenibilità" o all'"impatto". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi dell'UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinate alle

strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità o di transizione, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, in linea con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano termini ESG, esclusi i termini relativi alla "sostenibilità" o all'"impatto". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi dell'UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinate alle

imprese multinazionali***, il carbon fossile e la lignite***.	imprese multinazionali.

Or. it

Emendamento 99
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La categoria "ESG base" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità o di transizione, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati	(17) La categoria "ESG base" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità o di transizione, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati

positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, in linea con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano termini ESG, esclusi i termini relativi alla "sostenibilità" o all'"impatto". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, ***la coltivazione e*** la produzione di tabacco, le violazioni dei principi dell'UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite.

positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, in linea con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano termini ESG, esclusi i termini relativi alla "sostenibilità" o all'"impatto". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la produzione di tabacco, le violazioni dei principi dell'UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite.

Or. en

Emendamento 100
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La categoria "Sostenibilità" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che investono in imprese, attivi o attività sostenibili o che perseguono obiettivi ambientali e/o sociali o vi apportano un contributo positivo. In questa categoria dovrebbero rientrare i prodotti finanziari con un livello elevato di ambiziosità in tal senso, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che riproducono indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio***[32]*** o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento, investimenti in attività	(18) La categoria "Sostenibilità" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che investono in imprese, attivi o attività sostenibili o che perseguono obiettivi ambientali e/o sociali o vi apportano un contributo positivo. In questa categoria dovrebbero rientrare i prodotti finanziari con un livello elevato di ambiziosità in tal senso, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che riproducono indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento, investimenti in attività

economiche sostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852, investimenti in strumenti emessi a norma del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio***33*** e investimenti in relazione a operazioni che beneficiano di una garanzia di bilancio dell'Unione o di strumenti finanziari nell'ambito di programmi dell'Unione che perseguono obiettivi ambientali o sociali. Di conseguenza le esclusioni per i prodotti finanziari appartenenti a questa categoria dovrebbero essere di più ampia portata più rispetto a quelle per le altre due categorie e contemplare anche le attività la cui catena del valore è associata ai combustibili fossili, compresa la relativa espansione. Nella fattispecie le esclusioni dovrebbero corrispondere a quelle delle categorie "Transizione" e "ESG base", con l'aggiunta delle attività legate agli oli combustibili, ai gas combustibili e alla produzione di energia elettrica con un'intensità di gas a effetto serra superiore a 100 g CO2eq/kWh***. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività***. Inoltre i prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte. Quest'obbligo integrerebbe le esclusioni binarie comuni e garantirebbe che eventuali altri principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità siano individuati, resi noti e potenzialmente affrontati. Ciò assicurerebbe trasparenza e accuratezza nella comunicazione degli effetti negativi, consentendo agli investitori finali di comprendere i danni che i prodotti potrebbero arrecare e offrendo nel contempo maggiore chiarezza giuridica su

economiche sostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852, investimenti in strumenti emessi a norma del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio e investimenti in relazione a operazioni che beneficiano di una garanzia di bilancio dell'Unione o di strumenti finanziari nell'ambito di programmi dell'Unione che perseguono obiettivi ambientali o sociali. Di conseguenza le esclusioni per i prodotti finanziari appartenenti a questa categoria dovrebbero essere di più ampia portata più rispetto a quelle per le altre due categorie e contemplare anche le attività la cui catena del valore è associata ai combustibili fossili, compresa la relativa espansione. Nella fattispecie le esclusioni dovrebbero corrispondere a quelle delle categorie "Transizione" e "ESG base", con l'aggiunta delle attività legate agli oli combustibili, ai gas combustibili e alla produzione di energia elettrica con un'intensità di gas a effetto serra superiore a 100 g CO2eq/kWh. Inoltre i prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte. Quest'obbligo integrerebbe le esclusioni binarie comuni e garantirebbe che eventuali altri principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità siano individuati, resi noti e potenzialmente affrontati. Ciò assicurerebbe trasparenza e accuratezza nella comunicazione degli effetti negativi, consentendo agli investitori finali di comprendere i danni che i prodotti potrebbero arrecare e offrendo nel contempo maggiore chiarezza giuridica su quanto richiesto ai partecipanti ai mercati finanziari rispetto all'attuale principio della "considerazione" di indicatori dei principali effetti negativi. È opportuno elaborare indicatori basati sugli attuali indicatori dei principali effetti negativi di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1888 della Commissione e al regolamento

quanto richiesto ai partecipanti ai mercati finanziari rispetto all'attuale principio della "considerazione" di indicatori dei principali effetti negativi. È opportuno elaborare indicatori basati sugli attuali indicatori dei principali effetti negativi di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1888 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, che i partecipanti dei mercati finanziari possono usare su base volontaria per individuare e comunicare i principali effetti negativi. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbe tuttavia poter rendere noti i principali effetti negativi seguendo un approccio diverso – ad esempio con altri indicatori o una spiegazione degli effetti e degli interventi in termini qualitativi – se più consono alla natura dell'effetto individuato o affrontato. La flessibilità riguardo alle modalità di individuazione dovrebbe consentire loro di concentrarsi sugli effetti che sono effettivamente pertinenti per i loro prodotti in funzione degli attivi, delle strategie e degli obiettivi perseguiti. Tale prescrizione sarebbe in una certa misura allineata ai criteri esistenti in altri quadri internazionali e garantirebbe comunque che le norme dell'UE rimangano più ambiziose, anche attraverso l'attuazione di esclusioni binarie comuni.

delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, che i partecipanti dei mercati finanziari possono usare su base volontaria per individuare e comunicare i principali effetti negativi. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbe tuttavia poter rendere noti i principali effetti negativi seguendo un approccio diverso – ad esempio con altri indicatori o una spiegazione degli effetti e degli interventi in termini qualitativi – se più consono alla natura dell'effetto individuato o affrontato. La flessibilità riguardo alle modalità di individuazione dovrebbe consentire loro di concentrarsi sugli effetti che sono effettivamente pertinenti per i loro prodotti in funzione degli attivi, delle strategie e degli obiettivi perseguiti. Tale prescrizione sarebbe in una certa misura allineata ai criteri esistenti in altri quadri internazionali e garantirebbe comunque che le norme dell'UE rimangano più ambiziose, anche attraverso l'attuazione di esclusioni binarie comuni.

---

[32] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[33] Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

Or. en

Emendamento 101
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La categoria "Sostenibilità" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che investono in imprese, attivi o attività sostenibili o che perseguono obiettivi ambientali e/o sociali o vi apportano un contributo positivo. In questa categoria dovrebbero rientrare i prodotti finanziari con un livello elevato di ambiziosità in tal senso, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che riproducono indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento, investimenti in attività economiche sostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852, investimenti in strumenti emessi a norma del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio[33] e investimenti in relazione a operazioni che beneficiano di una garanzia di bilancio dell'Unione o di strumenti finanziari nell'ambito di programmi dell'Unione che	(18) La categoria "Sostenibilità" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che investono in imprese, attivi o attività sostenibili o che perseguono obiettivi ambientali e/o sociali o vi apportano un contributo positivo. In questa categoria dovrebbero rientrare i prodotti finanziari con un livello elevato di ambiziosità in tal senso, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che riproducono indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento, investimenti in attività economiche sostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852, investimenti in strumenti emessi a norma del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio[33] e investimenti in relazione a operazioni che beneficiano di una garanzia di bilancio dell'Unione o di strumenti finanziari nell'ambito di programmi dell'Unione che

perseguono obiettivi ambientali o sociali. Di conseguenza le esclusioni per i prodotti finanziari appartenenti a questa categoria dovrebbero essere di più ampia portata più rispetto a quelle per le altre due categorie e contemplare anche le attività la cui catena del valore è associata ai combustibili fossili, compresa la relativa espansione. Nella fattispecie le esclusioni dovrebbero corrispondere a quelle delle categorie "Transizione" e "ESG base", con l'aggiunta delle attività legate agli oli combustibili, ai gas combustibili e alla produzione di energia elettrica con un'intensità di gas a effetto serra superiore a 100 g CO2eq/kWh. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre i prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità" dovrebbero individuare e rendere noti ***i*** principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte. Quest'obbligo integrerebbe le esclusioni binarie comuni e garantirebbe che eventuali altri principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità siano individuati, resi noti e potenzialmente affrontati. Ciò assicurerebbe trasparenza e accuratezza nella comunicazione degli effetti negativi, consentendo agli investitori finali di comprendere i danni che i prodotti potrebbero arrecare e offrendo nel contempo maggiore chiarezza giuridica su quanto richiesto ai partecipanti ai mercati finanziari rispetto all'attuale principio della "considerazione" di indicatori dei principali effetti negativi. È opportuno elaborare indicatori basati sugli attuali indicatori dei principali effetti negativi di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1888 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della

perseguono obiettivi ambientali o sociali. Di conseguenza le esclusioni per i prodotti finanziari appartenenti a questa categoria dovrebbero essere di più ampia portata più rispetto a quelle per le altre due categorie e contemplare anche le attività la cui catena del valore è associata ai combustibili fossili, compresa la relativa espansione. Nella fattispecie le esclusioni dovrebbero corrispondere a quelle delle categorie "Transizione" e "ESG base", con l'aggiunta delle attività legate agli oli combustibili, ai gas combustibili e alla produzione di energia elettrica con un'intensità di gas a effetto serra superiore a 100 g CO2eq/kWh. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre i prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità" dovrebbero individuare e rendere noti ***un insieme obbligatorio dei*** principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte. Quest'obbligo integrerebbe le esclusioni binarie comuni e garantirebbe che eventuali altri principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità siano individuati, resi noti e potenzialmente affrontati***, creando al contempo comparabilità tra i prodotti finanziari***. Ciò assicurerebbe trasparenza e accuratezza nella comunicazione degli effetti negativi, consentendo agli investitori finali di comprendere i danni che i prodotti potrebbero arrecare ***e di confrontare i diversi prodotti,*** e offrendo nel contempo maggiore chiarezza giuridica su quanto richiesto ai partecipanti ai mercati finanziari rispetto all'attuale principio della "considerazione" di indicatori dei principali effetti negativi. È opportuno elaborare indicatori basati sugli attuali indicatori dei principali effetti negativi di cui all'allegato

Commissione, che i partecipanti dei mercati finanziari possono usare ***su base volontaria*** per individuare e comunicare i principali effetti negativi. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero ***tuttavia*** poter rendere noti i principali effetti negativi seguendo un approccio diverso – ad esempio con altri indicatori o una spiegazione degli effetti e degli interventi in termini qualitativi – se più consono alla natura dell'effetto individuato o affrontato. La flessibilità riguardo alle modalità di individuazione dovrebbe consentire loro di concentrarsi sugli effetti che sono ***effettivamente*** pertinenti per i loro prodotti in funzione degli attivi, delle strategie e degli obiettivi perseguiti. Tale prescrizione sarebbe in una certa misura allineata ai criteri esistenti in altri quadri internazionali e garantirebbe comunque che le norme dell'UE rimangano più ambiziose, anche attraverso l'attuazione di esclusioni binarie comuni.

I del regolamento delegato (UE) 2022/1888 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, che i partecipanti dei mercati finanziari possono usare per individuare e comunicare i principali effetti negativi. ***Oltre all'insieme di indicatori obbligatori dei principali effetti negativi,*** i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter rendere noti i principali effetti negativi seguendo un approccio diverso – ad esempio con altri indicatori o una spiegazione degli effetti e degli interventi in termini qualitativi – se più consono alla natura dell'effetto individuato o affrontato. La flessibilità riguardo alle modalità di individuazione dovrebbe consentire loro di concentrarsi sugli effetti che sono ***maggiormente*** pertinenti per i loro prodotti in funzione degli attivi, delle strategie e degli obiettivi perseguiti***, pur mantenendo un livello di base di comparabilità***. Tale prescrizione sarebbe in una certa misura allineata ai criteri esistenti in altri quadri internazionali e garantirebbe comunque che le norme dell'UE rimangano più ambiziose, anche attraverso l'attuazione di esclusioni binarie comuni.

---

[32] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[33] Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU

[32] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[33] Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU

L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

Or. en

Emendamento 102
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La categoria "Sostenibilità" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che investono in imprese, attivi o attività sostenibili o che perseguono obiettivi ambientali e/o sociali o vi apportano un contribuito positivo. In questa categoria dovrebbero rientrare i prodotti finanziari con un livello elevato di ambiziosità in tal senso, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che riproducono indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento, investimenti in attività economiche sostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852, investimenti in strumenti emessi a norma del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio[33] e investimenti in relazione a operazioni che beneficiano di una garanzia di bilancio dell'Unione o di strumenti finanziari nell'ambito di programmi dell'Unione che perseguono obiettivi ambientali o sociali. Di conseguenza le esclusioni per i prodotti finanziari appartenenti a questa categoria dovrebbero essere di più ampia portata più rispetto a quelle per le altre due categorie e contemplare anche le attività la cui catena del valore è associata ai combustibili fossili, compresa la relativa espansione.	(18) La categoria "Sostenibilità" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che investono in imprese, attivi o attività sostenibili o che perseguono obiettivi ambientali e/o sociali o vi apportano un contribuito positivo. In questa categoria dovrebbero rientrare i prodotti finanziari con un livello elevato di ambiziosità in tal senso, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che riproducono indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento, investimenti in attività economiche sostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852, investimenti in strumenti emessi a norma del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio[33] e investimenti in relazione a operazioni che beneficiano di una garanzia di bilancio dell'Unione o di strumenti finanziari nell'ambito di programmi dell'Unione che perseguono obiettivi ambientali o sociali. Di conseguenza le esclusioni per i prodotti finanziari appartenenti a questa categoria dovrebbero essere di più ampia portata più rispetto a quelle per le altre due categorie e contemplare anche le attività la cui catena del valore è associata ai combustibili fossili, compresa la relativa espansione.

Nella fattispecie le esclusioni dovrebbero corrispondere a quelle delle categorie "Transizione" e "ESG ***base***", con l'aggiunta delle attività legate agli oli combustibili, ai gas combustibili e alla produzione di energia elettrica con un'intensità di gas a effetto serra superiore a 100 g CO2eq/kWh. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre i prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte. Quest'obbligo integrerebbe le esclusioni binarie comuni e garantirebbe che eventuali altri principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità siano individuati, resi noti e potenzialmente affrontati. Ciò assicurerebbe trasparenza e accuratezza nella comunicazione degli effetti negativi, consentendo agli investitori finali di comprendere i danni che i prodotti potrebbero arrecare e offrendo nel contempo maggiore chiarezza giuridica su quanto richiesto ai partecipanti ai mercati finanziari rispetto all'attuale principio della "considerazione" di indicatori dei principali effetti negativi. È opportuno elaborare indicatori basati sugli attuali indicatori dei principali effetti negativi di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1888 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, che i partecipanti dei mercati finanziari possono usare su base volontaria per individuare e comunicare i principali effetti negativi. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbe tuttavia poter rendere noti i principali effetti negativi seguendo un approccio diverso – ad esempio con altri indicatori o una

Nella fattispecie le esclusioni dovrebbero corrispondere a quelle delle categorie "Transizione" e "***integrazione*** ESG", con l'aggiunta delle attività legate agli oli combustibili, ai gas combustibili e alla produzione di energia elettrica con un'intensità di gas a effetto serra superiore a 100 g CO2eq/kWh. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre i prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte. Quest'obbligo integrerebbe le esclusioni binarie comuni e garantirebbe che eventuali altri principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità siano individuati, resi noti e potenzialmente affrontati. Ciò assicurerebbe trasparenza e accuratezza nella comunicazione degli effetti negativi, consentendo agli investitori finali di comprendere i danni che i prodotti potrebbero arrecare e offrendo nel contempo maggiore chiarezza giuridica su quanto richiesto ai partecipanti ai mercati finanziari rispetto all'attuale principio della "considerazione" di indicatori dei principali effetti negativi. È opportuno elaborare indicatori basati sugli attuali indicatori dei principali effetti negativi di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1888 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, che i partecipanti dei mercati finanziari possono usare su base volontaria per individuare e comunicare i principali effetti negativi. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbe tuttavia poter rendere noti i principali effetti negativi seguendo un approccio diverso – ad esempio con altri indicatori o una

spiegazione degli effetti e degli interventi in termini qualitativi – se più consono alla natura dell'effetto individuato o affrontato. La flessibilità riguardo alle modalità di individuazione dovrebbe consentire loro di concentrarsi sugli effetti che sono effettivamente pertinenti per i loro prodotti in funzione degli attivi, delle strategie e degli obiettivi perseguiti. Tale prescrizione sarebbe in una certa misura allineata ai criteri esistenti in altri quadri internazionali e garantirebbe comunque che le norme dell'UE rimangano più ambiziose, anche attraverso l'attuazione di esclusioni binarie comuni.

[32] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[33] Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

spiegazione degli effetti e degli interventi in termini qualitativi – se più consono alla natura dell'effetto individuato o affrontato. La flessibilità riguardo alle modalità di individuazione dovrebbe consentire loro di concentrarsi sugli effetti che sono effettivamente pertinenti per i loro prodotti in funzione degli attivi, delle strategie e degli obiettivi perseguiti. Tale prescrizione sarebbe in una certa misura allineata ai criteri esistenti in altri quadri internazionali e garantirebbe comunque che le norme dell'UE rimangano più ambiziose, anche attraverso l'attuazione di esclusioni binarie comuni.

[32] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[33] Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

Or. en

Motivazione

Rinominare la categoria da "ESG base" a "integrazione ESG" sostituisce un'etichetta commercialmente non sostenibile e potenzialmente denigratoria con il termine standard del settore, consolidato a livello globale, per tale pratica. Tale modifica garantisce che la categoria rifletta accuratamente l'integrazione professionale e sistematica dei rischi per la sostenibilità nell'analisi finanziaria tradizionale, senza creare svantaggi reputazionali indesiderati per i fabbricanti di prodotti.

Emendamento 103
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per incentivare l'uso di norme dell'UE ben consolidate, le categorie "Sostenibilità" e "Transizione" dovrebbero prevedere un trattamento adeguato dei prodotti che si basano sulla tassonomia dell'UE e sugli indici climatici UE e assicurare certezza del diritto a tale riguardo. I prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi dovrebbero essere considerati ammissibili nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Analogamente, i prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE di transizione climatica dovrebbero essere considerati ammissibili nella categoria "Transizione". Inoltre i prodotti con una quota di investimenti allineati alla tassonomia pari o superiore al ***15*** % dovrebbero essere considerati conformi ai criteri relativi al contributo per le categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Alla parte del portafoglio non allineata alla tassonomia dell'UE dovrebbero comunque essere applicate le esclusioni obbligatorie per la categoria cui il prodotto aspira. ***Secondo il parere della piattaforma sulla finanza sostenibile, la*** soglia del ***15*** % ***fornisce un incentivo sufficiente a puntare a una quota ambiziosa di investimenti in attività economiche allineate*** alla tassonomia ***e al contempo è ragionevole alla luce dello stato attuale*** del mercato***. Più nello specifico, questa soglia dovrebbe essere raggiungibile da circa metà dei fondi di investimento che attualmente comunicano informazioni a norma dell'articolo 9 del regolamento***	(19) Per incentivare l'uso di norme dell'UE ben consolidate, le categorie "Sostenibilità" e "Transizione" dovrebbero prevedere un trattamento adeguato dei prodotti che si basano sulla tassonomia dell'UE e sugli indici climatici UE e assicurare certezza del diritto a tale riguardo. I prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi dovrebbero essere considerati ammissibili nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Analogamente, i prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE di transizione climatica dovrebbero essere considerati ammissibili nella categoria "Transizione". Inoltre i prodotti con una quota di investimenti allineati alla tassonomia pari o superiore al ***10*** % dovrebbero essere considerati conformi ai criteri relativi al contributo per le categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Alla parte del portafoglio non allineata alla tassonomia dell'UE dovrebbero comunque essere applicate le esclusioni obbligatorie per la categoria cui il prodotto aspira. ***Una*** soglia del ***10*** % ***riflette l'effettiva distribuzione dei tassi di allineamento*** alla tassonomia ***tra i prodotti finanziari attualmente distribuiti nell'Unione. Il vincolo al conseguimento di tassi di allineamento più elevati è di natura strutturale, piuttosto che espressione di un'insufficiente ambizione: gli emittenti di paesi terzi non hanno alcun obbligo di rendicontazione rispetto alla tassonomia dell'UE, il pacchetto omnibus di semplificazione ha ridotto l'ambito di***

(UE) 2019/2088. La soglia dovrebbe essere riesaminata 36 mesi dopo la data di applicazione per mantenerla allineata alla congiuntura economica generale e per tenere conto di eventuali sviluppi nell'ambito della tassonomia dell'UE, al fine di garantire che fornisca il giusto incentivo. Tali disposizioni mirano a semplificare l'attuazione della classificazione, a rendere più coerente il quadro dell'Unione in materia di finanza sostenibile e a incoraggiare l'uso dei marchi e delle norme dell'UE fornendo certezza a coloro che li utilizzano.	***applicazione della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, e i mandati diversificati con esposizione geografica globale, le detenzioni in titoli di debito sovrano o la concentrazione su emittenti a piccola e media capitalizzazione devono far fronte a limitazioni intrinseche in termini di dati che nessuna calibrazione normativa della soglia può risolvere. Una soglia del 10 % è sufficientemente ambiziosa da incentivare l'utilizzo della tassonomia, pur restando raggiungibile per una quota significativa*** del mercato ***tra le diverse classi di attivi e le esposizioni geografiche***. La soglia dovrebbe essere riesaminata 36 mesi dopo la data di applicazione per mantenerla allineata alla congiuntura economica generale e per tenere conto di eventuali sviluppi nell'ambito della tassonomia dell'UE, al fine di garantire che fornisca il giusto incentivo. ***Qualsiasi eventuale adeguamento al rialzo della soglia a seguito di tale riesame dovrebbe basarsi su dati pubblicamente disponibili relativi ai tassi effettivi di allineamento alla tassonomia raggiunti dai prodotti finanziari distribuiti nell'Unione, ripartiti per classe di attivi ed esposizione geografica.*** Tali disposizioni mirano a semplificare l'attuazione della classificazione, a rendere più coerente il quadro dell'Unione in materia di finanza sostenibile e a incoraggiare l'uso dei marchi e delle norme dell'UE fornendo certezza a coloro che li utilizzano.

Or. en

Motivazione

I dati di mercato mostrano che la stragrande maggioranza dei fondi europei dichiara un allineamento alla tassonomia inferiore al 10 %. Alla luce della riduzione dell'ambito di applicazione della CSRD e della mancanza di dati relativi agli emittenti di paesi terzi, una soglia del 10 % è già ambiziosa.

Emendamento 104

Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per incentivare l'uso di norme dell'UE ben consolidate, le categorie "Sostenibilità" e "Transizione" dovrebbero prevedere un trattamento adeguato dei prodotti che si basano sulla tassonomia dell'UE e sugli indici climatici UE e assicurare certezza del diritto a tale riguardo. I prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi dovrebbero essere considerati ammissibili nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Analogamente, i prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE di transizione climatica dovrebbero essere considerati ammissibili nella categoria "Transizione". Inoltre i prodotti con una quota di investimenti allineati alla tassonomia pari o superiore al 15 % dovrebbero essere considerati conformi ai criteri relativi al contributo per le categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Alla parte del portafoglio non allineata alla tassonomia dell'UE dovrebbero comunque essere applicate le esclusioni obbligatorie per la categoria cui il prodotto aspira. Secondo il parere della piattaforma sulla finanza sostenibile, la soglia del 15 % fornisce un incentivo sufficiente a puntare a una quota ambiziosa di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia e al contempo è ragionevole alla luce dello stato attuale del mercato. Più nello specifico, questa soglia dovrebbe essere raggiungibile da circa metà dei fondi di investimento che attualmente comunicano informazioni a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088. La soglia dovrebbe essere riesaminata 36 mesi dopo la data di applicazione per mantenerla allineata alla	(19) Per incentivare l'uso di norme dell'UE ben consolidate, le categorie "Sostenibilità" e "Transizione" dovrebbero prevedere un trattamento adeguato dei prodotti che si basano sulla tassonomia dell'UE e sugli indici climatici UE e assicurare certezza del diritto a tale riguardo. I prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi dovrebbero essere considerati ammissibili nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Analogamente, i prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE di transizione climatica dovrebbero essere considerati ammissibili nella categoria "Transizione". Inoltre i prodotti con una quota di investimenti allineati alla tassonomia pari o superiore al 15 % dovrebbero essere considerati conformi ai criteri relativi al contributo per le categorie "Sostenibilità" e "Transizione". ***Per la categoria "Transizione", i prodotti che non raggiungono la quota del 15 % degli investimenti allineati alla tassonomia dovrebbero tuttavia essere incoraggiati a destinare parte del proprio portafoglio ad attività economiche allineate alla tassonomia. A tal fine, ogni punto percentuale di tali investimenti dovrebbe essere conteggiato come quattro punti percentuali ai fini della valutazione della conformità alla proporzione minima di investimenti richiesta per tale categoria***. Alla parte del portafoglio non allineata alla tassonomia dell'UE dovrebbero comunque essere applicate le esclusioni obbligatorie per la categoria cui il prodotto aspira. Secondo il parere della piattaforma sulla finanza sostenibile, la soglia del 15 % fornisce un incentivo sufficiente a puntare

congiuntura economica generale e per tenere conto di eventuali sviluppi nell'ambito della tassonomia dell'UE, al fine di garantire che fornisca il giusto incentivo. Tali disposizioni mirano a semplificare l'attuazione della classificazione, a rendere più coerente il quadro dell'Unione in materia di finanza sostenibile e a incoraggiare l'uso dei marchi e delle norme dell'UE fornendo certezza a coloro che li utilizzano.	a una quota ambiziosa di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia e al contempo è ragionevole alla luce dello stato attuale del mercato. Più nello specifico, questa soglia dovrebbe essere raggiungibile da circa metà dei fondi di investimento che attualmente comunicano informazioni a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088. La soglia dovrebbe essere riesaminata 36 mesi dopo la data di applicazione per mantenerla allineata alla congiuntura economica generale e per tenere conto di eventuali sviluppi nell'ambito della tassonomia dell'UE, al fine di garantire che fornisca il giusto incentivo. Tali disposizioni mirano a semplificare l'attuazione della classificazione, a rendere più coerente il quadro dell'Unione in materia di finanza sostenibile e a incoraggiare l'uso dei marchi e delle norme dell'UE fornendo certezza a coloro che li utilizzano.
	Or. en

Emendamento 105
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per incentivare l'uso di norme dell'UE ben consolidate, le categorie "Sostenibilità" e "Transizione" dovrebbero prevedere un trattamento adeguato dei prodotti che si basano sulla tassonomia dell'UE e sugli indici climatici UE e assicurare certezza del diritto a tale riguardo. ***I prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi dovrebbero essere considerati ammissibili nelle categorie "Sostenibilità"***	(19) Per incentivare l'uso di norme dell'UE ben consolidate, le categorie "Sostenibilità" e "Transizione" dovrebbero prevedere un trattamento adeguato dei prodotti che si basano sulla tassonomia dell'UE e sugli indici climatici UE e assicurare certezza del diritto a tale riguardo. Inoltre i prodotti con una quota di investimenti allineati alla tassonomia pari o superiore al ***25*** % dovrebbero essere considerati conformi ai criteri relativi al contributo per le categorie "Sostenibilità" e

e "Transizione". Analogamente, i prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE di transizione climatica dovrebbero essere considerati ammissibili nella categoria "Transizione". Inoltre i prodotti con una quota di investimenti allineati alla tassonomia pari o superiore al ***15*** % dovrebbero essere considerati conformi ai criteri relativi al contributo per le categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Alla parte del portafoglio non allineata alla tassonomia dell'UE dovrebbero comunque essere applicate le esclusioni obbligatorie per la categoria cui il prodotto aspira. Secondo il parere della piattaforma sulla finanza sostenibile, la soglia del ***15*** % fornisce un incentivo sufficiente a puntare a una quota ambiziosa di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia e al contempo è ragionevole alla luce dello stato attuale del mercato. Più nello specifico, questa soglia dovrebbe essere raggiungibile da ***circa*** metà dei fondi di investimento che attualmente comunicano informazioni a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088. La soglia dovrebbe essere riesaminata 36 mesi dopo la data di applicazione per mantenerla allineata alla congiuntura economica generale e per tenere conto di eventuali sviluppi nell'ambito della tassonomia dell'UE, al fine di garantire che fornisca il giusto incentivo. Tali disposizioni mirano a semplificare l'attuazione della classificazione, a rendere più coerente il quadro dell'Unione in materia di finanza sostenibile e a incoraggiare l'uso dei marchi e delle norme dell'UE fornendo certezza a coloro che li utilizzano.

"Transizione". Alla parte del portafoglio non allineata alla tassonomia dell'UE dovrebbero comunque essere applicate le esclusioni obbligatorie per la categoria cui il prodotto aspira. Secondo il parere della piattaforma sulla finanza sostenibile, la soglia del ***25*** % fornisce un incentivo sufficiente a puntare a una quota ambiziosa di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia e al contempo è ragionevole alla luce dello stato attuale del mercato. Più nello specifico, questa soglia dovrebbe essere raggiungibile da ***poco meno della*** metà dei fondi di investimento che attualmente comunicano informazioni a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088. La soglia dovrebbe essere riesaminata 36 mesi dopo la data di applicazione per mantenerla allineata alla congiuntura economica generale e per tenere conto di eventuali sviluppi nell'ambito della tassonomia dell'UE, al fine di garantire che fornisca il giusto incentivo. Tali disposizioni mirano a semplificare l'attuazione della classificazione, a rendere più coerente il quadro dell'Unione in materia di finanza sostenibile e a incoraggiare l'uso dei marchi e delle norme dell'UE fornendo certezza a coloro che li utilizzano.

Or. en

Emendamento 106
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per incentivare l'uso di norme dell'UE ben consolidate, le categorie "Sostenibilità" e "Transizione" dovrebbero prevedere un trattamento adeguato dei prodotti che si basano sulla tassonomia dell'UE e sugli indici climatici UE e assicurare certezza del diritto a tale riguardo. I prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi dovrebbero essere considerati ammissibili nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Analogamente, i prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE di transizione climatica dovrebbero essere considerati ammissibili nella categoria "Transizione". Inoltre i prodotti con una quota di investimenti allineati alla tassonomia pari o superiore al ***15*** % dovrebbero essere considerati conformi ai criteri relativi al contributo per le categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Alla parte del portafoglio non allineata alla tassonomia dell'UE dovrebbero comunque essere applicate le esclusioni obbligatorie per la categoria cui il prodotto aspira. Secondo il parere della piattaforma sulla finanza sostenibile, la soglia del ***15*** % fornisce un incentivo sufficiente a puntare a una quota ambiziosa di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia e al contempo è ragionevole alla luce dello stato attuale del mercato. Più nello specifico, questa soglia dovrebbe essere raggiungibile da circa metà dei fondi di investimento che attualmente comunicano informazioni a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088. La soglia dovrebbe essere riesaminata 36 mesi dopo la data di applicazione per mantenerla allineata alla congiuntura economica generale e per tenere conto di eventuali sviluppi	(19) Per incentivare l'uso di norme dell'UE ben consolidate, le categorie "Sostenibilità" e "Transizione" dovrebbero prevedere un trattamento adeguato dei prodotti che si basano sulla tassonomia dell'UE e sugli indici climatici UE e assicurare certezza del diritto a tale riguardo. I prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi dovrebbero essere considerati ammissibili nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Analogamente, i prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE di transizione climatica dovrebbero essere considerati ammissibili nella categoria "Transizione". Inoltre i prodotti con una quota di investimenti allineati alla tassonomia pari o superiore al ***5*** % dovrebbero essere considerati conformi ai criteri relativi al contributo per le categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Alla parte del portafoglio non allineata alla tassonomia dell'UE dovrebbero comunque essere applicate le esclusioni obbligatorie per la categoria cui il prodotto aspira. Secondo il parere della piattaforma sulla finanza sostenibile, la soglia del ***5*** % fornisce un incentivo sufficiente a puntare a una quota ambiziosa di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia e al contempo è ragionevole alla luce dello stato attuale del mercato. Più nello specifico, questa soglia dovrebbe essere raggiungibile da circa metà dei fondi di investimento che attualmente comunicano informazioni a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088. La soglia dovrebbe essere riesaminata 36 mesi dopo la data di applicazione per mantenerla allineata alla congiuntura economica generale e per tenere conto di eventuali sviluppi

nell'ambito della tassonomia dell'UE, al fine di garantire che fornisca il giusto incentivo. Tali disposizioni mirano a semplificare l'attuazione della classificazione, a rendere più coerente il quadro dell'Unione in materia di finanza sostenibile e a incoraggiare l'uso dei marchi e delle norme dell'UE fornendo certezza a coloro che li utilizzano.

nell'ambito della tassonomia dell'UE, al fine di garantire che fornisca il giusto incentivo. Tali disposizioni mirano a semplificare l'attuazione della classificazione, a rendere più coerente il quadro dell'Unione in materia di finanza sostenibile e a incoraggiare l'uso dei marchi e delle norme dell'UE fornendo certezza a coloro che li utilizzano.

Or. en

Emendamento 107
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'informativa precontrattuale e le comunicazioni periodiche sui prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità dovrebbero contenere tutte le informazioni pertinenti riguardo all'obiettivo, alla strategia e agli approcci di investimento volti a soddisfare il requisito ***del 70*** %, agli indicatori scelti per misurare le prestazioni, al rispetto delle esclusioni applicabili e alle fonti dei dati usati per la progettazione, la conformità e la misurazione dei criteri applicabili al prodotto finanziario. I prodotti finanziari che rientrano nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione" e che perseguono un obiettivo ambientale dovrebbero rendere noto ***se e*** in quale misura si avvalgono della tassonomia dell'UE come approccio di investimento per soddisfare il requisito ***del 70*** %. Tale obbligo di informativa sull'uso della tassonomia dell'UE migliorerà la comparabilità dei prodotti finanziari con obiettivi ambientali. Inoltre le informazioni su eventuali rating ESG che figurano nei documenti di marketing dei prodotti connessi alla sostenibilità	(21) L'informativa precontrattuale e le comunicazioni periodiche sui prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità dovrebbero contenere tutte le informazioni pertinenti riguardo all'obiettivo, alla strategia e agli approcci di investimento volti a soddisfare il requisito ***dell'80*** %, agli indicatori scelti per misurare le prestazioni, al rispetto delle esclusioni applicabili e alle fonti dei dati usati per la progettazione, la conformità e la misurazione dei criteri applicabili al prodotto finanziario. I prodotti finanziari che rientrano nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione" e che perseguono un obiettivo ambientale dovrebbero rendere noto in quale misura si avvalgono della tassonomia dell'UE come approccio di investimento per soddisfare il requisito ***dell'80*** %. Tale obbligo di informativa sull'uso della tassonomia dell'UE migliorerà la comparabilità dei prodotti finanziari con obiettivi ambientali. Inoltre le informazioni su eventuali rating ESG che figurano nei documenti di marketing dei prodotti connessi alla sostenibilità

dovrebbero essere incluse anche nelle informative pubblicate sul sito web, come previsto dal regolamento (UE) 2024/3005. Tali informative dovrebbero consentire agli investitori finali di comprendere le caratteristiche specifiche di ciascun prodotto finanziario connesso alla sostenibilità, confrontarlo con altri e capire se corrisponde alle proprie preferenze di sostenibilità; dovrebbero altresì agevolare la prestazione di consulenza finanziaria e assicurativa.	dovrebbero essere incluse anche nelle informative pubblicate sul sito web, come previsto dal regolamento (UE) 2024/3005. Tali informative dovrebbero consentire agli investitori finali di comprendere le caratteristiche specifiche di ciascun prodotto finanziario connesso alla sostenibilità, confrontarlo con altri e capire se corrisponde alle proprie preferenze di sostenibilità; dovrebbero altresì agevolare la prestazione di consulenza finanziaria e assicurativa.

Or. en

Emendamento 108
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) La semplificazione delle informative precontrattuali in materia di sostenibilità, pur necessaria, non è di per sé sufficiente a garantire la comprensione da parte degli investitori al dettaglio. L'esperienza con i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 sui PRIIP dimostra che un formato standardizzato in forma testuale, sebbene utile, non assicura una comprensione immediata. L'etichetta energetica dell'Unione, introdotta dal regolamento (UE) 2017/1369, ha invece dimostrato, con evidenze scientifiche consolidate, che i sistemi visivi a codice cromatico migliorano significativamente la capacità dei consumatori di confrontare prodotti e compiere scelte informate. È pertanto opportuno introdurre, nella prima pagina dell'informativa precontrattuale di cui all'articolo 19b, un pannello visivo standardizzato – uniforme per tutti i prodotti finanziari – che consenta agli

investitori di identificare immediatamente la categoria del prodotto, il livello effettivo di conformità agli obiettivi di sostenibilità e le principali caratteristiche in termini di impatto negativo. Per i prodotti finanziari non categorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 o 9, il medesimo spazio dovrebbe contenere una dichiarazione chiara e prominente del fatto che il prodotto non appartiene ad alcuna categoria di prodotti finanziari legati alla sostenibilità. L'ESMA dovrebbe essere incaricata di definire il formato grafico standardizzato attraverso norme tecniche di attuazione

Or. it

Emendamento 109
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Ai partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbe essere impedito di fornire, su base volontaria, informazioni trasparenti sull'integrazione dei fattori di sostenibilità per i prodotti finanziari che non soddisfano le soglie per essere classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità di cui agli articoli 7, 8 o 9. Tuttavia, l'imposizione di limiti quantitativi rigorosi al volume di tali informazioni o il divieto di includerle in modo proporzionato nei documenti precontrattuali rischiano di penalizzare indebitamente i prodotti finanziari che effettuano investimenti significativi e legittimi in materia di sostenibilità, ma che non raggiungono le soglie di classificazione. Sottoporre i prodotti che dimostrano un allineamento sostanziale, seppur insufficiente, alle soglie di classificazione esattamente alle stesse rigorose limitazioni in materia di

	informativa dei prodotti con una quota solo marginale di tali investimenti crea un effetto "precipizio" sproporzionato. Trattare in modo identico prodotti con proporzioni significativamente diverse di investimenti sostenibili o di transizione costituisce un forte disincentivo per i partecipanti ai mercati finanziari a migliorare progressivamente la composizione di sostenibilità dei loro portafogli nel tempo. Per evitare tale disincentivo e il rischio di "greenhushing", prevenendo al contempo l'ecologismo di facciata, dovrebbe essere adottato un approccio basato su principi. L'informativa sui fattori di sostenibilità per i prodotti non classificati dovrebbe riflettere accuratamente l'effettiva composizione del portafoglio.

Or. en

Emendamento 110
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 111
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Attualmente non esistono metriche complete per misurare la sostenibilità delle emissioni di debito sovrano, subsovrano e	(22) Attualmente non esistono metriche complete per misurare la sostenibilità delle emissioni di debito sovrano, subsovrano e

sovranazionale con finalità generali. Gli investimenti in tali emissioni di debito dovrebbero pertanto essere esclusi dal ***calcolo del contributo dei prodotti finanziari agli obiettivi di sostenibilità o di transizione. Senza pregiudicare il trattamento di queste emissioni di debito o la loro inclusione tra gli investimenti per mezzo di prodotti finanziari in generale, gli investimenti in dette emissioni non dovrebbero concorrere alla formazione*** del numeratore ***della quota di investimenti che deve essere raggiunta dai prodotti finanziari classificati nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Tuttavia i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere autorizzati a includere tali emissioni di debito al numeratore dei prodotti finanziari classificati nella categoria "ESG base", servendosi a tal fine di metodologie disponibili atte a valutare la sostenibilità degli investimenti. Inoltre le esclusioni relative agli investimenti preclusi ai prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità si applicano alle imprese e non alle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale. Le suddette esclusioni non limitano pertanto gli investimenti nelle emissioni di debito da parte di emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali, che possono quindi figurare al*** denominatore ***di tali prodotti finanziari, comprese in particolare le emissioni di debito da parte di Stati membri dell'Unione, organismi a livello dell'Unione e altri organismi del settore pubblico non soggetti a sanzioni finanziarie applicabili livello dell'Unione. Per contro, gli investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali di cui si conosce l'impiego dei proventi e che contribuiscono a obiettivi specifici di sostenibilità possono essere inclusi al numeratore di tutti i prodotti finanziari classificati, a condizione che tali strumenti finanziari non finanzino direttamente o indirettamente attività***

sovranazionale con finalità generali. Pertanto, gli investimenti in tali emissioni di debito dovrebbero essere esclusi dal ***computo sia*** del numeratore ***sia del*** denominatore ***ai fini del calcolo delle soglie pertinenti nel presente regolamento***.

escluse dagli investimenti per mezzo di prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità. Questo approccio equilibrato dovrebbe consentire ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità di continuare a finanziare progetti e attività del settore pubblico legati alla sostenibilità, fornendo nel contempo garanzie contro i potenziali rischi di ecologismo di facciata. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero garantire che gli investimenti nel debito del settore pubblico per mezzo di prodotti finanziari classificati siano coerenti con l'obiettivo o la strategia in materia di sostenibilità dichiarati da tali prodotti, così da evitare rischi di ecologismo di facciata e conformarsi alle aspettative degli investitori finali.

Or. en

Motivazione

In assenza di parametri di sostenibilità completi per il debito sovrano, l'inclusione di tali emissioni nel denominatore, a fronte della loro esclusione dal numeratore, altera sistematicamente il calcolo delle soglie rispetto ai prodotti assicurativi e pensionistici con allocazioni sovrane determinate da criteri prudenziali. L'esclusione simmetrica da entrambi i lati del rapporto garantisce condizioni di parità senza pregiudicare futuri sviluppi metodologici.

Emendamento 112
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) ***Attualmente non esistono metriche complete per misurare la sostenibilità delle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale con finalità generali. Gli investimenti in tali emissioni di debito dovrebbero pertanto essere esclusi dal calcolo del contributo dei prodotti finanziari agli obiettivi di***	(22) I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere autorizzati a includere ***i titoli*** di debito ***sovrani, sub-sovrani e sovranazionali nel*** numeratore ***di tutti i*** prodotti finanziari classificati, servendosi a tal fine di metodologie disponibili atte a valutare la sostenibilità degli investimenti. Inoltre le esclusioni relative agli

sostenibilità o di transizione. Senza pregiudicare il trattamento di queste emissioni di debito o la loro inclusione tra gli investimenti per mezzo di prodotti finanziari in generale, gli investimenti in dette emissioni non dovrebbero concorrere alla formazione del numeratore della quota di investimenti che deve essere raggiunta dai prodotti finanziari classificati nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Tuttavia i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere autorizzati a includere ***tali emissioni*** di debito ***al*** numeratore ***dei*** prodotti finanziari classificati ***nella categoria "ESG base"***, servendosi a tal fine di metodologie disponibili atte a valutare la sostenibilità degli investimenti. Inoltre le esclusioni relative agli investimenti preclusi ai prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità si applicano alle imprese e non alle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale. Le suddette esclusioni non limitano pertanto gli investimenti nelle emissioni di debito da parte di emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali, che possono quindi figurare al denominatore di tali prodotti finanziari, comprese in particolare le emissioni di debito da parte di Stati membri dell'Unione, organismi a livello dell'Unione e altri organismi del settore pubblico non soggetti a sanzioni finanziarie applicabili livello dell'Unione. Per contro, gli investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali di cui si conosce l'impiego dei proventi e che contribuiscono a obiettivi specifici di sostenibilità possono essere inclusi al numeratore di tutti i prodotti finanziari classificati, a condizione che tali strumenti finanziari non finanzino direttamente o indirettamente attività escluse dagli investimenti per mezzo di prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità. Questo approccio equilibrato dovrebbe consentire ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità di continuare a

investimenti preclusi ai prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità si applicano alle imprese e non alle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale. Le suddette esclusioni non limitano pertanto gli investimenti nelle emissioni di debito da parte di emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali, che possono quindi figurare al denominatore di tali prodotti finanziari, comprese in particolare le emissioni di debito da parte di Stati membri dell'Unione, organismi a livello dell'Unione e altri organismi del settore pubblico non soggetti a sanzioni finanziarie applicabili livello dell'Unione. Per contro, gli investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali di cui si conosce l'impiego dei proventi e che contribuiscono a obiettivi specifici di sostenibilità possono essere inclusi al numeratore di tutti i prodotti finanziari classificati, a condizione che tali strumenti finanziari non finanzino direttamente o indirettamente attività escluse dagli investimenti per mezzo di prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità. Questo approccio equilibrato dovrebbe consentire ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità di continuare a finanziare progetti e attività del settore pubblico legati alla sostenibilità, fornendo nel contempo garanzie contro i potenziali rischi di ecologismo di facciata. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero garantire che gli investimenti nel debito del settore pubblico per mezzo di prodotti finanziari classificati siano coerenti con l'obiettivo o la strategia in materia di sostenibilità dichiarati da tali prodotti, così da evitare rischi di ecologismo di facciata e conformarsi alle aspettative degli investitori finali.

finanziare progetti e attività del settore pubblico legati alla sostenibilità, fornendo nel contempo garanzie contro i potenziali rischi di ecologismo di facciata. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero garantire che gli investimenti nel debito del settore pubblico per mezzo di prodotti finanziari classificati siano coerenti con l'obiettivo o la strategia in materia di sostenibilità dichiarati da tali prodotti, così da evitare rischi di ecologismo di facciata e conformarsi alle aspettative degli investitori finali.

Or. en

Emendamento 113
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Attualmente non esistono metriche complete per misurare la sostenibilità delle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale con finalità generali. Gli investimenti in tali emissioni di debito dovrebbero pertanto essere esclusi dal calcolo del contributo dei prodotti finanziari agli obiettivi di sostenibilità o di transizione. Senza pregiudicare il trattamento di queste emissioni di debito o la loro inclusione tra gli investimenti per mezzo di prodotti finanziari in generale, gli investimenti in dette emissioni non dovrebbero concorrere alla formazione del numeratore della quota di investimenti che deve essere raggiunta dai prodotti finanziari classificati nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Tuttavia i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere autorizzati a includere tali emissioni di debito al numeratore dei prodotti finanziari classificati nella	(22) Attualmente non esistono metriche complete per misurare la sostenibilità delle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale con finalità generali. Gli investimenti in tali emissioni di debito dovrebbero pertanto essere esclusi dal calcolo del contributo dei prodotti finanziari agli obiettivi di sostenibilità o di transizione. Senza pregiudicare il trattamento di queste emissioni di debito o la loro inclusione tra gli investimenti per mezzo di prodotti finanziari in generale, gli investimenti in dette emissioni non dovrebbero concorrere alla formazione del numeratore della quota di investimenti che deve essere raggiunta dai prodotti finanziari classificati nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Tuttavia i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere autorizzati a includere tali emissioni di debito al numeratore dei prodotti finanziari classificati nella

categoria "ESG base", servendosi a tal fine di metodologie disponibili atte a valutare la sostenibilità degli investimenti. Inoltre le esclusioni relative agli investimenti preclusi ai prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità si applicano alle imprese e non alle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale. Le suddette esclusioni non limitano pertanto gli investimenti nelle emissioni di debito da parte di emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali, che possono quindi figurare al denominatore di tali prodotti finanziari, comprese in particolare le emissioni di debito da parte di Stati membri dell'Unione, organismi a livello dell'Unione e altri organismi del settore pubblico non soggetti a sanzioni finanziarie applicabili livello dell'Unione. Per contro, gli investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali di cui si conosce l'impiego dei proventi e che contribuiscono a obiettivi specifici di sostenibilità possono essere inclusi al numeratore di tutti i prodotti finanziari classificati, a condizione che tali strumenti finanziari non finanzino direttamente o indirettamente attività escluse dagli investimenti per mezzo di prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità. Questo approccio equilibrato dovrebbe consentire ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità di continuare a finanziare progetti e attività del settore pubblico legati alla sostenibilità, fornendo nel contempo garanzie contro i potenziali rischi di ecologismo di facciata. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero garantire che gli investimenti nel debito del settore pubblico per mezzo di prodotti finanziari classificati siano ***coerenti*** con l'obiettivo o la strategia in materia di sostenibilità dichiarati da tali prodotti, così da evitare rischi di ecologismo di facciata e conformarsi alle aspettative degli investitori finali.

categoria "ESG base", servendosi a tal fine di metodologie disponibili atte a valutare la sostenibilità degli investimenti. Inoltre le esclusioni relative agli investimenti preclusi ai prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità si applicano alle imprese e non alle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale. Le suddette esclusioni non limitano pertanto gli investimenti nelle emissioni di debito da parte di emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali, che possono quindi figurare al denominatore di tali prodotti finanziari, comprese in particolare le emissioni di debito da parte di Stati membri dell'Unione, organismi a livello dell'Unione e altri organismi del settore pubblico non soggetti a sanzioni finanziarie applicabili livello dell'Unione. Per contro, gli investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali di cui si conosce l'impiego dei proventi e che contribuiscono a obiettivi specifici di sostenibilità possono essere inclusi al numeratore di tutti i prodotti finanziari classificati, a condizione che tali strumenti finanziari non finanzino direttamente o indirettamente attività escluse dagli investimenti per mezzo di prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità. Questo approccio equilibrato dovrebbe consentire ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità di continuare a finanziare progetti e attività del settore pubblico legati alla sostenibilità, fornendo nel contempo garanzie contro i potenziali rischi di ecologismo di facciata. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero garantire che gli investimenti nel debito del settore pubblico per mezzo di prodotti finanziari classificati siano ***valutati mediante metodologie formalizzate e documentate, che la base di tale valutazione e le principali ipotesi siano comunicate, e che tali investimenti non siano in contrasto*** con l'obiettivo o la strategia in materia di sostenibilità dichiarati da tali prodotti, così da evitare

rischi di ecologismo di facciata e conformarsi alle aspettative degli investitori finali.

Or. en

Emendamento 114
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Attualmente non esistono metriche ***complete*** per misurare la sostenibilità delle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale con finalità generali. Gli investimenti in tali emissioni di debito dovrebbero pertanto essere ***esclusi dal calcolo*** del contributo dei prodotti finanziari agli obiettivi di sostenibilità o di transizione***. Senza pregiudicare il trattamento di queste emissioni di debito o la loro inclusione tra gli investimenti per mezzo di prodotti finanziari in generale, gli investimenti in dette emissioni non dovrebbero concorrere alla formazione del numeratore della quota di*** investimenti ***che deve essere raggiunta dai prodotti finanziari classificati nelle categorie "***Sostenibilità***" e "Transizione". Tuttavia i*** partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere autorizzati a includere tali emissioni di debito al numeratore dei prodotti finanziari classificati ***nella categoria*** "ESG base", servendosi a tal fine di metodologie disponibili atte a valutare la sostenibilità degli investimenti. Inoltre le esclusioni relative agli investimenti preclusi ai prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità si applicano alle imprese e non alle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale. Le suddette esclusioni non limitano pertanto gli investimenti nelle emissioni di debito da parte di emittenti	(22) Attualmente non esistono metriche ***pienamente armonizzate*** per misurare la sostenibilità delle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale con finalità generali. Gli investimenti in tali emissioni di debito dovrebbero pertanto essere ***conteggiati ai fini*** del contributo dei prodotti finanziari agli obiettivi di sostenibilità o di transizione***, o al contributo all'integrazione dei fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 8, laddove gli operatori del mercato finanziario applichino metodologie solide, documentate e appropriate per valutare il profilo di sostenibilità o di transizione di tali*** investimenti ***e tengano conto dei quadri nazionali di transizione o di*** sostenibilità ***resi pubblici. Ai*** partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere autorizzati a includere tali emissioni di debito al numeratore dei prodotti finanziari classificati ***nelle categorie sostenibilità, transizione e*** "ESG base", servendosi a tal fine di metodologie disponibili atte a valutare la sostenibilità degli investimenti. Inoltre le esclusioni relative agli investimenti preclusi ai prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità si applicano alle imprese e non alle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale. Le suddette esclusioni non limitano pertanto gli investimenti nelle emissioni di debito da parte di emittenti

sovrani, subsovrani e sovranazionali, che possono quindi figurare al denominatore di tali prodotti finanziari, comprese in particolare le emissioni di debito da parte di Stati membri dell'Unione, organismi a livello dell'Unione e altri organismi del settore pubblico non soggetti a sanzioni finanziarie applicabili livello dell'Unione. Per contro, gli investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali di cui si conosce l'impiego dei proventi e che contribuiscono a obiettivi specifici di sostenibilità possono essere inclusi al numeratore di tutti i prodotti finanziari classificati, a condizione che tali strumenti finanziari non finanzino direttamente o indirettamente attività escluse dagli investimenti per mezzo di prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità. Questo approccio equilibrato dovrebbe consentire ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità di continuare a finanziare progetti e attività del settore pubblico legati alla sostenibilità, fornendo nel contempo garanzie contro i potenziali rischi di ecologismo di facciata. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero garantire che gli investimenti nel debito del settore pubblico per mezzo di prodotti finanziari classificati siano coerenti con l'obiettivo o la strategia in materia di sostenibilità dichiarati da tali prodotti, così da evitare rischi di ecologismo di facciata e conformarsi alle aspettative degli investitori finali.	sovrani, subsovrani e sovranazionali, che possono quindi figurare al denominatore di tali prodotti finanziari, comprese in particolare le emissioni di debito da parte di Stati membri dell'Unione, organismi a livello dell'Unione e altri organismi del settore pubblico non soggetti a sanzioni finanziarie applicabili livello dell'Unione. Per contro, gli investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali di cui si conosce l'impiego dei proventi e che contribuiscono a obiettivi specifici di sostenibilità possono essere inclusi al numeratore di tutti i prodotti finanziari classificati, a condizione che tali strumenti finanziari non finanzino direttamente o indirettamente attività escluse dagli investimenti per mezzo di prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità. Questo approccio equilibrato dovrebbe consentire ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità di continuare a finanziare progetti e attività del settore pubblico legati alla sostenibilità, fornendo nel contempo garanzie contro i potenziali rischi di ecologismo di facciata. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero garantire che gli investimenti nel debito del settore pubblico per mezzo di prodotti finanziari classificati siano coerenti con l'obiettivo o la strategia in materia di sostenibilità dichiarati da tali prodotti, così da evitare rischi di ecologismo di facciata e conformarsi alle aspettative degli investitori finali.
	Or. it

Emendamento 115
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*

(22) Attualmente non esistono metriche complete per misurare la sostenibilità delle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale con finalità generali. Gli investimenti in tali emissioni di debito dovrebbero pertanto essere esclusi dal calcolo del contributo dei prodotti finanziari agli obiettivi di sostenibilità o di transizione. Senza pregiudicare il trattamento di queste emissioni di debito o la loro inclusione tra gli investimenti per mezzo di prodotti finanziari in generale, gli investimenti in dette emissioni non dovrebbero concorrere alla formazione del numeratore della quota di investimenti che deve essere raggiunta dai prodotti finanziari classificati nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Tuttavia i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere autorizzati a includere tali emissioni di debito al numeratore dei prodotti finanziari classificati nella categoria "ESG ***base***", servendosi a tal fine di metodologie disponibili atte a valutare la sostenibilità degli investimenti. Inoltre le esclusioni relative agli investimenti preclusi ai prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità si applicano alle imprese e non alle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale. Le suddette esclusioni non limitano pertanto gli investimenti nelle emissioni di debito da parte di emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali, che possono quindi figurare al denominatore di tali prodotti finanziari, comprese in particolare le emissioni di debito da parte di Stati membri dell'Unione, organismi a livello dell'Unione e altri organismi del settore pubblico non soggetti a sanzioni finanziarie applicabili livello dell'Unione. Per contro, gli investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali di cui si conosce l'impiego dei proventi e che contribuiscono a obiettivi specifici di sostenibilità possono essere inclusi al numeratore di tutti i prodotti finanziari classificati, a condizione che tali strumenti

(22) Attualmente non esistono metriche complete per misurare la sostenibilità delle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale con finalità generali. Gli investimenti in tali emissioni di debito dovrebbero pertanto essere esclusi dal calcolo del contributo dei prodotti finanziari agli obiettivi di sostenibilità o di transizione. Senza pregiudicare il trattamento di queste emissioni di debito o la loro inclusione tra gli investimenti per mezzo di prodotti finanziari in generale, gli investimenti in dette emissioni non dovrebbero concorrere alla formazione del numeratore della quota di investimenti che deve essere raggiunta dai prodotti finanziari classificati nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Tuttavia i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere autorizzati a includere tali emissioni di debito al numeratore dei prodotti finanziari classificati nella categoria "***integrazione*** ESG", servendosi a tal fine di metodologie disponibili atte a valutare la sostenibilità degli investimenti. Inoltre le esclusioni relative agli investimenti preclusi ai prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità si applicano alle imprese e non alle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale. Le suddette esclusioni non limitano pertanto gli investimenti nelle emissioni di debito da parte di emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali, che possono quindi figurare al denominatore di tali prodotti finanziari, comprese in particolare le emissioni di debito da parte di Stati membri dell'Unione, organismi a livello dell'Unione e altri organismi del settore pubblico non soggetti a sanzioni finanziarie applicabili livello dell'Unione. Per contro, gli investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali di cui si conosce l'impiego dei proventi e che contribuiscono a obiettivi specifici di sostenibilità possono essere inclusi al numeratore di tutti i prodotti finanziari classificati, a condizione che tali strumenti

finanziari non finanzino direttamente o indirettamente attività escluse dagli investimenti per mezzo di prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità. Questo approccio equilibrato dovrebbe consentire ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità di continuare a finanziare progetti e attività del settore pubblico legati alla sostenibilità, fornendo nel contempo garanzie contro i potenziali rischi di ecologismo di facciata. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero garantire che gli investimenti nel debito del settore pubblico per mezzo di prodotti finanziari classificati siano coerenti con l'obiettivo o la strategia in materia di sostenibilità dichiarati da tali prodotti, così da evitare rischi di ecologismo di facciata e conformarsi alle aspettative degli investitori finali.	finanziari non finanzino direttamente o indirettamente attività escluse dagli investimenti per mezzo di prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità. Questo approccio equilibrato dovrebbe consentire ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità di continuare a finanziare progetti e attività del settore pubblico legati alla sostenibilità, fornendo nel contempo garanzie contro i potenziali rischi di ecologismo di facciata. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero garantire che gli investimenti nel debito del settore pubblico per mezzo di prodotti finanziari classificati siano coerenti con l'obiettivo o la strategia in materia di sostenibilità dichiarati da tali prodotti, così da evitare rischi di ecologismo di facciata e conformarsi alle aspettative degli investitori finali.

Or. en

Motivazione

Rinominare la categoria da "ESG base" a "integrazione ESG" sostituisce un'etichetta commercialmente non sostenibile e potenzialmente denigratoria con il termine standard del settore, consolidato a livello globale, per tale pratica. Tale modifica garantisce che la categoria rifletta accuratamente l'integrazione professionale e sistematica dei rischi per la sostenibilità nell'analisi finanziaria tradizionale, senza creare svantaggi reputazionali indesiderati per i fabbricanti di prodotti.

Emendamento 116
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) La creazione di categorie di prodotti finanziari connessi alla sostenibilità richiede disposizioni che stabiliscano in che modo i prodotti che sono esposti verso prodotti classificati dovrebbero valutare la propria ammissibilità a una categoria e, se non	(23) La creazione di categorie di prodotti finanziari connessi alla sostenibilità richiede disposizioni che stabiliscano in che modo i prodotti che sono esposti verso prodotti classificati dovrebbero valutare la propria ammissibilità a una categoria e, se non

risultano ammissibili, in che modo i prodotti finanziari non classificati che investono in prodotti finanziari classificati dovrebbero comunicare le informazioni riguardo a tali investimenti. Al fine di valutare l'ammissibilità a una categoria, ***i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero*** potersi basare sulle informazioni comunicate riguardo ai prodotti finanziari classificati e combinarle con le informazioni sugli altri loro investimenti. Se si avvalgono di servizi di gestione del portafoglio prestati da un soggetto autorizzato, ***i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero*** potersi basare sulle informazioni fornite da tale soggetto, che può essere incaricato dal cliente di investire conformemente ai criteri per i prodotti classificati. Nel caso in cui gli investimenti di tali prodotti in prodotti classificati raggiungano la soglia del 70 % per il portafoglio e sia garantita anche la conformità agli altri criteri, in particolare i criteri di esclusione, tali prodotti potrebbero essere considerati essi stessi prodotti classificati. La valutazione dovrebbe fondarsi sulle informazioni relative ai prodotti classificati sottostanti (ad esempio l'investimento minimo richiesto per i prodotti classificati a norma del presente regolamento o l'investimento effettivo, se disponibile) nonché sulle informazioni comunicate dai gestori di portafogli. A condizione che in ciascun caso siano rispettate le opportune esclusioni, solo i prodotti che raggiungono la soglia del 70 % investendo esclusivamente in prodotti sostenibili potrebbero essere considerati sostenibili, mentre quelli che investono in più categorie rientrerebbero nella categoria "Transizione" (se combinano prodotti della categoria "Sostenibilità" o "Transizione") o nella categoria "ESG base"(se combinano prodotti di una qualsiasi delle tre categorie). Per i prodotti finanziari che non sono ammissibili a una categoria ma investono in prodotti finanziari classificati, l'informativa dovrebbe, a fini di

risultano ammissibili, in che modo i prodotti finanziari non classificati che investono in prodotti finanziari classificati dovrebbero comunicare le informazioni riguardo a tali investimenti. Al fine di valutare l'ammissibilità a una categoria, ***un investitore dovrebbe*** potersi basare sulle informazioni comunicate riguardo ai prodotti finanziari classificati e combinarle con le informazioni sugli altri loro investimenti. Se si avvalgono di servizi di gestione del portafoglio prestati da un soggetto autorizzato, ***un investitore dovrebbe*** potersi basare sulle informazioni fornite da tale soggetto, che può essere incaricato dal cliente di investire conformemente ai criteri per i prodotti classificati. Nel caso in cui gli investimenti di tali prodotti in prodotti classificati raggiungano la soglia del 70 % per il portafoglio e sia garantita anche la conformità agli altri criteri, in particolare i criteri di esclusione, tali prodotti potrebbero essere considerati essi stessi prodotti classificati. La valutazione dovrebbe fondarsi sulle informazioni relative ai prodotti classificati sottostanti (ad esempio l'investimento minimo richiesto per i prodotti classificati a norma del presente regolamento o l'investimento effettivo, se disponibile) nonché sulle informazioni comunicate dai gestori di portafogli. A condizione che in ciascun caso siano rispettate le opportune esclusioni, solo i prodotti che raggiungono la soglia del 70 % investendo esclusivamente in prodotti sostenibili potrebbero essere considerati sostenibili, mentre quelli che investono in più categorie rientrerebbero nella categoria "Transizione" (se combinano prodotti della categoria "Sostenibilità" o "Transizione") o nella categoria "ESG base"(se combinano prodotti di una qualsiasi delle tre categorie). Per i prodotti finanziari che non sono ammissibili a una categoria ma investono in prodotti finanziari classificati, l'informativa dovrebbe, a fini di comparabilità, indicare l'importo investito

comparabilità, indicare l'importo investito in prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità e in portafogli gestiti per i clienti su base discrezionale conformemente ai criteri per i prodotti classificati, nonché l'importo investito in prodotti non classificati. A tale scopo i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi basare sulle informazioni comunicate riguardo ai prodotti finanziari classificati nonché sulle informazioni comunicate dal soggetto autorizzato responsabile o che fornisce il servizio di gestione del portafoglio. Ciò dovrebbe aiutare i partecipanti ai mercati finanziari che gestiscono, confezionano o rendono disponibili tali prodotti a informare i loro clienti in merito agli elementi connessi alla sostenibilità in modo più armonizzato, consentendo loro di basarsi sulle informazioni fornite per i prodotti classificati sottostanti senza doverle verificare separatamente. I prodotti non classificati non dovrebbero tuttavia poter utilizzare nella propria denominazione termini relativi alla sostenibilità, riservati ai prodotti classificati, ma dovrebbero poter includere asserzioni relative alla sostenibilità nelle comunicazioni di marketing, a condizione che siano chiare, corrette e non fuorvianti e che rispecchino accuratamente le informazioni comunicate sulle quote relative di investimenti in prodotti classificati e in altri attivi.

in prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità e in portafogli gestiti per i clienti su base discrezionale conformemente ai criteri per i prodotti classificati, nonché l'importo investito in prodotti non classificati. A tale scopo i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi basare sulle informazioni comunicate riguardo ai prodotti finanziari classificati nonché sulle informazioni comunicate dal soggetto autorizzato responsabile o che fornisce il servizio di gestione del portafoglio. Ciò dovrebbe aiutare i partecipanti ai mercati finanziari che gestiscono, confezionano o rendono disponibili tali prodotti a informare i loro clienti in merito agli elementi connessi alla sostenibilità in modo più armonizzato, consentendo loro di basarsi sulle informazioni fornite per i prodotti classificati sottostanti senza doverle verificare separatamente. I prodotti non classificati non dovrebbero tuttavia poter utilizzare nella propria denominazione termini relativi alla sostenibilità, riservati ai prodotti classificati, ma dovrebbero poter includere asserzioni relative alla sostenibilità nelle comunicazioni di marketing, a condizione che siano chiare, corrette e non fuorvianti e che rispecchino accuratamente le informazioni comunicate sulle quote relative di investimenti in prodotti classificati e in altri attivi.

Or. it

Emendamento 117
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) La creazione di categorie di	(23) La creazione di categorie di

prodotti finanziari connessi alla sostenibilità richiede disposizioni che stabiliscano in che modo i prodotti che sono esposti verso prodotti classificati dovrebbero valutare la propria ammissibilità a una categoria e, se non risultano ammissibili, in che modo i prodotti finanziari non classificati che investono in prodotti finanziari classificati dovrebbero comunicare le informazioni riguardo a tali investimenti. Al fine di valutare l'ammissibilità a una categoria, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi basare sulle informazioni comunicate riguardo ai prodotti finanziari classificati e combinarle con le informazioni sugli altri loro investimenti. Se si avvalgono di servizi di gestione del portafoglio prestati da un soggetto autorizzato, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi basare sulle informazioni fornite da tale soggetto, che può essere incaricato dal cliente di investire conformemente ai criteri per i prodotti classificati. Nel caso in cui gli investimenti di tali prodotti in prodotti classificati raggiungano la soglia del 70 % per il portafoglio e sia garantita anche la conformità agli altri criteri, in particolare i criteri di esclusione, tali prodotti potrebbero essere considerati essi stessi prodotti classificati. La valutazione dovrebbe fondarsi sulle informazioni relative ai prodotti classificati sottostanti (ad esempio l'investimento minimo richiesto per i prodotti classificati a norma del presente regolamento o l'investimento effettivo, se disponibile) nonché sulle informazioni comunicate dai gestori di portafogli. A condizione che in ciascun caso siano rispettate le opportune esclusioni, solo i prodotti che raggiungono la soglia del 70 % investendo esclusivamente in prodotti sostenibili potrebbero essere considerati sostenibili, mentre quelli che investono in più categorie rientrerebbero nella categoria "Transizione" (se combinano prodotti della categoria "Sostenibilità" o "Transizione") o

prodotti finanziari connessi alla sostenibilità richiede disposizioni che stabiliscano in che modo i prodotti che sono esposti verso prodotti classificati dovrebbero valutare la propria ammissibilità a una categoria e, se non risultano ammissibili, in che modo i prodotti finanziari non classificati che investono in prodotti finanziari classificati dovrebbero comunicare le informazioni riguardo a tali investimenti. Al fine di valutare l'ammissibilità a una categoria, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi basare sulle informazioni comunicate riguardo ai prodotti finanziari classificati e combinarle con le informazioni sugli altri loro investimenti. Se si avvalgono di servizi di gestione del portafoglio prestati da un soggetto autorizzato, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi basare sulle informazioni fornite da tale soggetto, che può essere incaricato dal cliente di investire conformemente ai criteri per i prodotti classificati. Nel caso in cui gli investimenti di tali prodotti in prodotti classificati raggiungano la soglia del 70 % per il portafoglio e sia garantita anche la conformità agli altri criteri, in particolare i criteri di esclusione, tali prodotti potrebbero essere considerati essi stessi prodotti classificati. La valutazione dovrebbe fondarsi sulle informazioni relative ai prodotti classificati sottostanti (ad esempio l'investimento minimo richiesto per i prodotti classificati a norma del presente regolamento o l'investimento effettivo, se disponibile) nonché sulle informazioni comunicate dai gestori di portafogli. A condizione che in ciascun caso siano rispettate le opportune esclusioni, solo i prodotti che raggiungono la soglia del 70 % investendo esclusivamente in prodotti sostenibili potrebbero essere considerati sostenibili, mentre quelli che investono in più categorie rientrerebbero nella categoria "Transizione" (se combinano prodotti della categoria "Sostenibilità" o "Transizione") o

nella categoria "ESG ***base***"(se combinano prodotti di una qualsiasi delle tre categorie). Per i prodotti finanziari che non sono ammissibili a una categoria ma investono in prodotti finanziari classificati, l'informativa dovrebbe, a fini di comparabilità, indicare l'importo investito in prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità e in portafogli gestiti per i clienti su base discrezionale conformemente ai criteri per i prodotti classificati, nonché l'importo investito in prodotti non classificati. A tale scopo i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi basare sulle informazioni comunicate riguardo ai prodotti finanziari classificati nonché sulle informazioni comunicate dal soggetto autorizzato responsabile o che fornisce il servizio di gestione del portafoglio. Ciò dovrebbe aiutare i partecipanti ai mercati finanziari che gestiscono, confezionano o rendono disponibili tali prodotti a informare i loro clienti in merito agli elementi connessi alla sostenibilità in modo più armonizzato, consentendo loro di basarsi sulle informazioni fornite per i prodotti classificati sottostanti senza doverle verificare separatamente. I prodotti non classificati non dovrebbero tuttavia poter utilizzare nella propria denominazione termini relativi alla sostenibilità, riservati ai prodotti classificati, ma dovrebbero poter includere asserzioni relative alla sostenibilità nelle comunicazioni di marketing, a condizione che siano chiare, corrette e non fuorvianti e che rispecchino accuratamente le informazioni comunicate sulle quote relative di investimenti in prodotti classificati e in altri attivi.	nella categoria "***integrazione*** ESG"(se combinano prodotti di una qualsiasi delle tre categorie). Per i prodotti finanziari che non sono ammissibili a una categoria ma investono in prodotti finanziari classificati, l'informativa dovrebbe, a fini di comparabilità, indicare l'importo investito in prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità e in portafogli gestiti per i clienti su base discrezionale conformemente ai criteri per i prodotti classificati, nonché l'importo investito in prodotti non classificati. A tale scopo i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi basare sulle informazioni comunicate riguardo ai prodotti finanziari classificati nonché sulle informazioni comunicate dal soggetto autorizzato responsabile o che fornisce il servizio di gestione del portafoglio. Ciò dovrebbe aiutare i partecipanti ai mercati finanziari che gestiscono, confezionano o rendono disponibili tali prodotti a informare i loro clienti in merito agli elementi connessi alla sostenibilità in modo più armonizzato, consentendo loro di basarsi sulle informazioni fornite per i prodotti classificati sottostanti senza doverle verificare separatamente. I prodotti non classificati non dovrebbero tuttavia poter utilizzare nella propria denominazione termini relativi alla sostenibilità, riservati ai prodotti classificati, ma dovrebbero poter includere asserzioni relative alla sostenibilità nelle comunicazioni di marketing, a condizione che siano chiare, corrette e non fuorvianti e che rispecchino accuratamente le informazioni comunicate sulle quote relative di investimenti in prodotti classificati e in altri attivi.

Or. en

Motivazione

Rinominare la categoria da "ESG base" a "integrazione ESG" sostituisce un'etichetta commercialmente non sostenibile e potenzialmente denigratoria con il termine standard del settore, consolidato a livello globale, per tale pratica. Tale modifica garantisce che la

categoria rifletta accuratamente l'integrazione professionale e sistematica dei rischi per la sostenibilità nell'analisi finanziaria tradizionale, senza creare svantaggi reputazionali indesiderati per i fabbricanti di prodotti.

Emendamento 118
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Poiché i prodotti finanziari classificabili come connessi alla sostenibilità possono investire in un'ampia gamma di attivi, continueranno a esistere lacune nei dati sulla sostenibilità delle imprese beneficiarie degli investimenti e di altri attivi. È pertanto opportuno formalizzare e migliorare la trasparenza sull'uso delle stime da parte dei partecipanti ai mercati finanziari***, *senza tuttavia imporre nuovi obblighi ai fornitori terzi di dati sulla sostenibilità***. In particolare dovrebbero essere introdotte misure proporzionate che impongano ai partecipanti ai mercati finanziari di documentare l'uso delle fonti dei dati e l'uso di stime esterne e interne e di fornire ai propri clienti, su richiesta, informazioni al riguardo.	(24) Poiché i prodotti finanziari classificabili come connessi alla sostenibilità possono investire in un'ampia gamma di attivi, continueranno a esistere lacune nei dati sulla sostenibilità delle imprese beneficiarie degli investimenti e di altri attivi. ***Tali lacune sono state esacerbate dall'ambito di applicazione limitato del regime dell'Unione in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, per cui i partecipanti ai mercati finanziari devono fare affidamento su un gruppo ristretto di fornitori di dati finanziari per lo più di paesi terzi, determinando una dipendenza da fornitori di paesi terzi.*** È pertanto opportuno formalizzare e migliorare la trasparenza sull'uso delle stime da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. In particolare dovrebbero essere introdotte misure proporzionate che impongano ai partecipanti ai mercati finanziari di documentare l'uso delle fonti dei dati e l'uso di stime esterne e interne e di fornire ai propri clienti, su richiesta, informazioni al riguardo. ***Inoltre, nell'effettuare il riesame a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/3005, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione il ruolo rafforzato delle stime nel quadro europeo della finanza sostenibile a seguito del presente regolamento, in particolare alla luce dei potenziali effetti della dipendenza dai dati***

sull'autonomia strategica del quadro della finanza sostenibile dell'Unione.

Or. en

Emendamento 119
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Poiché i prodotti finanziari classificabili come connessi alla sostenibilità possono investire in un'ampia gamma di attivi, continueranno a esistere lacune nei dati sulla sostenibilità delle imprese beneficiarie degli investimenti e di altri attivi. È pertanto opportuno formalizzare e migliorare la trasparenza sull'uso delle stime da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, senza tuttavia imporre nuovi obblighi ai fornitori terzi di dati sulla sostenibilità. In particolare dovrebbero essere introdotte misure proporzionate che impongano ai partecipanti ai mercati finanziari di documentare l'uso delle fonti dei dati e l'uso di stime esterne e interne e di fornire ai propri clienti, su richiesta, informazioni al riguardo.	(24) Poiché i prodotti finanziari classificabili come connessi alla sostenibilità possono investire in un'ampia gamma di attivi, continueranno a esistere lacune nei dati sulla sostenibilità delle imprese beneficiarie degli investimenti e di altri attivi. È pertanto opportuno formalizzare e migliorare la trasparenza sull'uso delle stime da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, senza tuttavia imporre nuovi obblighi ai fornitori terzi di dati sulla sostenibilità. In particolare dovrebbero essere introdotte misure proporzionate che impongano ai partecipanti ai mercati finanziari di documentare l'uso delle fonti dei dati e l'uso di stime esterne e interne e di fornire ai propri clienti, su richiesta, informazioni al riguardo. ***La Commissione, le autorità europee di vigilanza e le autorità competenti dovrebbero poter emanare, nell'ambito dei rispettivi mandati, orientamenti o raccomandazioni volti a migliorare la trasparenza, l'affidabilità e la comparabilità delle fonti di dati e delle metodologie di stima utilizzate ai fini del presente regolamento, evitando al contempo la divulgazione di informazioni riservate, segreti commerciali o metodologie proprietarie.***

Or. en

Emendamento 120
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Poiché i prodotti finanziari classificabili come connessi alla sostenibilità possono investire in un'ampia gamma di attivi, continueranno a esistere lacune nei dati sulla sostenibilità delle imprese beneficiarie degli investimenti e di altri attivi. È pertanto opportuno formalizzare e migliorare la trasparenza sull'uso delle stime da parte dei partecipanti ai mercati finanziari***, senza tuttavia imporre nuovi obblighi ai fornitori terzi di dati sulla sostenibilità***. In particolare dovrebbero essere introdotte misure proporzionate che impongano ai partecipanti ai mercati finanziari di documentare l'uso delle fonti dei dati e l'uso di stime esterne e interne ***e di fornire ai propri clienti, su richiesta, informazioni al riguardo***.	(24) Poiché i prodotti finanziari classificabili come connessi alla sostenibilità possono investire in un'ampia gamma di attivi, continueranno a esistere lacune nei dati sulla sostenibilità delle imprese beneficiarie degli investimenti e di altri attivi. È pertanto opportuno formalizzare e migliorare la trasparenza sull'uso delle stime da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. In particolare dovrebbero essere introdotte misure proporzionate che impongano ai partecipanti ai mercati finanziari di documentare l'uso delle fonti dei dati e l'uso di stime esterne e interne***. Il regolamento (UE) 2024/3005 dovrebbe essere riesaminato nel 2029 ed esteso ai prodotti di dati ESG forniti da operatori di prodotti di dati ESG che operano nell'Unione, al fine di garantire trasparenza, integrità e indipendenza nella fornitura dei dati ESG***.

Or. en

Motivazione

La presente modifica mira a introdurre requisiti minimi di trasparenza e metodologici per i fornitori di dati ESG, in quanto essi svolgono un ruolo fondamentale nel consentire ai partecipanti ai mercati finanziari di conformarsi agli obblighi di cui al presente regolamento.

Emendamento 121
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*

(24) Poiché i prodotti finanziari classificabili come connessi alla sostenibilità possono investire in un'ampia gamma di attivi, continueranno a esistere lacune nei dati sulla sostenibilità delle imprese beneficiarie degli investimenti e di altri attivi. È pertanto opportuno formalizzare e migliorare la trasparenza sull'uso delle stime da parte dei partecipanti ai mercati finanziari***, senza tuttavia imporre nuovi obblighi ai fornitori terzi di dati sulla sostenibilità***. In particolare dovrebbero essere introdotte misure proporzionate che impongano ai partecipanti ai mercati finanziari di documentare l'uso delle fonti dei dati e l'uso di stime esterne e interne e di fornire ai propri clienti, su richiesta, informazioni al riguardo.	(24) Poiché i prodotti finanziari classificabili come connessi alla sostenibilità possono investire in un'ampia gamma di attivi, continueranno a esistere lacune nei dati sulla sostenibilità delle imprese beneficiarie degli investimenti e di altri attivi. È pertanto opportuno formalizzare e migliorare la trasparenza sull'uso delle stime da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. In particolare dovrebbero essere introdotte misure proporzionate che impongano ai partecipanti ai mercati finanziari di documentare l'uso delle fonti dei dati e l'uso di stime esterne e interne e di fornire ai propri clienti, su richiesta, informazioni al riguardo.

Or. en

Emendamento 122
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Una delle conseguenze dei recenti sviluppi normativi è stata la riduzione della quantità di dati disponibili per i partecipanti ai mercati finanziari, aumentando così la loro dipendenza dai fornitori di dati. L'introduzione di misure volte a rafforzare la trasparenza e lo scambio di informazioni tra i partecipanti ai mercati finanziari, i fornitori di dati e le autorità nazionali competenti incaricate della loro vigilanza è necessaria per garantire che la responsabilità delle stime e delle relative metodologie sia condivisa tra i diversi attori coinvolti.

Or. en

Emendamento 123
Martin Günther

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Per evitare confusione tra i clienti, è opportuno chiarire che le categorie di prodotti finanziari di cui al regolamento (UE) 2019/2088 non costituiscono etichette, in quanto non richiedono la certificazione obbligatoria da parte di un soggetto terzo indipendente registrato.

Or. en

Emendamento 124
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentirle di specificare le condizioni alle quali gli investimenti contribuiscono a determinati obiettivi connessi alla transizione o alla sostenibilità, o alle quali negli investimenti sono integrati fattori di sostenibilità ai fini della classificazione dei prodotti finanziari come prodotti connessi alla sostenibilità, nonché di definire i modelli di informativa per tali prodotti finanziari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con le autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del	(27) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentirle di specificare le condizioni alle quali gli investimenti contribuiscono a determinati obiettivi connessi alla transizione o alla sostenibilità, o alle quali negli investimenti sono integrati fattori di sostenibilità ai fini della classificazione dei prodotti finanziari come prodotti connessi alla sostenibilità, nonché di definire i modelli di informativa per tali prodotti finanziari***. Nell'ambito del diritto di revisione del regolamento da parte della Commissione europea, la valutazione della Commissione dovrebbe inoltre contenere una sezione sulle più***

Parlamento europeo e del Consiglio[34], dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[35] e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[36], e con il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile, se del caso. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero inoltre coadiuvare la Commissione nello svolgimento di opportuni test sui consumatori e sugli investitori per raccogliere dati sul modo migliore in cui i distributori di prodotti possono individuare i prodotti che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei clienti a norma del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione e dei regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 della Commissione, sulla base della classificazione, e garantire che i dettagli associati rivolti agli investitori siano facilmente comprensibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Le consultazioni dovrebbero svolgersi conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[37]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

aggiornate stime scientifiche e sui modelli relativi alle diverse cause e ai fenomeni sottostanti agli eventi connessi alla sostenibilità. Se, in tale valutazione, si ritiene opportuno aggiornare le definizioni, le esclusioni o gli obiettivi di cui agli articoli 7, 8 o 9, essi dovrebbero essere modificati di conseguenza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con le autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[35] e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[36], e con il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile, se del caso. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero inoltre coadiuvare la Commissione nello svolgimento di opportuni test sui consumatori e sugli investitori per raccogliere dati sul modo migliore in cui i distributori di prodotti possono individuare i prodotti che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei clienti a norma del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione e dei regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 della Commissione, sulla base della classificazione, e garantire che i dettagli associati rivolti agli investitori siano facilmente comprensibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Le consultazioni dovrebbero svolgersi conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[37]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della

Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[34] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

[35] Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

[36] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

[37] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

[34] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

[35] Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

[36] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

[37] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

Or. en

Emendamento 125

Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentirle di specificare le condizioni alle quali gli investimenti contribuiscono a determinati obiettivi connessi alla transizione o alla sostenibilità, o alle quali negli investimenti sono integrati fattori di sostenibilità ai fini della classificazione dei prodotti finanziari come prodotti connessi alla sostenibilità, nonché di definire i modelli di informativa per tali prodotti finanziari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con le autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[35] e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[36], e con il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile, se del caso. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero inoltre coadiuvare la Commissione nello svolgimento di opportuni test sui consumatori e sugli investitori per ***raccogliere dati sul modo migliore in cui i distributori di prodotti possono individuare i prodotti che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei clienti a norma del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione e dei regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 della Commissione, sulla base della*** classificazione***, e garantire che i dettagli associati rivolti agli investitori*** siano	(27) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentirle di specificare le condizioni alle quali gli investimenti contribuiscono a determinati obiettivi connessi alla transizione o alla sostenibilità, o alle quali negli investimenti sono integrati fattori di sostenibilità ai fini della classificazione dei prodotti finanziari come prodotti connessi alla sostenibilità, nonché di definire i modelli di informativa per tali prodotti finanziari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con le autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[35] e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[36], e con il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile, se del caso. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero inoltre coadiuvare la Commissione nello svolgimento di opportuni test sui consumatori e sugli investitori per ***valutare la chiarezza, la comprensibilità e l'usabilità delle informazioni destinate agli investitori relative alla*** classificazione ***dei prodotti finanziari di cui al presente regolamento, garantendo che tali informazioni*** siano facilmente comprensibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Le consultazioni dovrebbero svolgersi conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[37]. In particolare, al fine di garantire la parità

facilmente comprensibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Le consultazioni dovrebbero svolgersi conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[37]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

[34] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

[35] Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

[36] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

[37] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il

[34] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

[35] Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

[36] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

[37] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il

Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).	Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).
	Or. en

Emendamento 126
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) La Commissione dovrebbe continuare ad adoperarsi per un approccio olistico e integrato alla finanza sostenibile, con l'obiettivo di potare una misurazione armonizzata e basata su dati scientifici, che riguardi l'intero ciclo di vita e la catena del valore, degli indicatori ambientali e sociali e dei principi di calcolo allo stesso livello degli equivalenti finanziari, realizzando nel contempo una reale semplificazione dell'attuazione per le imprese attraverso una rendicontazione integrata in un'unica relazione annuale. Ciò richiede lo sviluppo parallelo di un'interfaccia e di una piattaforma di rendicontazione digitali centralizzate per le relazioni leggibili da un dispositivo automatico, sulla base di un punto di accesso unico europeo, al fine di agevolare sia il lavoro di rendicontazione delle imprese sia il confronto delle informazioni da parte degli investitori. La finanza sostenibile necessita di una metodologia comune per garantire la comparabilità degli indicatori di sostenibilità all'interno e tra i diversi settori industriali. Invece di soglie binarie, la transizione e la classificazione delle imprese come sostenibili dovrebbero essere esaminate sulla base di una scala in cui le imprese siano in grado di

valutare il proprio percorso e le proprie fasi di transizione in modo chiaro: gli obiettivi mobili dei progressi sono modellati sulla scorta dei migliori e l'altra estremità della scala è costituita da fattori di rischio di prima e seconda rilevanza chiaramente definiti. Le posizioni delle imprese sulla scala dovrebbero essere comunicate e valutate rispetto ai loro piani di transizione sottoposti a revisione contabile e alla loro attuazione.

Or. en

Emendamento 127
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Il riesame del regolamento (UE) n. 1286/2014 nell'ambito del pacchetto sulla strategia per gli investimenti al dettaglio mira a sostenere gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti, ossia migliorare l'accesso ai mercati finanziari, ampliare la scelta per i consumatori e rafforzare la capacità degli investitori al dettaglio di prendere decisioni di investimento informate. In tale contesto, le modifiche dell'informativa sulla sostenibilità ai sensi del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari dovrebbero garantire che i consumatori ricevano informazioni complete e di facile comprensione, lasciando al contempo sufficiente flessibilità affinché la progettazione e la presentazione dettagliate di tali informazioni siano sviluppate e convalidate attraverso test sui consumatori e sull'industria;

Or. en

Emendamento 128
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 ter) L'esperienza acquisita con l'attuale quadro normativo ha dimostrato che documenti informativi eccessivamente lunghi o complessi possono ridurne l'efficacia e scoraggiare gli investitori al dettaglio dal consultare le informazioni fornite. È pertanto opportuno garantire che il contenuto e la presentazione delle informazioni contenute nel documento contenente le informazioni chiave (KID) rimangano incentrati sulle informazioni più pertinenti per gli investitori al dettaglio, preservando nel contempo la tutela dei consumatori. A tal fine la revisione del regolamento (UE) n. 1286/2014 nell'ambito del pacchetto sulla strategia per gli investimenti al dettaglio garantisce che la presentazione di tutte le informazioni contenute nel documento contenente le indicazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati sia sistematicamente determinata sulla base delle prove raccolte attraverso test sui consumatori. I test sui consumatori e sull'industria dovrebbero rimanere lo strumento adeguato per presentare le informazioni nel modo più semplice e comprensibile per i consumatori, sia attraverso grafici, testi o altri formati che ne facilitino la comprensione e consentano ai consumatori di prendere decisioni ben informate;

Or. en

Emendamento 129

Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) I ***partecipanti ai mercati*** finanziari ***iniziano ad applicare il presente*** regolamento ***12 mesi dopo la sua*** data di applicazione ***per i prodotti di investimento assicurativo (IBIP), i prodotti pensionistici, gli schemi pensionistici e i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP). Questi prodotti non sono soggetti agli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi e avranno quindi bisogno di più tempo per mettere in pratica i nuovi criteri di base, in particolare le esclusioni***.	(32) I ***prodotti*** finanziari ***commercializzati di cui al*** regolamento ***(UE) 2019/2088 prima della*** data di applicazione ***del presente regolamento possono prevedere impegni quantitativi in materia di sostenibilità, comprese quote minime di investimenti sostenibili e impegni relativi al principio del "non arrecare un danno significativo", elaborati sulla base di definizioni e concetti che il presente regolamento abroga. Imporre ai partecipanti ai mercati finanziari di continuare a rispettare tali impegni a norma del diritto dell'Unione dopo la data di applicazione li esporrebbe a obblighi derivanti da un quadro normativo superato e potrebbe impedire una gestione adeguata del portafoglio nell'interesse degli investitori. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto essere svincolati da tali impegni a norma del diritto dell'Unione a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, fatta salva un'obbligazione proporzionata di informare gli investitori esistenti delle modifiche conseguenti. Tale obbligo di notifica non dovrebbe comportare una rivalutazione completa del prodotto o delle preferenze di sostenibilità dell'investitore e dovrebbe poter essere assolto tramite la successiva rendicontazione periodica agli investitori***.

Or. en

Emendamento 130
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Dato il ruolo rilevante del presente regolamento nell'ambito del quadro dell'Unione per la finanza sostenibile, la transizione al regime rivisto dovrebbe essere chiara, prevedibile e ben coordinata, anche attraverso uno stretto allineamento tra le misure di livello 1 e di livello 2 e la coerenza con il regolamento (UE) 2020/852, il regolamento (UE) 2016/1011, la direttiva 2014/65/UE e gli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi che utilizzano termini ESG o relativi alla sostenibilità. Ove opportuno, dovrebbero essere prese in considerazione misure transitorie per alleviare oneri operativi non necessari senza compromettere gli obiettivi del presente regolamento. Una volta che il presente regolamento diventerà applicabile, le questioni da esso armonizzate in modo esaustivo, compreso il regime di categorizzazione dei prodotti finanziari relativi alla sostenibilità, dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento e qualsiasi orientamento di vigilanza sovrapposto dovrebbe essere letto in modo coerente con il presente regolamento e, in caso di incoerenza, cedere il passo a quest'ultimo.

Or. it

Emendamento 131
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Al fine di ridurre gli oneri normativi e garantire un'attuazione coerente ed efficace del presente

regolamento, quest'ultimo non dovrebbe applicarsi fino all'entrata in vigore degli atti delegati necessari al suo funzionamento. In particolare, il regolamento delegato della Commissione da adottare a norma dell'articolo 19 quater del presente regolamento, nonché le corrispondenti modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, che rivedono i requisiti in materia di preferenze di sostenibilità ai sensi della direttiva 2014/65/UE e della direttiva (UE) 2016/97, dovrebbero entrare in vigore prima della data di applicazione del presente regolamento, al fine di garantire che il sistema di classificazione istituito dal presente regolamento, i modelli di informativa che lo attuano e il quadro di distribuzione attraverso il quale raggiunge gli investitori finali operino come un insieme coerente e completo a decorrere da tale data. Un periodo di attuazione che iniziasse prima dell'esistenza delle norme dettagliate non costituirebbe un vero e proprio periodo di attuazione.

Or. en

Motivazione

L'esperienza del regolamento SFDR 1.0 ha dimostrato che l'attuazione del livello 1 prima del livello 2 comporta costi sproporzionati senza garantire chiarezza. Al fine di evitare incertezze nella fase di attuazione, è opportuno scegliere un approccio graduale.

Emendamento 132
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) il punto 1) è così modificato: ***soppresso***

i) la lettera b) è soppressa;

ii) la lettera j) è soppressa;

Or. en

Emendamento 133
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) la lettera b) è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 134
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la lettera j) è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 135
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/2088

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettere k e l (nuove)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) sono aggiunte le lettere seguenti:
	k) un'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti;
	l) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti;

Or. en

Emendamento 136
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(ii bis) (iii) Si aggiunge il punto seguente
	(j bis): un produttore di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi confezionati' o ' produttore PRIIP ';

Or. it

Emendamento 137
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punti 5 e 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i punti 5) e 6) sono soppressi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 138
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punti 5 e 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i punti 5) e 6) sono soppressi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 139
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punti 5 e 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i punti 5) e 6) sono soppressi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 140
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) al punto 12), la lettera a) è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 141
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) al punto 12), la lettera a) è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 142
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***al*** punto 12)***, la lettera a) è soppressa***;	d) ***il*** punto ***(***12) ***è modificato come segue:***
	i) il punto (a) viene eliminato;
	ii) viene aggiunto il seguente punto (g bis):
	(g bis) un prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preconfezionato o 'PRIIP'

Or. it

Emendamento 143
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera h (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) al punto 12) è aggiunta la lettera seguente:
	"h) qualsiasi altro portafoglio in relazione al quale un'impresa di investimento fornisca un servizio che comporti valutazioni periodiche dell'adeguatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 13, del regolamento delegato (UE) 2017/565";

Or. en

Emendamento 144
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***i punti 16) e*** 17) ***sono soppressi***;	e) ***il punto*** 17) ***è soppresso***;

Or. en

Emendamento 145
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***i punti 16) e*** 17) ***sono soppressi***;	e) ***il punto*** 17) ***è soppresso***;

Or. en

Emendamento 146
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera e
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***i punti*** 16) ***e 17) sono soppressi***;	e) ***il punto*** 16) ***è soppresso***;

Or. en

Emendamento 147
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera g – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) sono aggiunti i seguenti punti da 25) a 28):	g) sono aggiunti i seguenti punti da 25) a 28 ***bis***):

Or. en

Emendamento 148
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera g
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	28 bis) "prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preconfezionato» indica un prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preconfezionato o «PRIIP» come definito all'articolo 4,

punto (3), del regolamento (UE) n. 1286/2014, diverso da un OICVM, un FIA o un derivato di cui ai punti da (4) a (10) della sezione C dell'allegato I della direttiva (UE) 2014/65 o da qualsiasi prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio"

Or. it

Emendamento 149
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera g
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	28 bis) "obiettivi sociali": i temi e i sottotemi sociali inclusi nell'appendice A dell'ESRS1 del regolamento delegato della Commissione [riferimento da adattare al nuovo atto delegato ESRS una volta finalizzato], vale a dire i contributi positivi ai diritti dei lavoratori, dei lavoratori nella catena del valore, delle comunità interessate, dei consumatori e degli utilizzatori finali;

Or. en

Emendamento 150
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera g
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 2 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

28 bis) "fornitore di dati": una persona giuridica la cui attività comprende la fornitura di prodotti di dati ai partecipanti ai mercati finanziari;

Or. en

Emendamento 151
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) l'articolo 2 bis è ***soppresso;***	(3) l'articolo 2 bis è ***sostituito dal seguente:***
	Garanzie minime in materia sociale e di governance
	Per i prodotti finanziari di cui agli articoli da 7 a 9 bis del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero garantire che gli investimenti siano conformi alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi i principi e i diritti sanciti nelle otto convenzioni fondamentali individuate dalla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo. Inoltre, gli investimenti devono essere allineati al principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento (UE) 2020/852.

Or. en

Emendamento 152
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) l'articolo 2 bis è ***soppresso;***	(3) l'articolo 2 bis è ***sostituito dal seguente:***
	Garanzie minime in materia sociale e di governance
	Per i prodotti finanziari di cui agli articoli da 7 a 9 bis del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero garantire che gli investimenti non violino le norme sociali minime specificate nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate dalla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

Or. en

Emendamento 153
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasparenza riguardo alle politiche sui rischi di sostenibilità relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità	Trasparenza riguardo alle politiche sui rischi di sostenibilità ***e alla mitigazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità***

Or. en

Emendamento 154
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasparenza riguardo alle politiche ***sui rischi*** di sostenibilità ***relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità***	Trasparenza riguardo alle politiche di sostenibilità

Or. en

Emendamento 155
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasparenza riguardo alle politiche ***sui rischi*** di sostenibilità relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità	Trasparenza riguardo alle politiche di sostenibilità relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità

Or. en

Emendamento 156
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sul loro sito web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.;	***1.*** I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sul loro sito web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.; ***I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sul loro sito web un unico documento contenente informazioni sulle loro politiche in materia di integrazione dei rischi per la sostenibilità nel processo decisionale di investimento, compresa una descrizione che indichi se e in che modo tali politiche tengano conto (i) dei rischi che i fattori di sostenibilità comportano per il valore degli investimenti e (ii) degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.*** ***2. I partecipanti ai mercati finanziari includono nelle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 almeno quanto segue:*** ***a) una descrizione delle loro politiche di impegno, compresi*** ***i) l'insieme degli obiettivi connessi alla sostenibilità, misurabili e con scadenze precise, incluse le aspettative settoriali;*** ***ii) un piano di attuazione che specifichi i traguardi intermedi e le azioni a termine definito da intraprendere per il conseguimento di tali obiettivi;*** ***iii) un quadro di progressione chiaro e solido da attivare nei casi in cui i traguardi e gli obiettivi previsti non siano raggiunti, che può comportare decisioni di disinvestimento e di riallocazione del capitale;*** ***iv) il modo in cui sono sostenute da una politica di voto incentrata sulla sostenibilità, se del caso;*** ***b) la quota del loro patrimonio gestito e, se del caso, la quota dei prodotti offerti investiti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9, rispetto rispettivamente al totale del loro patrimonio gestito e al numero totale di***

prodotti;

c) una sintesi delle politiche di esclusione e se tali politiche vadano oltre il rispetto delle esclusioni minime di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), lettere da c) a c bis), del presente regolamento, compreso, se del caso, un collegamento ai documenti che specificano la loro politica di esclusione a livello di entità;

d) una dichiarazione sulle politiche di dovuta diligenza adottate per individuare, prevenire, attenuare e porre rimedio agli effetti negativi dei loro prodotti di investimento, comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, compreso, se del caso, un collegamento ai documenti che specificano le loro politiche di dovuta diligenza a livello di entità.

2. Nello stesso documento, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano una serie limitata dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, conformemente a un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 bis. La serie limitata:

i) si basa sugli indicatori di cui al regolamento delegato (UE) [riferimento da adattare al nuovo atto delegato ESRS una volta finalizzato] della Commissione;
ii) si limita agli indicatori per i quali i dati sono ampiamente disponibili, attraverso l'informativa da parte delle imprese beneficiarie degli investimenti o attraverso metodologie di stima affidabili; e
iii) non superare un totale di 4 indicatori.

Or. en

Emendamento 157
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sul loro sito web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.;	***1.*** I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sul loro sito web un documento unico contenente informazioni sulle loro politiche in materia di integrazione dei rischi per la sostenibilità nel loro processo decisionale relativo agli investimenti***, compresa una descrizione che indichi se e in che modo tali politiche tengano conto (i) dei rischi che i fattori di sostenibilità comportano per il valore degli investimenti e (ii) degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità***. ***2. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sul loro sito web informazioni sulle loro politiche di impegno, inclusa una descrizione:*** ***a) dell'insieme degli obiettivi connessi alla sostenibilità, misurabili e con scadenze precise, incluse le aspettative settoriali***; ***b) di un piano di attuazione che specifichi i traguardi intermedi e le azioni a termine definito da intraprendere per il conseguimento di tali obiettivi;*** ***c) un quadro di progressione chiaro e solido da attivare nei casi in cui i traguardi e gli obiettivi previsti non siano raggiunti, che può comportare decisioni di disinvestimento e di riallocazione del capitale;*** ***d) del modo in cui sono sostenute da una politica di voto incentrata sulla sostenibilità, se del caso;*** ***3. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sul loro sito web informazioni sulla quota del loro patrimonio in***

gestione e sulla quota del numero di prodotti investiti in ciascuna categoria a norma degli articoli 7, 8 e 9, rispettivamente, rispetto al patrimonio totale in gestione e al numero totale di prodotti.

4. Nello stesso documento di cui al paragrafo 3, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano:

i) l'esposizione del soggetto ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, in particolare alle emissioni di gas a effetto serra, all'esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili, alle violazioni dei principi guida delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e all'esposizione ad armi controverse;

ii) l'elenco aggregato dei principali effetti negativi a livello di prodotto;

iii) i processi e le metodologie applicati per individuare e dare priorità ai principali effetti negativi, nonché le azioni adottate per attenuare i rischi e gli impatti associati.

Or. en

Emendamento 158
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sul loro sito web informazioni ***circa*** le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli	I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sul loro sito web informazioni ***su***:

investimenti***.***";

a) le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti;

b) se e in che modo attenuano i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 9 bis e 19 bis;

c) la quota del loro patrimonio in gestione investita in prodotti finanziari classificati a norma degli articoli 7, 8 e 9, rispettivamente, espressa come percentuale del loro patrimonio totale in gestione.

Or. en

Emendamento 159
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sul loro sito web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.	I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sul loro sito web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti***, escludendo i fondi riservati agli investitori professionali***.

Or. es

Emendamento 160
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2019/2088
Articoli 4 e 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) gli articoli 4 e 5 sono soppressi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 161
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2019/2088
Articoli 4 e 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) gli articoli 4 e 5 sono soppressi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 162
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Articolo 5 Trasparenza delle politiche remunerative relativamente all'integrazione dei rischi per la sostenibilità
	I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web.

Or. en

Emendamento 163
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Articolo 5 Trasparenza delle politiche di impegno
	I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni sulle loro politiche di impegno, compreso il modo in cui tali politiche sono concepite per sostenere gli obiettivi connessi alla sostenibilità dei prodotti finanziari che fabbricano, gestiscono o mettono a disposizione e il modo in cui sono coerenti con la politica di impegno di cui all'articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE, se del caso.

Or. en

Emendamento 164
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasparenza riguardo all'integrazione dei rischi di sostenibilità nell'informativa ***precontrattuale*** per tutti i prodotti finanziari	Trasparenza riguardo all'integrazione dei rischi di sostenibilità ***e dei principali effetti negativi*** nell'informativa per tutti i prodotti finanziari

Or. en

Emendamento 165
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) 4. I partecipanti ai mercati finanziari comunicano su base annuale, nelle relazioni periodiche relative a ciascun prodotto finanziario, un insieme limitato dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 166
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) 5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono comunicate come indicato all'articolo 11, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 167
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) 6. I principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui al paragrafo 4 sono i seguenti indicatori, come elencati nel regolamento delegato (UE) 2023/2772: ***a) intensità di GES;*** ***b) emissioni in acqua;*** ***c) rifiuti pericolosi e radioattivi;***

d) violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali;

e) assenza di una politica in materia di diritti umani;

f) divario retributivo di genere non corretto;

g) armi controverse.

Or. en

Emendamento 168
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasparenza ***volontaria*** riguardo all'integrazione di fattori di sostenibilità nell'informativa precontrattuale per i prodotti non classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità	Trasparenza riguardo all'integrazione di fattori di sostenibilità nell'informativa precontrattuale per i prodotti non classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità

Or. en

Emendamento 169
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasparenza ***volontaria*** riguardo all'integrazione di fattori di sostenibilità nell'informativa precontrattuale per i prodotti non classificati come prodotti	Trasparenza riguardo all'integrazione di fattori di sostenibilità nell'informativa precontrattuale per i prodotti non classificati come prodotti finanziari

finanziari connessi alla sostenibilità	connessi alla sostenibilità

Or. en

Emendamento 170
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I partecipanti ai mercati finanziari non conformi agli articoli 7, 8 o 9 del presente regolamento devono informare gli investitori che i loro prodotti finanziari possono comportare rischi ESG e di sostenibilità. Tale informativa è comunicata sia nelle informazioni a livello di prodotto finanziario, sotto forma di avvertenza, sia nella relazione annuale del partecipante.

Or. en

Emendamento 171
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai partecipanti ai mercati finanziari ***non è impedito di includere,*** nella documentazione precontrattuale dei prodotti finanziari diversi da quelli classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità conformemente all'articolo 7, 8 o 9, informazioni che	***I*** partecipanti ai mercati finanziari ***includono*** nella documentazione precontrattuale dei prodotti finanziari diversi da quelli classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità conformemente all'articolo 7, 8 o 9, informazioni:

indichino se e in che modo tali prodotti finanziari ***tengono conto di*** fattori di sostenibilità***, purché le*** informazioni:

a) che indichino se e in che modo tali prodotti finanziari ***integrano i rischi di sostenibilità;***

b) se e in che modo attenuano i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ***a norma dell'articolo 9 bis;***

c) l'intensità attesa delle emissioni di gas a effetto serra associate ai prodotti finanziari;

d) l'esposizione del prodotto finanziario alla prospezione, alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.

Tali informazioni:

Or. en

Emendamento 172
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai partecipanti ai mercati finanziari non è impedito di includere, nella documentazione precontrattuale dei prodotti finanziari diversi da quelli classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità conformemente all'articolo 7, 8 o 9, informazioni che indichino se e in che modo tali prodotti finanziari tengono conto di fattori di sostenibilità, purché le informazioni:	Ai partecipanti ai mercati finanziari non è impedito di includere, nella documentazione precontrattuale dei prodotti finanziari diversi da quelli classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità conformemente all'articolo 7, 8 o 9, informazioni che indichino se e in che modo tali prodotti finanziari tengono conto di fattori di sostenibilità, purché le informazioni ***rappresentino in modo accurato la reale composizione degli investimenti del prodotto finanziario e purché tali***

informazioni:

Or. en

Emendamento 173
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai partecipanti ai mercati finanziari non è impedito di includere, nella documentazione precontrattuale dei prodotti finanziari diversi da quelli classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità conformemente all'articolo 7, 8 o 9, informazioni che indichino se e in che modo tali prodotti finanziari tengono conto di fattori di sostenibilità, purché le informazioni:	Ai partecipanti ai mercati finanziari non è impedito di includere, nella documentazione precontrattuale dei prodotti finanziari diversi da quelli classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità conformemente all'articolo 7, 8 o 9, informazioni che indichino se e in che modo tali prodotti finanziari tengono conto di fattori di sostenibilità, ***diverse dalle informazioni di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo,*** purché le informazioni:

Or. en

Emendamento 174
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non costituiscano un elemento centrale dell'informativa precontrattuale del prodotto finanziario;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 175
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non costituiscano un elemento centrale dell'informativa precontrattuale del prodotto finanziario;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 176
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) non siano incluse nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE o nel documento contenente le informazioni chiave di cui al capo II del regolamento (UE) n. 1286/2014[*3];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 177
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7

Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) non siano incluse nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE o nel documento contenente le informazioni chiave di cui al capo II del regolamento (UE) n. 1286/2014[*3];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 178
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) non costituiscano asserzioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 1.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 179
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) c) non costituisce una rivendicazione ai sensi dell'articolo 7(1), dell'articolo 8(1) o dell'articolo 9(1) e non

deve presentare il prodotto finanziario come rientrante in una qualsiasi delle categorie di cui agli articoli 7, 8 o 9;

d) possono includere informazioni sulla considerazione o l'integrazione di fattori di sostenibilità, comprese esclusioni, coinvolgimento o altre strategie connesse alla sostenibilità, che di per sé non devono essere considerate come dichiarazioni relative alla sostenibilità;

e) è accompagnato da una dichiarazione chiara ed evidente che il prodotto finanziario non appartiene ad alcuna categoria di prodotti finanziari legati alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 180
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) dichiara che il prodotto non è conforme ai prodotti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 181
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, ***lettera a), le informazioni non sono considerate un elemento centrale se sono secondarie rispetto alla presentazione delle caratteristiche del prodotto, in termini sia di spazio ad esse dedicato che di posizionamento nel documento, neutre e limitate a meno del 10 % del volume occupato dalla presentazione della strategia di investimento del prodotto finanziario***.	Ai fini del primo comma, ***i partecipanti ai mercati finanziari possono comunicare la quota degli investimenti inclusi nei loro prodotti che soddisfano i criteri di cui agli articoli 7, 8 o 9***.

Or. en

Emendamento 182
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera a), le informazioni non sono considerate un elemento centrale se sono secondarie rispetto alla presentazione delle caratteristiche del prodotto, in termini sia di spazio ad esse dedicato che di posizionamento nel documento, neutre e limitate a meno del ***10*** % del volume occupato dalla presentazione della strategia di investimento del prodotto finanziario.	Ai fini del primo comma, lettera a), le informazioni non sono considerate un elemento centrale se sono secondarie rispetto alla presentazione delle caratteristiche del prodotto, in termini sia di spazio ad esse dedicato che di posizionamento nel documento, neutre e limitate a meno del ***5*** % del volume occupato dalla presentazione della strategia di investimento del prodotto finanziario.

Or. en

Emendamento 183
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088

Articolo 6 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I partecipanti ai mercati finanziari che effettuano informazioni precontrattuali includono in tali informazioni le descrizioni di quanto segue:
	a) se escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, ad eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:
	i) che siano obbligazioni verdi europee a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631; oppure
	ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento delegato;
	b) se escludono investimenti in società che:
	i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile, lignite, oli combustibili o gas combustibili, oppure
	ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;
	c) i principali effetti negativi dei loro investimenti sui fattori di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 184
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari diversi da quelli classificati a norma degli articoli 7, 8 o 9 del presente regolamento includono in modo prominente nelle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 2, una dichiarazione che confermi che il prodotto in questione non soddisfa le norme dell'Unione per la definizione dei prodotti finanziari sostenibili, per la lotta all'ecologismo di facciata e per la trasparenza sugli effetti negativi.

Or. en

Emendamento 185
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I partecipanti ai mercati finanziari che comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 includono annualmente nella propria relazione periodica una descrizione ***di come hanno preso in considerazione i*** fattori di sostenibilità. Le condizioni elencate al paragrafo 1, lettere da a) a c), si applicano mutatis mutandis a tutte le informazioni sulla sostenibilità che	3. I partecipanti ai mercati finanziari che comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 includono annualmente nella propria relazione periodica una descrizione ***dell'integrazione dei rischi di sostenibilità e delle modalità di attenuazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui*** fattori di sostenibilità. Le condizioni elencate al paragrafo 1, lettere

figurano nella relazione periodica.	da a) a c), si applicano mutatis mutandis a tutte le informazioni sulla sostenibilità che figurano nella relazione periodica.

Or. en

Emendamento 186
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I partecipanti ai mercati finanziari che comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 includono annualmente nella propria relazione periodica una descrizione di come hanno preso in considerazione i fattori di sostenibilità. Le condizioni elencate al paragrafo 1, ***lettere da*** a) ***a c)***, si applicano mutatis mutandis a tutte le informazioni sulla sostenibilità che figurano nella relazione periodica.	3. I partecipanti ai mercati finanziari che comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 includono annualmente nella propria relazione periodica una descrizione di come hanno preso in considerazione i fattori di sostenibilità. Le condizioni elencate al paragrafo 1, ***lettera*** a), si applicano mutatis mutandis a tutte le informazioni sulla sostenibilità che figurano nella relazione periodica.

Or. en

Emendamento 187
Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Oltre a includere informazioni nella documentazione precontrattuale dei prodotti finanziari, i partecipanti ai mercati finanziari che sono EPAP possono comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in

modo consono alle loro caratteristiche e alla comunicazione con gli aderenti e i beneficiari.

Or. en

Emendamento 188
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 6 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora non forniscano tutte o parte delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), i partecipanti ai mercati finanziari includono nella documentazione precontrattuale la seguente dichiarazione, a seconda dei casi:
	"Questo prodotto finanziario non integra i rischi di sostenibilità."
	"Questo prodotto finanziario non attenua i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità."
	"Questo prodotto finanziario non comunica l'intensità attesa delle emissioni di gas a effetto serra associata al prodotto finanziario."
	"Questo prodotto finanziario è esposto alla prospezione, alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili."
	I partecipanti ai mercati finanziari corredano tale dichiarazione con una spiegazione concisa delle ragioni per cui non forniscono le pertinenti informazioni.

Or. en

Emendamento 189
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia ***del 70*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo di transizione chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi di transizione ambientali o sociali conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più ***opportuni*** indicatori connessi alla sostenibilità;	a) prevedono una soglia ***dell'80*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo di transizione chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi di transizione ambientali o sociali conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più indicatori connessi alla sostenibilità ***armonizzati e basati su dati scientifici, che coprano l'intero ciclo di vita***;

Or. en

Emendamento 190
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia del ***70*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo di transizione chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi di transizione ambientali o sociali conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto	a) prevedono una soglia del ***100*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo di transizione chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi di transizione ambientali o sociali conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto

finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;	finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;

Or. en

Emendamento 191
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia del ***70*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo di transizione chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi di transizione ambientali o sociali conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;	a) prevedono una soglia del ***50*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo di transizione chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi di transizione ambientali o sociali conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;

Or. en

Motivazione

La soglia del 70 % è empiricamente non realizzabile per mandati diversificati, multi-asset e assicurativi, alla luce dell'attuale disponibilità dei dati, della riduzione dell'ambito di applicazione della CSRD a seguito del pacchetto omnibus e della non applicabilità degli obblighi di rendicontazione della tassonomia dell'UE agli emittenti di paesi terzi. Una soglia del 50 %, combinata con l'obbligo di informativa della quota non conforme e con le esclusioni di categoria, garantisce un'adeguata integrità del mercato senza escludere strutturalmente strategie ESG credibili dal sistema di classificazione.

Emendamento 192
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prevedono una soglia ***del 70*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo di transizione chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi di transizione ambientali o sociali conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;	a) prevedono una soglia ***dell'80*** % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo di transizione chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi di transizione ambientali o sociali conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;

Or. en

Emendamento 193
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4], a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:	***soppresso***
i) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio [*5]; oppure	
ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a	

norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato;

Or. en

Emendamento 194
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4], a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:	***soppresso***
i) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio [*5]; oppure	
ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato;	

Or. en

Motivazione

Le esclusioni settoriali proposte introducono vincoli rigidi che rischiano di compromettere la capacità dei mercati finanziari dell'UE di allocare i capitali in modo efficiente in tutta l'economia. Escludendo interi settori indipendentemente dai risultati o dagli sforzi di transizione delle singole imprese, il quadro potrebbe ridurre l'attrattività dei prodotti finanziari dell'UE e indebolire la competitività globale dell'Europa.

Emendamento 195
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4], a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:	***soppresso***
i) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio [*5]; oppure	
ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato;	

Or. en

Motivazione

Le esclusioni settoriali generalizzate sono incompatibili con un quadro basato sul contributo. Una categoria di prodotto definita in base ai progressi misurabili verso obiettivi di sostenibilità dovrebbe valutare le imprese sulla base di traiettorie verificate, e non della sola appartenenza settoriale in termini binari.

Emendamento 196
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti ***nelle*** società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b)***, c), e d),*** del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4]***, a*** eccezione degli investimenti in strumenti ***con impiego*** dei proventi emessi da società:	b) escludono ***gli*** investimenti ***in*** società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) ***e c), and (d)*** del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione***, ad*** eccezione degli investimenti in strumenti ***di utilizzo*** dei proventi emessi da società: ***i) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio; o (ii) qualora i proventi non finanzino alcuna attività sottostante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) and (d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, a condizione che l'emittente degli strumenti di utilizzo dei proventi non sia escluso ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) di tale regolamento.***

Or. it

Emendamento 197
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4], a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:	b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4], ***salvo che il partecipante ai mercati finanziari dimostri che l'investimento sostiene un percorso di transizione credibile a norma del paragrafo 2 e contribuisce all'obiettivo di transizione del prodotto finanziario,***

a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:

Or. en

Emendamento 198
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***escludono*** investimenti ***nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione*4, a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:***	b) ***I partecipanti ai mercati finanziari determinano la coerenza degli*** investimenti ***con l'obiettivo di transizione del prodotto finanziario sulla base di indicatori connessi alla sostenibilità comunicati, dei principali effetti negativi e di strategie di transizione credibili, tenendo conto delle caratteristiche specifiche, dei percorsi di transizione e delle prestazioni di sostenibilità delle imprese interessate.***

Or. en

Emendamento 199
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione*4, a eccezione degli investimenti in strumenti	b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione*4, a eccezione ***della coltivazione del tabacco,***

con impiego dei proventi emessi da società:	degli investimenti in ***obbligazioni verdi europee, che sono sempre classificate come sostenibili, e degli*** strumenti con impiego dei proventi emessi da società:

Or. en

Emendamento 200
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), ***c),*** e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4]***, a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:***	b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4]

Or. en

Motivazione

Correzione di un errore redazionale da parte della Commissione, al fine di chiarire che l'esenzione relativa agli strumenti con impiego dei proventi si applica anche alle imprese che non soddisfano le nuove esclusioni.

Emendamento 201
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società	b) escludono investimenti nelle società

di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4], ***a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:***	di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4],

Or. en

Emendamento 202
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4], a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:	b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4], a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:

Or. it

Emendamento 203
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b)***,*** c), ***e d)***, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4], a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da	b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) ***e*** c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4], a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da

società:

società:

Or. en

Emendamento 204
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), ***b),*** c), ***e d)*** del regolamento delegato (UE) 2020/1818della Commissione[*4], a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:	b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione[*4], a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:

Or. en

Emendamento 205
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio [*5]; oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 206

Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio[*5], o	***soppresso***

Or. it

Emendamento 207
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio [*5]; ***oppure***	i) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio [*5]***[1 bis]***,***[1 ter]***;

[1 bis] Principi delle obbligazioni verdi dell'International Capital Market Association (ICMA) - https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Green-Bond-Principles-GBP-June-2025.pdf.

[1 ter] Principi delle obbligazioni sociali dell'International Capital Market Association (ICMA) - https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Social-Bond-Principles-SBP-June-2025.pdf.

Or. en

Emendamento 208
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 209
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 210
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) escludono investimenti in società che sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile o lignite, oli combustibili o gas combustibili. Laddove il carbon fossile o la lignite siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, essi escludono gli investimenti in società che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività, con scadenze precise e misurabili.

Or. en

Emendamento 211
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) escludono gli investimenti in società coinvolte in qualsiasi attività relativa alle armi;

Or. en

Emendamento 212
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	***soppresso***
i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o	
ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività.	

Or. es

Emendamento 213
Marlena Maląg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	***soppresso***
i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, oppure	
ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;	

Or. en

Motivazione

Le esclusioni settoriali proposte introducono vincoli rigidi che rischiano di compromettere la capacità dei mercati finanziari dell'UE di allocare i capitali in modo efficiente in tutta l'economia. Escludendo interi settori indipendentemente dai risultati o dagli sforzi di transizione delle singole imprese, il quadro potrebbe ridurre l'attrattività dei prodotti finanziari dell'UE e indebolire la competitività globale dell'Europa.

Emendamento 214
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	***soppresso***
i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, oppure	
ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;	

Or. en

Emendamento 215
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) escludono gli investimenti in società che:	***soppresso***
i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, oppure	
ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;	

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è in contraddizione con la finalità stessa della categoria "Transizione". Escludendo le società che sviluppano nuovi progetti relativi ai combustibili fossili, ciò impedisce di attribuire l'etichetta "Transizione" proprio agli operatori del settore energetico ai quali la finanza di transizione è destinata a rivolgersi.

Emendamento 216
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	***soppresso***
i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, oppure	
ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;	

Or. en

Emendamento 217
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	***soppresso***
i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, oppure	
ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;	

Or. en

Emendamento 218
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	c) Escludono gli investimenti in società che ***ricavano entrate dall'esplorazione, estrazione e raffinazione di carbone e lignite, combustibili petroliferi o combustibili gassosi, salvo nei casi in cui tali società***:

Or. it

Emendamento 219
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti in società che:	c) escludono investimenti in società che ***ottengono ricavi dalla prospezione, dall'estrazione, o dalla raffinazione di oli combustibili o gas combustibili, salvo che tali società***:

Or. en

Emendamento 220
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) escludono gli investimenti ***in società che***:	c) escludono gli investimenti ***nello sviluppo di progetti finalizzati a***:

Or. en

Emendamento 221
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy, Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili***, oppure***	i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili***. Tuttavia, tali società non sono escluse qualora:*** ***— almeno il 20 % delle spese in conto capitale è destinato ad attività a basse emissioni di carbonio, di transizione o abilitanti, come le attività economiche ammissibili alla tassonomia, o il 15 % ad attività economiche allineate alla tassonomia, quali definite nel regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione del 6 luglio 2021. In ogni caso, tale percentuale è determinata come il valore più elevato tra i) l'importo calcolato conformemente al punto 1.1.2 dell'allegato I oppure ii) l'importo calcolato conformemente al secondo comma del punto 1.2.3 dell'allegato I di detto regolamento. oppure*** ***ottengono un rating ESG, a norma del regolamento (UE) 2024/3005 migliore del rating medio dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento; oppure***

Or. en

Emendamento 222
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o***	i) ***destinare almeno il 10% delle spese in conto capitale totali ad attività economiche allineate alla tassonomia conformemente al primo comma della sezione 1.1.2.2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2178;***

	conseguono un rating ESG, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3005, che supera il rating medio dell'universo investibile o dell'indice di riferimento; o

Or. it

Emendamento 223
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili***; ***oppure***	i) ***assegnano almeno il 20 % delle loro spese in conto capitale totali ad attività allineate alla tassonomia***,

Or. en

Emendamento 224
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sviluppano ***nuovi*** progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, oppure	i) sviluppano progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, oppure

Or. en

Emendamento 225
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***sviluppano nuovi progetti di*** prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, oppure	i) prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, oppure

Or. en

Emendamento 226
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) Tuttavia, le società non sono escluse qualora: (1) assegnano almeno il 10 % delle loro spese in conto capitale ad attività a basse emissioni di carbonio, di transizione o abilitanti, comprese le attività economiche ammissibili alla tassonomia. Ai fini del presente regolamento, le spese rientranti in tale categoria includono anche quelle sostenute nell'ambito di accordi di joint venture, anche quando tali accordi non siano soggetti a piena consolidazione ai fini dell'informativa finanziaria; oppure 2) conseguono un rating ESG migliore del rating medio dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento.

Or. en

Emendamento 227
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***sviluppano nuovi*** progetti ***di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività***;	ii) ***assegnano, su un periodo di tre anni consecutivi, una quota media più elevata delle loro spese in conto capitale totali ad attività allineate alla tassonomia rispetto alle attività che aumentano o prolungano i ricavi ottenuti da*** progetti ***esistenti relativi a oli combustibili o gas combustibili***; ***nonché***

Or. en

Emendamento 228
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non*** hanno ***un piano per porre gradualmente fine a tali attività;***	ii) hanno ***messo in atto una strategia con scadenza definita e misurabile per ridurre le proprie emissioni di gas serra di Scope 1 e Scope 2.***

Or. it

Emendamento 229
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***sviluppano nuovi progetti di*** prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia***, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività***;	ii) prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione ***di calore e*** di energia;

Or. en

Emendamento 230
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) sviluppano ***nuovi*** progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia***, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività***;	ii) sviluppano progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia;

Or. en

Emendamento 231
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione,	ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione,

raffinazione o sfruttamento di carbon fossile ***o*** lignite ***a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività***;	raffinazione o sfruttamento di carbon fossile***,*** lignite***, oli combustibili o gas combustibili***;

Or. en

Emendamento 232
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) sono coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario che non sono state affrontate e risolte in modo efficace conformemente alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Or. en

Motivazione

Aggiornamento del riferimento, contenuto nell'atto delegato sui parametri di riferimento, ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP), eliminando nel contempo il riferimento all'intervento dell'amministratore del parametro di riferimento nell'accertamento delle violazioni.

Emendamento 233
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

ii bis) In deroga al primo comma, lettera b), gli investimenti in società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione non sono esclusi quando tali società:

Or. it

Emendamento 234
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) sono coinvolti in attività relative ad armi controverse, come identificate con riferimento ai trattati e alle convenzioni internazionali, ai principi delle Nazioni Unite e, se del caso, alla normativa nazionale.

Or. en

Emendamento 235
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) sviluppano nuovi progetti, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a progetti relativi alla generazione o alla distribuzione di energia nucleare.

Or. en

Emendamento 236
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) dispongono di una strategia con scadenze precise e misurabile per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 e ambito 2.

Or. en

Emendamento 237
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sono accompagnati da una strategia di impegno credibile in materia di sostenibilità che mira a cambiamenti specifici, stabilisce traguardi definiti e con scadenze precise e misura i progressi compiuti rispetto a tali obiettivi e traguardi. Tale strategia comprende, se del caso per la classe di attivi interessata, una politica di voto incentrata sulla sostenibilità e sulla progressione di azioni da adottare qualora i cambiamenti attesi non siano conseguiti, in combinazione con una delle strategie di cui alle lettere da a) a d);

Or. en

Emendamento 238
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) destinare almeno il [15%] della spesa in conto capitale totale alle [attività energetiche a basse emissioni di carbonio o alle attività economiche allineate alla tassonomia] e aumentare tale quota nel tempo;

Or. it

Emendamento 239
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) avere in atto una strategia con scadenza definita e misurabile per ridurre le proprie emissioni di gas serra di Scope 1 e Scope 2;

Or. it

Emendamento 240
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) hanno condotto e implementato una strategia aziendale misurabile per ridurre le proprie emissioni di carbonio e l'impatto ambientale.

Or. it

Emendamento 241
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi ***più rilevanti*** dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità***, limitati a un massimo di tre indicatori selezionati sulla base della strategia di investimento e delle classi di attività interessate,*** e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte. ***I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di rispettare l'obbligo di informativa di cui al primo comma, lettera d), selezionando dall'elenco volontario di indicatori da adottare ai sensi dell'articolo 19 ter, lettera a), punto i), oppure mediante una spiegazione qualitativa concisa qualora i dati quantitativi non siano disponibili o non siano materiali rispetto alla strategia del prodotto.***

Or. en

Emendamento 242
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte***, compresa, ove applicabile, l'esclusione delle società che causano, contribuiscono o sono collegate a effetti negativi principali e che non prevengono né attenuano tali effetti, conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 19 ter***.

Or. en

Emendamento 243
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte***, compresa, se del caso, l'esclusione delle società che causano, contribuiscono o sono collegate a effetti negativi principali e che non prevengono né attenuano tali effetti, conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 19 ter***.

Or. en

Emendamento 244
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte. ***compreso, se del caso, l'impegno con le imprese che causano, contribuiscono o sono collegate ai principali effetti negativi.***

Or. en

Emendamento 245
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità***, nella misura in cui i dati siano accessibili tenendo conto degli obblighi di rendicontazione delle imprese beneficiarie degli investimenti,*** e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

Or. en

Emendamento 246
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.	d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità***, tenendo conto della gravità dell'impatto,*** e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte***, comprese le strategie di impegno, di voto e di progressione***.

Or. en

Emendamento 247
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) sono accompagnati da una strategia di impegno credibile in materia di sostenibilità che comprende obiettivi di sostenibilità misurabili, un piano di attuazione che specifica obiettivi chiari e traguardi intermedi con scadenze precise, una politica di voto incentrata sulla sostenibilità, ove applicabile alla classe di attività, e un quadro di progressione chiaro e solido per i casi in cui i cambiamenti attesi non siano conseguiti, il quale può portare alla dismissione e alla riassegnazione del capitale. La strategia di impegno copre l'intero portafoglio, comprese tutte le classi di attività, salvo nei casi in cui un impegno significativo non sia praticabile per una particolare attività o approccio di investimento. I partecipanti ai mercati finanziari possono

dare priorità alle attività di impegno in base alla dimensione e alla natura degli investimenti, alla composizione del portafoglio e all'allineamento delle attività con l'obiettivo di sostenibilità del prodotto. La strategia di impegno può essere applicata congiuntamente agli approcci di investimento di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), g) o h);

Or. en

Emendamento 248
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) La mancata conformità ai requisiti del presente articolo non è presa in considerazione se un partecipante ai mercati finanziari ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per conformarsi a tali requisiti. Una violazione dei medesimi che abbia una durata limitata e sia comunicata agli investitori in modo trasparente non è considerata una violazione del requisito applicabile.

Or. es

Emendamento 249
Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte, all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità.	***I criteri di esclusione di cui al primo comma, lettere b) e c), non si applicano a: i. distribuzione, quando le imprese hanno un obbligo giuridicamente vincolante di collegare i nuovi clienti alla rete del gas esistente; ii. azioni imposte dagli Stati membri o dall'Unione in ragione dei requisiti di sicurezza; l'uso degli strumenti relativi ai proventi di cui al primo comma, lettera b), comprende anche altri strumenti emessi in linea con i principi dell'Associazione internazionale dei mercati dei capitali e i nuovi orientamenti sulle obbligazioni di transizione climatica, e abbinati a traiettorie di transizione credibili;*** ***Le esclusioni elencate nel presente paragrafo si applicano, fatta eccezione per gli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da imprese: i) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio*5, o i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato;*** I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte, all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità.

Or. en

Emendamento 250
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari ***possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte,*** all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio di ***opportuni*** indicatori connessi alla sostenibilità.	I partecipanti ai mercati finanziari ***ottemperano*** all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio di indicatori ***obbligatori*** connessi alla sostenibilità***, conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter. Gli indicatori obbligatori connessi alla sostenibilità comprendono almeno indicatori riguardanti:*** ***i) le emissioni di gas a effetto serra;*** ***ii) l'esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili;*** ***iii) l'esposizione a imprese coinvolte in attività relative ad armi controverse; l'esposizione ad attività che incidono negativamente su aree sensibili alla biodiversità;*** ***v) l'esposizione a imprese prive di processi e meccanismi per monitorare il rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.***

Or. en

Emendamento 251
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ***ai mercati finanziari possono scegliere di ottemperare, in tutto***	I partecipanti ***al mercato finanziario devono conformarsi*** all'obbligo di

o in parte, all'obbligo di informativa descritto al primo ***comma, lettera d), con l'ausilio di opportuni*** indicatori ***connessi*** alla sostenibilità.	informativa descritto al primo ***punto del sottoparagrafo (d) utilizzando*** indicatori ***appropriati relativi*** alla sostenibilità. ***Ai fini del primo comma, punto (d), i partecipanti al mercato finanziario devono utilizzare almeno un indicatore tra quelli elencati nell'atto delegato che sarà adottato dalla Commissione di cui all'articolo 19b(b)(a)(i) che sia più pertinente all'obiettivo o agli obiettivi relativi alla transizione del prodotto finanziario. Qualora i partecipanti al mercato finanziario dimostrino che nessuno di tali indicatori è pertinente al prodotto finanziario, possono utilizzare indicatori alternativi relativi alla sostenibilità.***

Or. it

Emendamento 252
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari possono ***scegliere di*** ottemperare***, in tutto o in parte,*** all'obbligo di informativa ***descritto*** al primo comma, lettera d), con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità.	I partecipanti ai mercati finanziari possono ottemperare all'obbligo di informativa ***di cui*** al primo comma, lettera d), con l'ausilio***, in tutto o in parte,*** di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità***, inclusi gli indicatori stabiliti conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter, oppure mediante un'altra metodologia trasparente adeguata alla strategia di investimento del prodotto finanziario e che consenta agli investitori di comprendere i principali effetti negativi degli investimenti del prodotto finanziario sui fattori di sostenibilità***.

Or. en

Emendamento 253
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari ***possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte,*** all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio di ***opportuni*** indicatori ***connessi alla sostenibilità***.	I partecipanti ai mercati finanziari ***ottemperano*** all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), ***del presente articolo*** con l'ausilio di indicatori ***obbligatori dei principali effetti negativi conformemente all'articolo 19 ter***. ***Possono inoltre comunicare altri indicatori dei principali effetti negativi su base volontaria.***

Or. en

Emendamento 254
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte, all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio di ***opportuni*** indicatori connessi alla sostenibilità.	I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte, all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio di indicatori ***scientificamente fondati*** connessi alla sostenibilità.

Or. en

Emendamento 255

Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I partecipanti ai mercati finanziari integrano l'obbligo di informativa di cui al primo comma, lettera d), con l'ausilio degli indicatori degli effetti negativi che siano materiali rispetto all'obiettivo di investimento, conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 19 ter.

Or. en

Emendamento 256
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE di transizione climatica conforme alle prescrizioni della sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni del capo II, sezione 3, del medesimo regolamento delegato, o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 257
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE di transizione climatica conforme alle prescrizioni della sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni del capo II, sezione 3, del medesimo regolamento delegato, o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 258
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE di transizione climatica conforme alle prescrizioni della sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni del capo II, sezione 3, del	***soppresso***

medesimo regolamento delegato, o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento.

Or. en

Emendamento 259
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE di transizione climatica conforme alle prescrizioni della sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni del capo II, sezione 3, del medesimo regolamento delegato, o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento.	Le condizioni descritte al primo comma***, lettera a),*** sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE di transizione climatica conforme alle prescrizioni della sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni del capo II, sezione 3, del medesimo regolamento delegato, o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento.

Or. en

Emendamento 260
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE di transizione climatica	I prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE di transizione climatica conforme alle prescrizioni della sezione 2 del regolamento delegato (UE)

conforme alle prescrizioni della sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni del capo II, sezione 3, del medesimo regolamento delegato, o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento.	2020/1818 o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni del capo II, sezione 3, del medesimo regolamento delegato, o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento***, sono considerati conformi alle condizioni di cui al primo comma***.

Or. en

Emendamento 261
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al 15 % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178[*6].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 262
Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i	***soppresso***

prodotti finanziari con una quota pari o superiore al 15 % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178*6.

Or. en

Emendamento 263
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al 15 % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178*6.	Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al 15 % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178*6. ***Ai fini della valutazione del rispetto della quota minima di investimenti prevista al primo comma, qualora un prodotto finanziario presenti una quota di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia inferiore al 15 %, ciascun punto percentuale di tali investimenti è contabilizzato come quattro punti percentuali. Il contributo di tali investimenti può essere combinato con altri investimenti che soddisfano i criteri di cui al primo comma, lettere da b) a h), al fine di raggiungere tale percentuale minima.***

Or. en

Emendamento 264

Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***15*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178*6.	Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***25*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178*6.

Or. en

Emendamento 265
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***15*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178*6.	Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***10*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178*6.

Or. en

Motivazione

I dati di mercato mostrano che la stragrande maggioranza dei fondi europei dichiara un allineamento alla tassonomia inferiore al 10 %. Alla luce della riduzione dell'ambito di applicazione della CSRD e della mancanza di dati relativi agli emittenti di paesi terzi, una soglia del 10 % è già ambiziosa.

Emendamento 266
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***15*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178*6.	Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***5*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178*6.

Or. en

Emendamento 267
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***15*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178***6**.	Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al ***10*** % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.

Or. en

Emendamento 268
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per i prodotti finanziari classificati a norma del presente articolo che investono in altri prodotti finanziari classificati a norma del presente articolo, il calcolo della soglia di cui alla lettera a) tiene conto della percentuale comunicata da tali prodotti finanziari sottostanti conformemente al paragrafo 3, lettera g bis).

Or. en

Emendamento 269
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (EU) 2019/2088
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prodotti finanziari a cui si fa riferimento in Il primo comma non comprende gli investimenti in emissioni di enti del settore pubblico, fatta eccezione per l'utilizzo di strumenti di proventi emessi da enti del settore pubblico:

Or. it